

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IX-XIV Camera e 4 ^a -8 ^a Senato) .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	7
GIUSTIZIA (II)	»	8
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	11
DIFESA (IV)	»	16
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	19
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	20
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	160
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	162
AFFARI SOCIALI (XII)	»	164
AGRICOLTURA (XIII)	»	165
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	167
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	169
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	171

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

**IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)
della Camera dei deputati
e 4^a (Politiche dell'Unione europea)
e 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni,
innovazione tecnologica)
del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione della Commissaria europea per i trasporti, Adina Vălean (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 3

AUDIZIONI

Martedì 27 giugno 2023. — Presidenza del presidente della 4^a Commissione del Senato della Repubblica Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA.

La seduta comincia alle 13.10.

**Audizione della Commissaria europea per i trasporti,
Adina Vălean.**

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv.

Introduce quindi l'audizione.

Adina VĂLEAN, *commissaria europea per i trasporti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente della IX Commissione della Camera dei deputati Salvatore

DEIDDA, la deputata Isabella DE MONTE (A-IV-RE), il senatore Antonio Salvatore TREVISI (M5S), la deputata Alessia AMBROSI (FDI), le senatrici Elena MURELLI (LSP-PSd'Az) e Tatjana ROJC (PD-IDP) ed il deputato Andrea CAROPPO (FI-PPE).

Adina VĂLEAN, *commissaria europea per i trasporti*, risponde ai quesiti posti e rende precisazioni.

Intervengono per formulare ulteriori quesiti ed osservazioni la senatrice Gabriella DI GIROLAMO (M5S), il deputato Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), i senatori Marco LOMBARDO (Az-IV-RE) e Filippo SENSI (PD-IDP) e il deputato Giorgio FEDE (M5S).

Adina VĂLEAN, *commissaria europea per i trasporti*, risponde agli ulteriori quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA, presidente, ringrazia la Commissaria per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo (*Esame e rinvio*) 4

SEDE REFERENTE

Martedì 27 giugno 2023. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Interviene, in videoconferenza, la viceministra dell'ambiente e della sicurezza energetica, Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico.

C. 1183 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, onorevole Ottaviani, fa presente che il decreto-legge del

quale le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio oggi avviano l'esame in sede referente, che reca misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, si compone di quattro articoli e il termine per la sua conversione in legge scade il prossimo 28 luglio. Preliminarmente, segnala che le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto, a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 12.010 presentato dal Governo nel corso dell'esame in sede referente del decreto-legge n. 51 del 2023, svoltosi presso queste stesse Commissioni, sono ora trasfuse nell'articolo 6, comma 2-*bis*, nonché negli articoli 12-*bis* e 12-*ter* del medesimo decreto, attualmente all'esame del Senato della Repubblica. Il medesimo articolo aggiuntivo ha modificato l'articolo 1 del disegno di legge di conversione dello stesso decreto n. 51 del 2023, prevedendo l'abrogazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto e precisando che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate. Pertanto fa presente che in questa sede si richiamerà solo sinteticamente i contenuti delle disposizioni di cui agli ar-

ticoli 1 e 2, confluiti nell'articolo n. 51 del 2023, che saranno definitivamente abrogati una volta che si sia concluso l'iter del medesimo decreto-legge n. 51. L'articolo 1, confluito nell'articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 51 del 2023, reca disposizioni in materia di enti territoriali. In particolare, il comma 1 autorizza gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria a adottare il bilancio di esercizio 2022 entro il 30 giugno 2023 e a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024. Il comma 2 consente alle regioni e province autonome che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di acconti per prestazioni acquistate dal Servizio sanitario nazionale da privati accreditati, di riconoscere un contributo *tantum* a determinate strutture private accreditate a titolo di ristoro di quota parte dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19. Il comma 3 consente alle regioni a statuto ordinario, in presenza di un disavanzo pro capite al 31 dicembre 2021 superiore a 1.500 euro e a determinate condizioni, di procedere al ripiano del disavanzo stesso in nove esercizi a decorrere dal 2023, previa deliberazione del consiglio regionale, verificata dal collegio dei revisori, in cui sia esposto il piano di ammortamento. L'articolo 2, comma 1, confluito nell'articolo 6, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 51 del 2023, reca modifiche al codice dei contratti pubblici volte a stabilire che i requisiti attestanti la parità di genere non possano essere autocertificati ma debbano essere dimostrati mediante il possesso della certificazione prevista dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Il successivo comma 2, confluito nell'articolo 12-*ter* del medesimo decreto n. 51 del 2023, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari, in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, all'autorizzazione del regime di aiuti da parte della Commissione euro-

pea. Venendo all'unica disposizione sostanziale non confluita nel decreto-legge n. 51, segnala che l'articolo 3 reca norme finalizzate a semplificare le procedure relative alla presentazione delle istanze riferite alla realizzazione di nuove capacità di rigassificazione mediante l'ormeggio stabile di mezzi navali e tramite la realizzazione delle connesse infrastrutture per l'allacciamento alla rete di trasporto esistente, allo scopo di consentire la ricezione e la rigassificazione del gas naturale liquefatto e il successivo trasferimento del gas in condotte che lo convogliino nel punto di connessione alla rete dei gasdotti. In particolare, il comma 1, prevede che, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il 29 luglio 2023, i soggetti interessati alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto possano proporre nuove istanze corredate, ove necessario, della soluzione tecnica per il collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, del cronoprogramma della realizzazione e dell'entrata in esercizio dell'impianto nonché della descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas. Dette istanze sono presentate ai Commissari straordinari di Governo incaricati della realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione e già nominati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022. Allo stato, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2022, sono stati nominati Commissari straordinari per i rispettivi territori i presidenti pro tempore delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna. Fa quindi presente che il successivo comma 2 prevede che dal 30 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto, il procedimento unico per il rilascio, da parte del Commissario straordinario di Governo, dell'autorizzazione delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione comprenda anche le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, superando in tal modo le previsioni

dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, che aveva invece esentato dalle valutazioni ambientali i progetti di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione presentati ai Commissari straordinari di Governo. La norma stabilisce, contestualmente, che il procedimento unico abbia una durata massima di 200 giorni, anziché di 120 giorni come attualmente previsto dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 50 del 2022. Il comma 3 reca novelle alla disciplina in materia di autorizzazione, da parte dei Commissari straordinari, delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione contenuta nel medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022. In particolare, le lettere *a)* e *b)* prevedono che i Commissari siano competenti non solo per la realizzazione degli impianti, ma anche per il loro esercizio, anche a seguito di ricollocazione e, conseguentemente, che possano essere presentate ai Commissari straordinari anche istanze per l'entrata in esercizio delle unità galleggianti, eventualmente a seguito di ricollocazione, e che il cronoprogramma per la realizzazione degli interventi possa riferirsi anche al solo esercizio dell'impianto. La lettera *c)* stabilisce, poi, che la disciplina sulle unità galleggianti per lo stoccaggio e la rigassificazione di gas contenuta al medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 si applichi anche alle istanze aventi ad oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio a seguito di ricollocazione di dette unità, rivolte a un Commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria. Da ultimo, la lettera *d)* prevede che, per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per consentire il collegamento delle unità galleggianti alla rete nazionale siano mantenute in loco, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti. Al riguardo, la re-

lazione illustrativa evidenzia che tale mantenimento consente l'utilizzo delle infrastrutture per future e diverse attività nell'area, evitando un aggravio di costi per lo smantellamento. Segnala che il comma 4, infine, alla luce delle modifiche introdotte dal comma 2, integra l'allegato *I-bis* alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserendo le opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione tra i progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 e in relazione ai quali, ai fini della valutazione di impatto Ambientale (VIA) statale, il supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è fornito dalla Commissione Tecnica PNIEC-PNRR, anziché alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Per effetto di tale previsione, a tali interventi si applicano le disposizioni di cui articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, volte a ridurre i tempi di conclusione della procedura di VIA. Da ultimo segnala che l'articolo 4 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, vale a dire il 30 maggio 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento, ricordando che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 12 di giovedì 29 giugno. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e XI (Lavoro pubblico e privato)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 27 giugno 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.10 alle 14.25.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 823 Cafiero de Raho e C. 1004 Cerreto recanti « Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari » di Vincenzo Pacileo, Sostituto Procuratore Tribunale di Torino	9
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 823 Cafiero de Raho e C. 1004 Cerreto recanti « Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari » di rappresentanti di CNA agroalimentare e Confartigianato	9
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 823 Cafiero de Raho e C. 1004 Cerreto recanti « Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari » di rappresentanti di Agrinsieme: Antonio Vincenzi, coordinatore dell'area legale e legislativa di Confagricoltura, Marco Barbetta, responsabile dell'ufficio studi e analisi economico-legislative della Confederazione italiana agricoltori (CIA), Federica Agati, responsabile del settore legislativo e rapporti con il Parlamento di Copagri, Matteo Milanese, responsabile ufficio legislativo e sindacale di Confcooperative Fedagripesca; Flavia Binda, responsabile settore zootecnica e lattiero-caseario di Legacoop agroalimentare	9
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 823 Cafiero de Raho e C. 1004 Cerreto recanti « Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari » di rappresentanti di Legambiente	9
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Gianluigi Gatta, professore di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano e Mitja Gialuz, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Genova	9
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Fabio Varone, avvocato e dottore di ricerca in diritto e processo penale presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna	9
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Flavio Romito, membro dell'Ufficio di presidenza dell'associazione Movimento forense	10
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Eriberto Rosso, Segretario Nazionale dell'Unione Camere Penali	10
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in	

materia di prescrizione del reato » di Piercamillo Davigo, già presidente della II sezione penale presso la Corte di cassazione e membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)	10
Audizioni informali, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Giuseppe Santalucia, Presidente e Salvatore Casciaro, Segretario Generale dell'Associazione Nazionale Magistrati	10
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Mattia Alfano, rappresentante dell'Osservatorio nazionale sostegno vittime da reato e Vincenzo Orlandini, Consigliere dell'Associazione Il Mondo Che Vorrei Onlus	10

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 giugno 2023.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 823 Cafiero de Raho e C. 1004 Cerreto recanti « Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari » di Vincenzo Pacileo, Sostituto Procuratore Tribunale di Torino.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.25.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 823 Cafiero de Raho e C. 1004 Cerreto recanti « Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari » di rappresentanti di CNA agroalimentare e Confartigianato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.25 alle 11.45.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 823 Cafiero de Raho e C. 1004 Cerreto recanti « Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari » di rappresentanti di Agrinsieme: Antonio Vincenzi, coordinatore dell'area legale e legislativa di Confagricoltura, Marco Barbetta, responsabile dell'ufficio studi e analisi economico-legislative della Confederazione italiana agricoltori (CIA), Federica Agati, responsabile del settore legislativo e rapporti con il Parlamento di Copagri, Matteo Milanese, responsabile ufficio legislativo e

sindacale di Confcooperative Fedagripesca; Flavia Binda, responsabile settore zootecnia e lattiero-caseario di Legacoop agroalimentare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.10

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 823 Cafiero de Raho e C. 1004 Cerreto recanti « Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari » di rappresentanti di Legambiente.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 giugno 2023.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Gianluigi Gatta, professore di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano e Mitja Gialuz, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Genova.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.10.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescri-

zione del reato » di Fabio Varone, avvocato e dottore di ricerca in diritto e processo penale presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.25.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Flavio Romito, membro dell'Ufficio di presidenza dell'associazione Movimento forense.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.35.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Eriberto Rosso, Segretario Nazionale dell'Unione Camere Penali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 15.50.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescri-

zione del reato » di Piercamillo Davigo, già presidente della II sezione penale presso la Corte di cassazione e membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.05.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Giuseppe Santalucia, Presidente e Salvatore Casciaro, Segretario Generale dell'Associazione Nazionale Magistrati.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 16.20.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Mattia Alfano, rappresentante dell'Osservatorio nazionale sostegno vittime da reato e Vincenzo Orlandini, Consigliere dell'Associazione Il Mondo Che Vorrei Onlus.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.30 alle 16.50.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale della Segretaria Generale dell'Organizzazione internazionale italo-latino americana (IILA), Antonella Cavallari	11
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione svolta dal deputato Fabio Porta a Valparaíso, Cile, in occasione del II Summit parlamentare globale contro la fame e la malnutrizione (15-16 giugno 2023) .	11
ALLEGATO (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	13

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 giugno 2023.

Audizione informale della Segretaria Generale dell'Organizzazione internazionale italo-latino americana (IILA), Antonella Cavallari.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 27 giugno 2023. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO.

La seduta comincia alle 14.

Sugli esiti della missione svolta dal deputato Fabio Porta a Valparaíso, Cile, in occasione del II Summit parlamentare globale contro la fame e la malnutrizione (15-16 giugno 2023).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, ricorda che il 15 e 16 giugno scorsi, il deputato Fabio Porta ha partecipato, in

rappresentanza della Camera dei deputati, al II *Summit* parlamentare globale contro la fame e la malnutrizione, promosso dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

Avverte che, in esito allo svolgimento del *Summit*, è stata predisposta una relazione, che è in distribuzione e che sarà pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta, unitamente alla dichiarazione approvata in esito al *Summit* recante un « Patto parlamentare globale contro fame e malnutrizione » (*vedi allegato*).

Fabio PORTA (PD-IDP) segnala che al *Summit* hanno partecipato circa 200 parlamentari e che la delegazione italiana – oltre che da se stesso e dalla collega Grupponi, collegata da remoto – era formata dai senatori Luca De Carlo (presidente della Commissione Agricoltura e Industria del Senato) ed Ettore Licheri (Vicepresidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato); hanno altresì partecipato la Vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, e il vicepresidente della Commissione Agricoltura del PE, Paolo Di Castro, nonché la senatrice Rossomando che, insieme al deputato Mulé, presiede l'inter-

gruppo del Parlamento italiano « Alleanza parlamentare FAO per la sicurezza alimentare ».

Ricordando che il 26-27 luglio p.v. si svolgerà a Roma un *pre-Summit* dei Governi sulla sicurezza alimentare e la lotta alla fame, segnala che i Parlamenti di Spagna e Portogallo hanno prospettato la possibilità di organizzare un incontro ibero-latinoamericano sui medesimi temi. Al riguardo, evoca l'ipotesi di realizzare un *Forum* parlamentare *a latere* della prossima Conferenza Italia-America Latina, organiz-

zata dal Governo italiano e dall'IILA (Istituto italo-latinoamericano).

La Commissione prende atto.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, avverte che la proposta di organizzare un *Forum* parlamentare *a latere* della prossima Conferenza Italia-America Latina sarà sottoposta alle valutazioni dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO

Sugli esiti della missione svolta dal deputato Fabio Porta a Valparaíso, Cile, in occasione del II Summit parlamentare globale contro la fame e la malnutrizione (15-16 giugno 2023).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il primo *Summit* parlamentare globale contro fame e malnutrizione è stato realizzato a Madrid nell'ottobre del 2018, grazie al supporto del Parlamento e dell'Agenzia spagnola per la cooperazione allo sviluppo (AECID), in cooperazione con la FAO. Al *Summit* hanno partecipato circa 150 parlamentari (in maniera presenziale e virtuale) provenienti da tutto il mondo. La dichiarazione finale del primo *Summit* riconosce il ruolo chiave dei Parlamenti nella lotta alla fame e alla malnutrizione, soprattutto con riferimento all'approvazione di leggi e al sostegno di politiche volte a proteggere il diritto ad una alimentazione adeguata e a sconfiggere le ineguaglianze di genere.

Al *Summit* di Madrid hanno fatto seguito una serie di incontri virtuali tra parlamentari su « Sicurezza alimentare e nutrizione durante il COVID-19 », mentre nell'ottobre del 2021 si è svolto a Roma il 7° *meeting* dei Presidenti dei Parlamenti del G20, con *focus* sul tema della « sicurezza alimentare e resilienza in tempi di COVID 19 ».

Il secondo *Summit* globale parlamentare contro la fame e la malnutrizione si è svolto in Cile, a Valparaíso, nelle giornate del 15 e 16 giugno 2023. La partecipazione, in presenza e da remoto, è stata ancora maggiore del *Summit* precedente, con oltre duecento parlamentari, con una significativa e prevalente presenza di legislatori di Africa e America Latina.

La delegazione italiana era formata dai senatori Luca De Carlo (presidente della Commissione Agricoltura e Industria del Senato) ed Ettore Licheri (Vicepresidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato), e dai deputati Fabio Porta e Naike Gruppioni – da remoto –, entrambi mem-

bri della Commissione Affari esteri e comunitari.

Da remoto sono intervenuti la senatrice Anna Rossomando, presidente dell'intergruppo del Parlamento italiano « Alleanza parlamentare FAO per la sicurezza alimentare », la Vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, e il vicepresidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, Paolo Di Castro.

Alla cerimonia di apertura, svoltasi presso la sede del Parlamento cileno, è intervenuto il Presidente della Repubblica del Cile Gabriel Boric, i Presidenti di Camera e Senato e il Ministro dell'Agricoltura del Paese ospitante.

La drammatica centralità del tema del *Summit* è stata acuita dalla recrudescenza dei conflitti internazionali (*in primis*, quello russo-ucraino), il cui combinato disposto con gli effetti devastanti e crescenti dei cambiamenti climatici rende non più prorogabile un'iniziativa globale di Parlamenti e governi su fame e malnutrizione.

Nel 2021 si stima che tra 702 e 828 milioni di persone siano state colpite dalla piaga della fame; la malnutrizione colpisce in maniera più diretta i bambini, il 22 per cento (149 milioni) sotto i cinque anni ne è colpito; la pandemia, invece, ha acuito il « *gender gap* » rendendo più complesso e difficile l'accesso delle donne ai cibi sani.

Il *Summit* si è concluso con l'approvazione all'unanimità del « Patto parlamentare globale contro fame e malnutrizione » (*vd. allegato*) e con l'impegno a convocare entro il 2026 il prossimo *Summit* in Africa.

Nel corso della due-giorni del *Summit* si è svolto un incontro bilaterale tra la delegazione italiana e il Direttore della FAO per America Latina e Caraibi, Mario Lubetkin, nel corso del quale sono stati trattati alcuni

punti attinenti, in particolare, al coinvolgimento del Parlamento italiano sulle tematiche e gli obiettivi del *Summit*.

Il Direttore, che sarà in Italia nel prossimo mese di luglio, si è detto disponibile ad una eventuale audizione con le commissioni competenti di Camera e Senato, con riferimento non soltanto al resoconto sui lavori del secondo *Summit* ma anche all'importante *pre-Summit* dei governi su questo tema, che si svolgerà a Roma il 26-27 luglio p.v. Rispetto a quest'ultimo appuntamento, nel corso dell'incontro si è convenuto sull'auspicabile partecipazione di una delegazione parlamentare italiana al vertice governativo.

Si è anche parlato dell'intenzione dei Parlamenti di Spagna e Portogallo di organizzare un incontro ibero-latinoamericano sul tema della fame e della malnutrizione e della possibilità che, a *latere* della prossima Conferenza Italia-America Latina organizzata dal Governo italiano e dall'IILA (Istituto italo-latinoamericano), si realizzi un *Forum* parlamentare dove dare una particolare enfasi al tema della sicurezza alimentare e della lotta alla fame e alla malnutrizione.

Global Parliamentary Pact Against Hunger and Malnutrition, 2023.

We, the parliamentarians gathered in the region of Valparaíso, Chile on 15 and 16 June 2023 for the Second Global Parliamentary Summit Against Hunger and Malnutrition, building on the efforts from the First Global Parliamentary Summit held in Madrid, Spain on 29 and 30 October 2018, as reflected in the Madrid Declaration:

Alarmed that hunger and malnutrition in all its forms is on the rise in many countries, that recent estimates see Sustainable Development Goals being missed by large margins and that global challenges are increasing;

Conscious of the important role parliamentarians play in addressing hunger and malnutrition and achieving the SDGs by adopting legislation, approving public budgets, and monitoring the implementa-

tion of public policies and government commitments, ensuring that food security and nutrition is prioritized in national political and legislative agendas;

Recognizing that this Pact is not a legal instrument;

Have agreed as follows:

1. We commit ourselves to work for a transition towards agrifood systems that are sustainable, inclusive, equitable, resilient and conducive to the realization of the right to adequate food of all, by:

a. Calling for a greater participation and involvement of parliaments and parliamentarians to strengthen political commitment;

b. Proposing and supporting concrete initiatives that are in line with the special contexts and needs of our societies;

c. Legislating on new and reviewing, updating, supplementing and expanding existing policies and laws;

d. Promoting and proposing sufficient and adequate budgetary allocations;

e. Supporting initiatives that have a gender lens and a cross-cutting perspective;

f. Fostering inclusive and participatory processes;

g. Consolidating existing and creating new partnerships between parliamentary alliances and stakeholders (academia, civil society, scientific community, private sector, etc.) to foster exchanges of experience, knowledge and join forces;

h. Strengthening intersectoral and intergovernmental coordination, cooperation and partnership for sound institutional frameworks.

2. We will measure our progress in taking action by reporting on efforts in the transition towards agrifood systems that are sustainable, inclusive, equitable, resilient and conducive to the realization of the right to adequate food of all, such as:

a. Political and social initiatives undertaken;

b. Laws, regulations, policies, strategies, programmes and plans adopted, amended, reviewed, updated, supplemented and expanded;

c. Budgetary allocations made;

d. Any other action or activity carried out.

3. We request the Committee on World Food Security to establish a mechanism for the representation of parliamentarians fighting hunger and malnutrition which allows them to participate in its sessions.

4. We request FAO to assist further development of technical ways to support the implementation of the Pact, and in particular:

a. Review existing data collection and reporting systems to compile and analyze progress of parliamentary commitments in the fields of policies, legislation and budgetary allocations;

b. Explore ways and modalities to develop and publicize relevant periodic global reports with the analyses and main findings on the implementation of parliamentary commitments found in the Pact;

c. Facilitate and support the exchange and cooperation between and among parliamentarians;

d. Support awareness-raising and capacity development activities for parliamentarians and their advisers, as well as the adaptation of existing and development of new training and knowledge tools.

5. We call on international partners, institutions, and donors to support the efforts undertaken to implement the Pact.

6. We request the International Organizing Commission and FAO to convene a Third Global Parliamentary Summit by no later than 2026.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2023, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 48 (*Esame e rinvio*) 16

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del professor Marco Infante, ricercatore presso il Diabetes Research Institute (DRI) Miller School of Medicine, dell'Università di Miami, Florida, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00075 Saccani Jotti sul programma «Soldato sicuro» . 18

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Amministratore Delegato di Simmel Difesa S.p.A., Paolo Reginaldi, sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa 18

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 giugno 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 11.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2023, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma.

Atto n. 48.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice*, introduce l'esame dello schema di decreto evidenziando che il provvedimento è stato trasmesso lo scorso 30 maggio ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28

dicembre 2001, n. 448 e che questo provvede a ripartire l'importo del contributo da assegnare alle associazioni combattentistiche e d'arma per l'anno 2023. Osserva, poi, che insieme al decreto e alla nota illustrativa dei criteri adottati per il riparto degli stanziamenti sono stati trasmessi anche gli elenchi sia dei progetti relativi ad attività assistenziali, promozionali e divulgative presentati da ciascuna associazione e approvati dall'apposita commissione interna al Gabinetto, sia di quelli non approvati, nonché l'elenco delle associazioni con l'indicazione del numero dei soci al 31 dicembre del 2022.

Prima di entrare nello specifico dell'atto in esame, ricorda che nella scorsa legislatura le Commissioni Difesa della Camera e del Senato, con riguardo allo schema di riparto dello stanziamento dei fondi per l'anno 2021 (A.G. 255), avevano espresso parere favorevole con una osservazione, invitando il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'adozione di un regola-

mento, auspicabilmente già a partire dal 2022, ispirato alla trasparenza dei criteri di riparto, al numero degli iscritti e alla coerenza delle attività svolte con le finalità istitutive del fondo. Successivamente, nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto per l'anno 2022 (A.G. 380), si specificava che il richiesto schema di regolamento/direttiva era stato predisposto ed inoltrato ai presidenti delle Commissioni Difesa di Camera e Senato, ma la relativa entrata in vigore e applicazione sarebbe dovuta necessariamente avvenire nel 2023, al fine di non inficiare, con una dilazione temporale, il processo concessivo dei fondi per l'anno 2022.

Ciò premesso, segnala che la relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto di quest'anno riferisce che nella determinazione degli importi da attribuire a ciascun sodalizio, è stata adottata, in analogia a quanto attuato l'anno precedente, sulla base della Direttiva del Ministro della Difesa del 19 luglio 2022, una metodologia uguale sia per le associazioni combattentistiche e partigiane che per le associazioni d'arma, di categoria e di specialità, fondata sulla selezione dei progetti relativi ad attività assistenziali, promozionali e divulgative, presentati da ciascuna associazione e garantendo, comunque, un contributo per le spese di funzionamento sulla base del numero degli iscritti a ciascun sodalizio, raggruppando le associazioni in fasce per numero di soci effettivi. Inoltre, è stata confermata la scelta di apportare una decurtazione del 20 per cento sull'importo della quota per le spese di funzionamento nel caso in cui non sia stato presentato alcun progetto, ovvero i progetti elaborati non siano stati ritenuti meritevoli di finanziamento, nonché, per i casi di recidività, un'ulteriore decurtazione del 20 per cento rispetto allo stanziamento del 2022 già decurtato.

La nota illustrativa riferisce poi che, alla luce dell'attuale criticità della situazione economica generale dovuta ai rincari dei costi energetici con effetto diretto sul caro bollette e sull'aumento generalizzato dei prezzi, è stata applicata una maggiorazione del 15 per cento sulla quota contributo

fisso in maniera lineare agli importi di tutte le fasce.

Infine, segnala che la Direttiva del 19 luglio 2022 con la quale vengono fissati i criteri e le modalità di riparto dello stanziamento è accompagnata dall'annesso che stabilisce il contributo determinato sulla base del numero dei soci effettivi. Al riguardo sottolinea che l'annesso precisa che le fasce e gli importi stabiliti presentano valori più elevati per le associazioni combattentistiche e partigiane rispetto a quelli previsti per le associazioni d'arma e categoria sia in considerazione del diverso numero di sodalizi (17 associazioni combattentistiche e partigiane rispetto a 30 associazioni d'arma e di categoria), sia in ragione del diverso stanziamento complessivo erogato. Pertanto, osserva che lo schema di decreto in esame rappresenta la prima applicazione della Direttiva del Ministro della Difesa del 19 luglio 2022.

Venendo al riparto del contributo, sottolinea che anche quest'anno la somma dell'importo complessivo stanziato sul capitolo 1352 del dicastero della Difesa è pari a 1.702.918 euro, di cui 975.625 euro a favore delle associazioni combattentistiche, e 727.293 euro a beneficio delle associazioni d'arma, di categoria e di specialità. Si registra, quindi, una lieve differenza rispetto agli importi degli schemi di decreto relativi agli anni dal 2019 al 2022, quando alle associazioni combattentistiche fu destinato un importo di 1 milione di euro e alle associazioni d'arma l'importo di 702.918 euro. I sodalizi che 2023 beneficiano del contributo sono in tutto 45, non essendo stato assegnato alcun contributo all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia che, nel 2022, aveva ricevuto 37.068 euro e all'Associazione nazionale combattenti e reduci, che ha ricevuto l'ultimo finanziamento nel 2019. Al riguardo segnala che l'articolo 5 della Direttiva del 19 luglio 2022 indica le penalità e i criteri premianti che verranno applicati a partire dall'esercizio successivo all'approvazione della Direttiva stessa. Segnala inoltre che l'unico sodalizio che non ha presentato progetti è l'Associazione italiana combattenti interalleati e che solo due associazioni (l'Associazione nazio-

nale carabinieri e l'Associazione nazionale ufficiali di marina provenienti dal servizio effettivo) non hanno ricevuto contributi per i progetti presentati, non essendo questi stati riconosciuti meritevoli di approvazione. Sono pertanto queste le associazioni che hanno ricevuto contributi al di sotto di 10.000 euro: rispettivamente, 8.192 euro, 2.718 euro e 5.120 euro.

I contributi più alti sono stati invece assegnati all'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione (114.250 euro) che ha presentato ben 4 progetti approvati per un totale di 85.000 euro, all'Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria (111.000 euro), che ha anch'essa presentato 4 progetti approvati per un totale di 88.000 euro, all'Associazione nazionale partigiani d'Italia (95.500 euro) che ha presentato 4 progetti approvati per un totale di 61.000 euro, all'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra (85.000) che ha presentato 3 progetti approvati per un totale di 56.250 euro, alla Federazione italiana volontari della libertà (80.950 euro) che ha presentato 3 progetti approvati per un totale di 52.200 euro e all'Associazione nazionale per l'assistenza ai figli minorati di dipendenti ed ex dipendenti militari e civili della Difesa (67.200 euro) che ha presentato un progetto approvato per un totale di 58.000 euro.

Tutto ciò premesso, si riserva di presentare nella successiva seduta una proposta di parere.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 giugno 2023.

Audizione informale del professor Marco Infante, ricercatore presso il Diabetes Research Institute (DRI) Miller School of Medicine, dell'Università di Miami, Florida, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00075 Saccani Jotti sul programma «Soldato sicuro».

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 11.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 giugno 2023.

Audizione informale dell'Amministratore Delegato di Simmel Difesa S.p.A., Paolo Reginaldi, sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.40.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione.

Audizione di rappresentanti di Campus Party Italia, di rappresentanti di Federculture, di rappresentanti di Conferestauo e di Ilde Forgione, esperta di comunicazione culturale
(Svolgimento e conclusione) 19

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 giugno 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione.

Audizione di rappresentanti di Campus Party Italia, di rappresentanti di Federculture, di rappresentanti di Conferestauo e di Ilde Forgione, esperta di comunicazione culturale.

(Svolgimento e conclusione).

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Andrea CANCELLATO, *presidente di Federculture*, Davide STROZZI, *amministratore delegato di Campus Party Italia*, Alberto RUI, *presidente nazionale di Conferestauo*, Paolo TERRIBILI, *socio fondatore di Conferestauo*, e Ilde FORGIONE, *esperta di comunicazione culturale*, forniscono ulteriori precisazioni.

tore delegato di Campus Party Italia, Alberto RUI, *presidente nazionale di Conferestauo*, Paolo TERRIBILI, *socio fondatore di Conferestauo*, e Ilde FORGIONE, *esperta di comunicazione culturale*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Federico MOLLICONE, *presidente*, Susanna CHERCHI (M5S).

Andrea CANCELLATO, *presidente di Federculture*, Davide STROZZI, *amministratore delegato di Campus Party Italia*, Alberto RUI, *presidente nazionale di Conferestauo*, Paolo TERRIBILI, *socio fondatore di Conferestauo*, e Ilde FORGIONE, *esperta di comunicazione culturale*, forniscono ulteriori precisazioni.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	20
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	24

SEDE REFERENTE

Martedì 27 giugno 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 18.35.

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

C. 1194 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 giugno 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del sistema di ripresa a circuito chiuso.

Avverte che sono state presentate 833 proposte emendative (*vedi allegato*).

Fa presente che alcune delle proposte emendative presentate presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano stret-

tamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

Segnala che il decreto-legge in esame disciplina una serie di interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Fa presente che la Presidenza si è attenuta rigorosamente alla delimitazione delle aree interessate dai predetti eventi alluvionali che riguardano le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, a tal fine ammettendo interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dal provvedimento, pur sempre riferiti a tali aree, ed escludendo interventi riferiti ad eventi calamitosi ed emer-

genziali diversi da quelli indicati nel decreto. La Presidenza non ha inoltre ritenuto ammissibili le proposte emendative recanti disposizioni di carattere generale e pertanto relative a tutto il territorio nazionale.

Alla luce di tali criteri, sono pertanto da ritenersi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Caso 1.129, e 18.11 recante agevolazioni fiscali per gli interventi effettuati su edifici ubicati nei territori dei comuni campani interessati dai fenomeni bradisismici;

gli identici Morrone 1.181 e Mattia 1.182, che modificano la disciplina dei versamenti del contributo di solidarietà temporaneo posto a carico dei soggetti operanti nel settore dell'energia e del gas, previsto dalla legge di bilancio 2023;

Caso 1.189, Bicchielli 1.033, Graziano 18.7, Sarracino 18.19 e Zinzi 21.09, che prorogano l'operatività di alcuni interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia;

gli identici Richetti 4.10 e Vaccari 4.13, che introducono una semplificazione in tema di documentazione antimafia nei procedimenti di pagamento degli aiuti in agricoltura relativi ai territori alluvionati;

Santillo 4.07, volto a introdurre modifiche alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

gli identici Milani 5.02, Zinzi 5.03 e Mazzetti 5.04, che prorogano gli accordi quadro di lavori finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR-PNC;

gli identici Bakkali 7.48, Bonelli 7.65, Vaccari 7.17, Richetti 7.14 e Ascari 7.28, che riconosce ai lavoratori agricoli aventi determinati requisiti la possibilità di trascinare i contributi, indipendentemente dalle giornate lavorate nel 2023, ai fini dell'accesso alla NASPI e alla disoccupazione Agricola;

Castiglione 12.4, che estende le misure previste dall'articolo 12 anche alle imprese agricole colpite da eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 in Sicilia;

gli identici Morrone 12.37 e Vaccari 12.10, che estendono le misure previste a favore delle imprese agricole colpite dagli eventi alluvionali anche alle imprese localizzate in Emilia-Romagna colpite dalle eccezionali gelate verificatesi a partire dal mese di aprile 2023;

Bordonali 12.38, che integra la dotazione del fondo istituito con legge n. 234 del 2021 per l'adozione di misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*, nelle regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

gli identici Caretta 12.20 e Morrone 12.40, che recano un'ulteriore proroga della validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici, scaduti nel 2022;

gli identici Caretta 12.23 e Gadda 12.7, che prevedono, per tutte le imprese beneficiarie della cosiddetta «Nuova Sabatini», un termine di diciotto mesi, anziché dodici, per l'ultimazione degli investimenti se il contratto di finanziamento è stipulato prima del 31 dicembre 2023;

Caretta 12.16 e 12.17, che prorogano, per tutte le imprese esercenti attività agricola, agromeccanica o della pesca, i termini per la comunicazione e l'utilizzo in compensazione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti agricoli;

gli identici Caramiello 12.09, Bonelli 12.019, Cerreto 12.022 e Gadda 12.023, che dispongono a favore delle imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi a partire dal mese di aprile 2023 gli inter-

venti previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

gli identici Ascari 12.013 e Tassinari 12.017, volti a destinare risorse aggiuntive al rilancio delle zone colpite dal sisma nella regione Emilia-Romagna;

Mattia 12.014, volto ad agevolare l'esecuzione delle pratiche selvicolturali nei boschi e nelle foreste vincolati, a fini di contrasto del dissesto idrogeologico e per sostenere la ripresa delle industrie del legno;

Bicchielli 12.020, Graziano 18.5, Caso 19.02 e Zinzi 21.07, che riconoscono un indennizzo ai titolari di attività economiche danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022;

Bof 12.021, che prevede l'aggiornamento in base all'inflazione delle tariffe incentivanti riconosciute agli impianti da fonti rinnovabili a seguito di procedure d'asta;

Bonelli 14.6, che introduce un apposito regime autorizzatorio per l'allestimento di nuovi depositi archivistici e bibliotecari;

Bonelli 14.03, che introduce una disciplina di carattere ordinamentale per il contenimento del consumo di suolo, applicabile sull'intero territorio nazionale;

Torto 18.9, 18.10 e 18.02, volti a prevedere interventi urgenti di difesa del territorio dei comuni della provincia di Chieti colpiti da eccezionali episodi franosi verificatisi nel mese di maggio 2023;

Graziano 18.4, Caso 19.01, Bicchielli 20.027 e Zinzi 21.06, in quanto recano disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022;

Graziano 18.6, De Luca 18.18, Caso 19.03, Zinzi 21.08, Bicchielli 22.4, che incrementa la contabilità speciale istituita per gli interventi nei comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017;

Castiglione 19.3, che estende le disposizioni previste agli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 per i quali è stato proclamato lo stato di calamità per danni all'agricoltura con delibera n. 227 del 15 giugno 2023 della Giunta della Regione Siciliana;

Ascari 20.011, recante una delega per definire una disciplina organica dell'assicurazione degli edifici contro i danni derivanti da calamità naturali;

gli identici D'Orso 20.09, Simiani 20.015, Richetti 20.02, Tassinari 20.022 e Bonelli 20.026, volti ad incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il fondo per la morosità incolpevole;

Ilaria Fontana 20.012, volto ad introdurre disposizioni per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo;

Ubaldo Pagano 20.08, volto a trasferire alle regioni le risorse ancora non ripartite relative al ciclo di programmazione 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Trancassini 20.028, volto a prevedere misure per gli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dei comuni di Itri, Campodimele, Lenola, Castelnuovo Parano e Vicalvi, nei giorni del 3 e 4 novembre 2021;

Frassini 21.2, volto a introdurre una disciplina particolare per le Sale LAN ed e-sports rispetto alla vigente normativa prevista per le sale autorizzate per la pratica del gioco;

Giagoni 21.01, che reca norme per finanziare interventi urgenti per i territori

della Sardegna interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 maggio 2023;

Andreuzza 21.02, che istituisce un Fondo volto alla rimozione e smaltimento di rifiuti depositati abusivamente in aree a rischio alluvione o di dissesto idrogeologico;

Andreuzza 21.03, che autorizza la spesa per la realizzazione dello sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta;

Pierro 21.04, che proroga l'entrata in vigore della disciplina del codice degli appalti relativa alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;

Zinzi 21.05, che reca norme in materia di stabilizzazione del personale dell'Au-

torità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

Bof 22.2, che modifica la modalità di determinazione del contributo straordinario di solidarietà istituito dalla legge di bilancio per il 2023;

Mattia 22.1, recante norme concernenti le risorse derivanti dalla valorizzazione e alienazione degli immobili gestiti dalla Società di Gestione del Risparmio.

Propone pertanto di stabilire il termine delle ore 11 della giornata di domani per la presentazione di eventuali ricorsi, il cui esito sarà comunicato nella seduta già convocata per domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.50.

ALLEGATO

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, ricompresi nei territori indicati nell'allegato 1. Salvo quanto diversamente indicato da ciascuna disposizione, le disposizioni si applicano limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.

* **01.01.** Rachele Silvestri.

* **01.02.** Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.

* **01.03.** Bonelli, Zanella.

* **01.04.** Gnassi.

* **01.05.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **01.06.** Manes, Steger.

* **01.07.** Ruffino.

Al comma 1, dopo la parola: residenza aggiungere le seguenti: il domicilio.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché i termini per i versamenti dovuti in ragione degli avvisi bonari emessi prima del 1° maggio 2023.

**** 1.1.** Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

**** 1.2.** Morrone, Montemagni, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

**** 1.3.** Richetti, Ruffino.

Al comma 1, dopo la parola: residenza aggiungere le seguenti: , il domicilio.

* **1.4.** Tassinari, Sacconi Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

* **1.5.** Bonelli, Zanella.

* **1.6.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo le parole: o la sede operativa aggiungere le seguenti: o le unità locali.

**** 1.7.** Ruffino.

**** 1.8.** Peluffo.

Al comma 1, sostituire le parole: nei territori indicati con le seguenti: in tutto il territorio dei comuni indicati.

Conseguentemente, al comma 1, allegato 1, sopprimere la colonna « Circoscrizione territoriale ».

1.9. Vaccari.

Al comma 1, sostituire le parole: nei territori con le seguenti: nei comuni.

*** 1.10. Gadda, Ruffino.**

*** 1.11. Caretta, Ciaburro, Cerreto.**

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché ai soggetti che, alla medesima data, risultavano proprietari ovvero titolari di diritti reali di godimento di beni immobili ricompresi nei territori indicati nel predetto allegato 1.

1.12. Colombo, Buonguerrieri, Mattia, Cerreto.

Al comma 1, allegato 1, alla voce: FE – ARGENTA sopprimere le parole: e Lavezola.

1.13. Bakkali.

Al comma 1, allegato 1, alla voce: FE – ARGENTA sostituire le parole: Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezola con le seguenti: – Tutto il territorio comunale.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, allegato 1:

a) alla voce: BO – BOLOGNA sostituire le parole: Limitatamente alla frazione di Paleotto con le seguenti: – Tutto il territorio comunale;

b) dopo la voce BO – VALSASSMOGIA aggiungere le seguenti:

BO – ALTO RENO TERME – Tutto il territorio comunale

BO – ANZOLA DELL'EMILIA – Tutto il territorio comunale

BO – ARGELATO – Tutto il territorio comunale

BO – BARICELLA – Tutto il territorio comunale

BO – BENTIVOGLIO – Tutto il territorio comunale

BO – CALDERARA DI RENO – Tutto il territorio comunale

BO – CAMUGNANO – Tutto il territorio comunale

BO – CASALECCHIO DI RENO – Tutto il territorio comunale

BO – CASTEL D'AIANO – Tutto il territorio comunale

BO – CASTEL DI CASIO – Tutto il territorio comunale

BO – CASTELLO D'ARGILE – Tutto il territorio comunale

BO – CASTIGLIONE DEI PEPOLI – Tutto il territorio comunale

BO – CREVALCORE – Tutto il territorio comunale

BO – GAGGIO MONTANO – Tutto il territorio comunale

BO – GALLIERA – Tutto il territorio comunale

BO – GRANAGLIONE – Tutto il territorio comunale

BO – GRANAROLO DELL'EMILIA – Tutto il territorio comunale

BO – GRIZZANA MORANDI – Tutto il territorio comunale

BO – LIZZANO IN BELVEDERE – Tutto il territorio comunale

BO – MALALBERGO – Tutto il territorio comunale

BO – MARZABOTTO – Tutto il territorio comunale

BO – MINERBIO – Tutto il territorio comunale

BO – PIEVE DI CENTO – Tutto il territorio comunale

BO – PORRETTA TERME – Tutto il territorio comunale

BO – SALA BOLOGNESE – Tutto il territorio comunale

BO – SAN GIORGIO DI PIANO – Tutto il territorio comunale

BO – SAN GIOVANNI IN PERSICETO – Tutto il territorio comunale

BO – SAN PIETRO IN CASALE – Tutto il territorio comunale

BO – SANT’AGATA BOLOGNESE – Tutto il territorio comunale

BO – VERGATO – Tutto il territorio comunale

BO – ZOLA PREDOSA – Tutto il territorio comunale

FE – BONDENO – Tutto il territorio comunale

FE – CENTO – Tutto il territorio comunale

FE – CODIGORO – Tutto il territorio comunale

FE – COMACCHIO – Tutto il territorio comunale

FE – COPPARO – Tutto il territorio comunale

FE – FERRARA – Tutto il territorio comunale

FE – FISCAGLIA – Tutto il territorio comunale

FE – GORO – Tutto il territorio comunale

FE – JOLANDA DI SAVOIA – Tutto il territorio comunale

FE – LAGOSANTO – Tutto il territorio comunale

FE – MASI TORELLO – Tutto il territorio comunale

FE – MESOLA – Tutto il territorio comunale

FE – OSTELLATO – Tutto il territorio comunale

FE – POGGIORENETICO – Tutto il territorio comunale

FE – PORTOMAGGIORE – Tutto il territorio comunale

FE – RIVA DEL PO – Tutto il territorio comunale

FE – TERRE DEL RENO – Tutto il territorio comunale

FE – TRESIGNANA – Tutto il territorio comunale

FE – VIGARANO MAINARDA – Tutto il territorio comunale

FE – VOGHIERA – Tutto il territorio comunale

MO – BASTIGLIA – Tutto il territorio comunale

MO – BOMPORTO – Tutto il territorio comunale

MO – CAMPOGALLIANO – Tutto il territorio comunale

MO – CAMPOSANTO – Tutto il territorio comunale

MO – CARPI – Tutto il territorio comunale

MO – CASTELFRANCO EMILIA – Tutto il territorio comunale

MO – CASTELNUOVO RANGONE – Tutto il territorio comunale

MO – CASTELVETRO DI MODENA – Tutto il territorio comunale

MO – CAVEZZO – Tutto il territorio comunale

MO – CONCORDIA sul SECCHIA – Tutto il territorio comunale

MO – FANANO – Tutto il territorio comunale

MO – FINALE EMILIA – Tutto il territorio comunale

MO – FIORANO MODENESE – Tutto il territorio comunale

MO – FIUMALBO – Tutto il territorio comunale

MO – FORMIGINE – Tutto il territorio comunale

MO – FRASSINORO – Tutto il territorio comunale

MO – GUIGLIA – Tutto il territorio comunale

MO – LAMA MOCOGNO – Tutto il territorio comunale

MO – MARANELLO – Tutto il territorio comunale

MO – MARANO SUL PANARO – Tutto il territorio comunale

MO – MEDOLLA – Tutto il territorio comunale

MO – MIRANDOLA – Tutto il territorio comunale

MO – MODENA – Tutto il territorio comunale

MO – MONTECRETO – Tutto il territorio comunale

MO – MONTEFIORINO – Tutto il territorio comunale

MO – MONTESE – Tutto il territorio comunale

MO – NONANTOLA – Tutto il territorio comunale

MO – NOVI DI MODENA – Tutto il territorio comunale

MO – PALAGANO – Tutto il territorio comunale

MO – PAVULLO NEL FRIGNANO – Tutto il territorio comunale

MO – PIEVEPELAGO – Tutto il territorio comunale

MO – POLINAGO – Tutto il territorio comunale

MO – RAVARINO – Tutto il territorio comunale

MO – RIOLUNATO – Tutto il territorio comunale

MO – SAN CESARIO SUL PANARO – Tutto il territorio comunale

MO – SAN FELICE – Tutto il territorio comunale

MO – SAN POSSIDONIO – Tutto il territorio comunale

MO – SAN PROSPERO – Tutto il territorio comunale

MO – SASSUOLO – Tutto il territorio comunale

MO – SAVIGNANO SUL PANARO – Tutto il territorio comunale

MO – SERRAMAZZONI – Tutto il territorio comunale

MO – SESTOLA – Tutto il territorio comunale

MO – SOLIERA – Tutto il territorio comunale

MO – SPILAMBERTO – Tutto il territorio comunale

MO – VIGNOLA – Tutto il territorio comunale

MO – ZOCCA – Tutto il territorio comunale

MO – PRIGNANO SUL SECCHIA – Tutto il territorio comunale

RN – BELLARIA IGEA MARINA – Tutto il territorio comunale

RN – CATTOLICA – Tutto il territorio comunale

RN – CORIANO – Tutto il territorio comunale

RN – GEMMANO – Tutto il territorio comunale

RN – MAIOLO – Tutto il territorio comunale

RN – MISANO ADRIATICO – Tutto il territorio comunale

RN – MONDAINO – Tutto il territorio comunale

RN – MONTE FIORE CONCA – Tutto il territorio comunale

RN – MONTECOPIOLO – Tutto il territorio comunale

RN – MONTEGRIDOLFO – Tutto il territorio comunale

RN – MORCIANO – Tutto il territorio comunale

RN – PENNABILLI – Tutto il territorio comunale

RN – POGGIO TORRIANA – Tutto il territorio comunale

RN – RICCIONE – Tutto il territorio comunale

RN – RIMINI – Tutto il territorio comunale

RN – SALUDECIO – Tutto il territorio comunale

RN – SAN CLEMENTE – Tutto il territorio comunale

RN – SAN GIOVANNI IN MARI-
GNANO – Tutto il territorio comunale

RN – SANT'ARCANGELO DI RO-
MAGNA – Tutto il territorio comunale

RN – SASSOFELTRIO – Tutto il territorio comunale

RN – TALAMELLO – Tutto il territorio comunale

RN – VERUCCHIO – Tutto il territorio comunale

RE – ALBINEA – Tutto il territorio comunale

RE – BAGNOLO IN PIANO – Tutto il territorio comunale

RE – BAISO – Tutto il territorio comunale

RE – BIBBIANO – Tutto il territorio comunale

RE – BORETTO – Tutto il territorio comunale

RE – BRESCELLO – Tutto il territorio comunale

RE – BUSANA – Tutto il territorio comunale

RE – CADELBOSCO DI SOPRA – Tutto il territorio comunale

RE – CANOSSA – Tutto il territorio comunale

RE – CARPINETI – Tutto il territorio comunale

RE – CASALGRANDE – Tutto il territorio comunale

RE – CASINA – Tutto il territorio comunale

RE – CASTELLARANO – Tutto il territorio comunale

RE – CASTELNOVO DI SOTTO – Tutto il territorio comunale

RE – CASTELNOVO NÈ MONTI – Tutto il territorio comunale

RE – CAVRIAGO – Tutto il territorio comunale

RE – COLLAGNA – Tutto il territorio comunale

RE – CORREGGIO – Tutto il territorio comunale

RE – FABBRICO – Tutto il territorio comunale

RE – GATTATICO – Tutto il territorio comunale

RE – GUALTIERI – Tutto il territorio comunale

RE – GUASTALLA – Tutto il territorio comunale

RE – LIGONCHIO – Tutto il territorio comunale

RE – MONTECCHIO EMILIA – Tutto il territorio comunale

RE – NOVELLARA – Tutto il territorio comunale

RE – POVIGLIO – Tutto il territorio comunale

RE – QUATTRO CASTELLA – Tutto il territorio comunale

RE – RAMISETO – Tutto il territorio comunale

RE – REGGIO EMILIA – Tutto il territorio comunale

RE – REGGIOLO – Tutto il territorio comunale

RE – RIO SALICETO – Tutto il territorio comunale

RE – ROLO – Tutto il territorio comunale

RE – RUBIERA – Tutto il territorio comunale

RE – SAN MARTINO IN RIO – Tutto il territorio comunale

RE – SAN POLO D'ENZA – Tutto il territorio comunale

RE – SANT'ILARIO D'ENZA – Tutto il territorio comunale

RE – SCANDIANO – Tutto il territorio comunale

RE – TOANO – Tutto il territorio comunale

RE – VENTASSO – Tutto il territorio comunale

RE – VETTO – Tutto il territorio comunale

RE – VEZZANO SUL CROSTOLO – Tutto il territorio comunale

RE – VIANO – Tutto il territorio comunale

RE – VILLA MINOZZO – Tutto il territorio comunale

* **1.14.** Cerreto, Mattia, Buonguerrieri, Colombo.

* **1.15.** Ascari, Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, allegato 1, alla voce: BO – BOLOGNA sostituire le parole: Limitatamente alla frazione di Paleotto con le seguenti: – Tutto il territorio comunale.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, allegato 1:

a) *alla voce: BO – BUDRIO sostituire le parole: Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso con le seguenti: – Tutto il territorio comunale;*

b) *alla voce BO – CASTEL GUELFO DI BOLOGNA sostituire le parole: Limita-*

tamente alla località di capoluogo ovest con le seguenti: – Tutto il territorio comunale;

c) *alla voce: BO – CASTENASO sostituire le parole: Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile con le seguenti: – Tutto il territorio comunale;*

d) *alla voce: BO – DOZZA sostituire le parole: Limitatamente al capoluogo con le seguenti: – Tutto il territorio comunale;*

e) *alla voce: BO – MONTE SAN PIETRO sostituire le parole: Limitatamente alle frazioni di Monte san Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola con le seguenti: – Tutto il territorio comunale;*

f) *alla voce: BO – OZZANO DELL'EMILIA sostituire le parole: Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale con le seguenti: – Tutto il territorio comunale;*

g) *alla voce: BO – PIANORO sostituire le parole: Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano con le seguenti: – Tutto il territorio comunale;*

h) *alla voce: BO – SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO sostituire le parole: Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle con le seguenti: – Tutto il territorio comunale;*

i) *alla voce: BO – SAN LAZZARO DI SAVENA sostituire le parole: Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna con le seguenti: – Tutto il territorio comunale;*

l) *alla voce: BO – SASSO MARCONI sostituire le parole: Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano con le seguenti: – Tutto il territorio comunale;*

m) *dopo la voce: BO – VALSAMOGGIA aggiungere le seguenti:*

BO – Baricella – Tutto il territorio comunale

BO – Bentivoglio – Tutto il territorio comunale

BO – Camugnano – Tutto il territorio comunale

BO – Casalecchio – Tutto il territorio comunale

BO – Castel di Casio – Tutto il territorio comunale

BO – Granarolo Emilia – Tutto il territorio comunale

BO – Malalbergo – Tutto il territorio comunale

BO – Marzabotto – Tutto il territorio comunale

BO – Minerbio – Tutto il territorio comunale

**** 1.16.** Manes, Steger.

**** 1.17.** Ruffino.

**** 1.18.** Gnassi.

**** 1.19.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

**** 1.20.** Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.

**** 1.21.** Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.

**** 1.22.** Bonelli, Zanella.

Al comma 1, allegato 1, dopo la riga: BO – VALSAMOGGIA – Tutto il territorio comunale aggiungere le seguenti:

BO – ALTO RENO TERME – Tutto il territorio comunale

BO – ANZOLA DELL'EMILIA – Tutto il territorio comunale

BO – ARGELATO – Tutto il territorio comunale

BO – BARICELLA – Tutto il territorio comunale

BO – BENTIVOGLIO – Tutto il territorio comunale

BO – BOLOGNA – Tutto il territorio comunale

BO – BORGO TOSSIGNANO – Tutto il territorio comunale

BO – CALDERARA DI RENO – Tutto il territorio comunale

BO – CAMUGNANO – Tutto il territorio comunale

BO – CASALECCHIO DI RENO – Tutto il territorio comunale

BO – CASTEL D'AIANO – Tutto il territorio comunale

BO – CASTEL DI CASIO – Tutto il territorio comunale

BO – CASTELLO D'ARGILE – Tutto il territorio comunale

BO – CASTIGLIONE DEI PEPOLI – Tutto il territorio comunale

BO – CREVALCORE – Tutto il territorio comunale

BO – GAGGIO MONTANO – Tutto il territorio comunale

BO – GALLIERA – Tutto il territorio comunale

BO – GRANAGLIONE – Tutto il territorio comunale

BO – GRANAROLO DELL'EMILIA – Tutto il territorio comunale

BO – GRIZZANA MORANDI – Tutto il territorio comunale

BO – LIZZANO IN BELVEDERE – Tutto il territorio comunale

BO – MALALBERGO – Tutto il territorio comunale

BO – MARZABOTTO – Tutto il territorio comunale

BO – MINERBIO – Tutto il territorio comunale

BO – PIEVE DI CENTO – Tutto il territorio comunale

BO – PORRETTA TERME – Tutto il territorio comunale

BO – SALA BOLOGNESE – Tutto il territorio comunale

BO – SAN GIORGIO DI PIANO – Tutto il territorio comunale

BO – SAN GIOVANNI IN PERSI-
CETO – Tutto il territorio comunale

BO – SAN PIETRO IN CASALE –
Tutto il territorio comunale

BO – SANT'AGATA BOLOGNESE –
Tutto il territorio comunale

BO – VERGATO – Tutto il territorio
comunale

BO – ZOLA PREDOSA – Tutto il
territorio comunale

FE – ARGENTA – Tutto il territorio
comunale

FE – BONDENO – Tutto il territorio
comunale

FE – CENTO – Tutto il territorio
comunale

FE – CODIGORO – Tutto il territorio
comunale

FE – COMACCHIO – Tutto il territo-
rio comunale

FE – COPPARO – Tutto il territorio
comunale

FE – FERRARA – Tutto il territorio
comunale

FE – FISCAGLIA – Tutto il territorio
comunale

FE – GORO – Tutto il territorio co-
munale

FE – JOLANDA DI SAVOIA – Tutto il
territorio comunale

FE – LAGOSANTO – Tutto il territo-
rio comunale

FE – MASI TORELLO – Tutto il ter-
ritorio comunale

FE – MESOLA – Tutto il territorio
comunale

FE – OSTELLATO – Tutto il territo-
rio comunale

FE – POGGIORENATICO – Tutto il
territorio comunale

FE – PORTOMAGGIORE – Tutto il
territorio comunale

FE – RIVA DEL PO – Tutto il terri-
torio comunale

FE – TERRE DEL RENO – Tutto il
territorio comunale

FE – TRESIGNANA – Tutto il terri-
torio comunale

FE – VIGARANO MAINARDA – Tutto
il territorio comunale

FE – VOGHIERA – Tutto il territorio
comunale

MO – BASTIGLIA – Tutto il territorio
comunale

MO – BOMPORTO – Tutto il territo-
rio comunale

MO – CAMPOGALLIANO – Tutto il
territorio comunale

MO – CAMPOSANTO – Tutto il ter-
ritorio comunale

MO – CARPI – Tutto il territorio
comunale

MO – CASTELFRANCO EMILIA –
Tutto il territorio comunale

MO – CASTELNUOVO RANGONE –
Tutto il territorio comunale

MO – CASTELVETRO DI MODENA –
Tutto il territorio comunale

MO – CAVEZZO – Tutto il territorio
comunale

MO – CONCORDIA SUL SECCHIA –
Tutto il territorio comunale

MO – FANANO – Tutto il territorio
comunale

MO – FINALE EMILIA – Tutto il
territorio comunale

MO – FIORANO MODENESE – Tutto
il territorio comunale

MO – FIUMALBO – Tutto il territorio
comunale

MO – FORMIGINE – Tutto il terri-
torio comunale

MO – FRASSINORO – Tutto il terri-
torio comunale

MO – GUIGLIA – Tutto il territorio comunale

MO – LAMA MOCOGNO – Tutto il territorio comunale

MO – MARANELLO – Tutto il territorio comunale

MO – MARANO SUL PANARO – Tutto il territorio comunale

MO – MEDOLLA – Tutto il territorio comunale

MO – MIRANDOLA – Tutto il territorio comunale

MO – MODENA – Tutto il territorio comunale

MO – MONTECRETO – Tutto il territorio comunale

MO – MONTEFIORINO – Tutto il territorio comunale

MO – MONTESE – Tutto il territorio comunale

MO – NONANTOLA – Tutto il territorio comunale

MO – NOVI DI MODENA – Tutto il territorio comunale

MO – PALAGANO – Tutto il territorio comunale

MO – PAVULLO NEL FRIGNANO – Tutto il territorio comunale

MO – PIEVEPELAGO – Tutto il territorio comunale

MO – POLINAGO – Tutto il territorio comunale

MO – RAVARINO – Tutto il territorio comunale

MO – RIOLUNATO – Tutto il territorio comunale

MO – SAN CESARIO SUL PANARO – Tutto il territorio comunale

MO – SAN FELICE – Tutto il territorio comunale

MO – SAN POSSIDONIO – Tutto il territorio comunale

MO – SAN PROSPERO – Tutto il territorio comunale

MO – SASSUOLO – Tutto il territorio comunale

MO – SAVIGNANO SUL PANARO – Tutto il territorio comunale

MO – SERRAMAZZONI – Tutto il territorio comunale

MO – SESTOLA – Tutto il territorio comunale

MO – SOLIERA – Tutto il territorio comunale

MO – SPILAMBERTO – Tutto il territorio comunale

MO – VIGNOLA – Tutto il territorio comunale

MO – ZOCCA – Tutto il territorio comunale

MO – PRIGNANO SUL SECCHIA – Tutto il territorio comunale

RN – BELLARIA IGEA MARINA – Tutto il territorio comunale

RN – CATTOLICA – Tutto il territorio comunale

RN – CORIANO – Tutto il territorio comunale

RN – GEMMANO – Tutto il territorio comunale

RN – MAIOLO – Tutto il territorio comunale

RN – MISANO ADRIATICO – Tutto il territorio comunale

RN – MONDAINO – Tutto il territorio comunale

RN – MONTE FIORE CONCA – Tutto il territorio comunale

RN – MONTECOPIOLO – Tutto il territorio comunale

RN – MONTEGRIDOLFO – Tutto il territorio comunale

RN – MORCIANO – Tutto il territorio comunale

RN – PENNABILLI – Tutto il territorio comunale

RN – POGGIO TORRIANA – Tutto il territorio comunale

RN – RICCIONE – Tutto il territorio comunale

RN – RIMINI – Tutto il territorio comunale

RN – SALUDECIO – Tutto il territorio comunale

RN – SAN CLEMENTE – Tutto il territorio comunale

RN – SAN GIOVANNI IN MARI-
GNANO – Tutto il territorio comunale

RN – SANT'ARCANGELO DI ROMA-
GNA – Tutto il territorio comunale

RN – SASSOFELTRIO – Tutto il ter-
ritorio comunale

RN – TALAMELLO – Tutto il terri-
torio comunale

RN – VERUCCHIO – Tutto il territo-
rio comunale

RE – ALBINEA – Tutto il territorio
comunale

RE – BAGNOLO IN PIANO – Tutto il
territorio comunale

RE – BAISO – Tutto il territorio
comunale

RE – BIBBIANO – Tutto il territorio
comunale

RE – BORETTO – Tutto il territorio
comunale

RE – BRESCELLO – Tutto il territo-
rio comunale

RE – BUSANA – Tutto il territorio
comunale

RE – CADELBOSCO DI SOPRA –
Tutto il territorio comunale

RE – CANOSSA – Tutto il territorio
comunale

RE – CARPINETI – Tutto il territorio
comunale

RE – CASALGRANDE – Tutto il ter-
ritorio comunale

RE – CASINA – Tutto il territorio
comunale

RE – CASTELLARANO – Tutto il
territorio comunale

RE – CASTELNOVO DI SOTTO –
Tutto il territorio comunale

RE – CASTELNOVO NÈ MONTI –
Tutto il territorio comunale

RE – CAVRIAGO – Tutto il territorio
comunale

RE – COLLAGNA – Tutto il territorio
comunale

RE – CORREGGIO – Tutto il terri-
torio comunale

RE – FABBRICO – Tutto il territorio
comunale

RE – GATTATICO – Tutto il territorio
comunale

RE – GUALTIERI – Tutto il territorio
comunale

RE – GUASTALLA – Tutto il territo-
rio comunale

RE – LIGONCHIO – Tutto il territo-
rio comunale

RE – MONTECCHIO EMILIA – Tutto
il territorio comunale

RE – NOVELLARA – Tutto il terri-
torio comunale

RE – POVIGLIO – Tutto il territorio
comunale

RE – QUATTRO CASTELLA – Tutto
il territorio comunale

RE – RAMISETO – Tutto il territorio
comunale

RE – REGGIO EMILIA – Tutto il
territorio comunale

RE – REGGIOLO – Tutto il territorio
comunale

RE – RIO SALICETO – Tutto il ter-
ritorio comunale

RE – ROLO – Tutto il territorio comunale

RE – RUBIERA – Tutto il territorio comunale

RE – SAN MARTINO IN RIO – Tutto il territorio comunale

RE – SAN POLO D'ENZA – Tutto il territorio comunale

RE – SANT'ILARIO D'ENZA – Tutto il territorio comunale

RE – SCANDIANO – Tutto il territorio comunale

RE – TOANO – Tutto il territorio comunale

RE – VENTASSO – Tutto il territorio comunale

RE – VETTO – Tutto il territorio comunale

RE – VEZZANO SUL CROSTOLO – Tutto il territorio comunale

RE – VIANO – Tutto il territorio comunale

RE – VILLA MINOZZO – Tutto il territorio comunale

1.23. Gadda, Ruffino.

Al comma 1, allegato 1, dopo la voce: RN – SAN LEO – Tutto il territorio comunale aggiungere la seguente: RN – Bellaria Igea Marina – Tutto il territorio comunale.

1.24. Tassinari, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

Al comma 1, allegato 1, dopo la voce: RN, SAN LEO, – Tutto il territorio comunale aggiungere la seguente: RN, TALAMELLO, – Tutto il territorio comunale.

1.25. Morrone, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Latini.

Al comma 1, allegato 1, dopo la voce: PU – URBINO aggiungere le seguenti:

AN – CERRETO D'ESI – Tutto il territorio comunale

AN – GENGA – Tutto il territorio comunale

AN – JESI – Tutto il territorio comunale

AN – MONTECAROTTO – Tutto il territorio comunale

AN – SAN PAOLO DI JESI – Tutto il territorio comunale

AN – SANTA MARIA NUOVA – Tutto il territorio comunale

AN – SASSOFERRATO – Tutto il territorio comunale

AN – SENIGALLIA – Tutto il territorio comunale

AN – SERRA DÈ CONTI – Tutto il territorio comunale

AN – SERRA SAN QUIRICO – Tutto il territorio comunale

AP – CARASSAI – Tutto il territorio comunale

AP – CASTIGNANO – Tutto il territorio comunale

AP – CASTORANO – Tutto il territorio comunale

AP – COMUNANZA – Tutto il territorio comunale

AP – COSSIGNANO – Tutto il territorio comunale

AP – CUPRA MARITTIMA – Tutto il territorio comunale

AP – GROTTAMMARE – Tutto il territorio comunale

AP – MONTEGALLO – Tutto il territorio comunale

AP – MONTEMONACO – Tutto il territorio comunale

AP – MONTEPRANDONE – Tutto il territorio comunale

AP – OFFIDA – Tutto il territorio comunale

AP – RIPATRANSONE – Tutto il territorio comunale

AP – ROTELLA – Tutto il territorio comunale

FM – AMANDOLA – Tutto il territorio comunale

FM – FERMO – Tutto il territorio comunale

FM – FRANCAVILLA D'ETE – Tutto il territorio comunale

FM – GROTTAZZOLINA – Tutto il territorio comunale

FM – MASSA FERMANA – Tutto il territorio comunale

FM – MONSAMPIETRO MORICO – Tutto il territorio comunale

FM – MONTAPPONE – Tutto il territorio comunale

FM – MONTE GIBERTO – Tutto il territorio comunale

FM – MONTEGIORGIO – Tutto il territorio comunale

FM – MONTEGRANARO – Tutto il territorio comunale

FM – MONTELPARO – Tutto il territorio comunale

FM – MONTE RINALDO – Tutto il territorio comunale

FM – MONTERUBBIANO – Tutto il territorio comunale

FM – MONTE URANO – Tutto il territorio comunale

FM – MONTE VIDON COMBATTE – Tutto il territorio comunale

FM – MONTE VIDON CORRADO – Tutto il territorio comunale

FM – MONTOTTONE – Tutto il territorio comunale

FM – MORESCO – Tutto il territorio comunale

FM – PETRITOLI – Tutto il territorio comunale

FM – PONZANO DI FERMO – Tutto il territorio comunale

FM – SANTA VITTORIA IN MATE-NATO – Tutto il territorio comunale

FM – SMERILLO – Tutto il territorio comunale

MC – APIRO – Tutto il territorio comunale

MC – BELFORTE DEL CHIANTI – Tutto il territorio comunale

MC – CESSAPALOMBO – Tutto il territorio comunale

MC – CINGOLI – Tutto il territorio comunale

MC – GUALDO – Tutto il territorio comunale

MC – MATELICA – Tutto il territorio comunale

MC – MOGLIANO – Tutto il territorio comunale

MC – MONTEFANO – Tutto il territorio comunale

MC – MONTE SAN GIUSTO – Tutto il territorio comunale

MC – MONTE SAN MARTINO – Tutto il territorio comunale

MC – PENNA SAN GIOVANNI – Tutto il territorio comunale

MC – PETRIOLO – Tutto il territorio comunale

MC – PIEVE TORINA – Tutto il territorio comunale

MC – RIPE SAN GINESIO – Tutto il territorio comunale

MC – SAN GINESIO – Tutto il territorio comunale

MC – SAN SEVERINO MARCHE – Tutto il territorio comunale

MC – SANT'ANGELO IN PONTANO – Tutto il territorio comunale

MC – SERRAPETRONA – Tutto il territorio comunale

MC – TREIA – Tutto il territorio comunale

PU – BELFORTE ALL'ISAURO – Tutto il territorio comunale

PU – CANTIANO – Tutto il territorio comunale

PU – CARTOCETO – Tutto il territorio comunale

PU – COLLI AL METAURO – Tutto il territorio comunale

PU – FERMIGNANO – Tutto il territorio comunale

PU – FRONTONE – Tutto il territorio comunale

PU – GRADARA – Tutto il territorio comunale

PU – ISOLA DEL PIANO – Tutto il territorio comunale

PU – LUNANO – Tutto il territorio comunale

PU – MACERATA FELTRIA – Tutto il territorio comunale

PU – MERCATINO CONCA – Tutto il territorio comunale

PU – MONDOLFO – Tutto il territorio comunale

PU – MONTECALVO IN FOGLIA – Tutto il territorio comunale

PU – PETRIANO – Tutto il territorio comunale

PU – PIETRARUBBIA – Tutto il territorio comunale

PU – SAN COSTANZO – Tutto il territorio comunale

PU – SAN LORENZO IN CAMPO – Tutto il territorio comunale

PU – SANT'ANGELO IN VADO – Tutto il territorio comunale

PU – SERRA SANT'ABBONDIO – Tutto il territorio comunale

PU – TAVOLETO – Tutto il territorio comunale

PU – URBANIA – Tutto il territorio comunale

PU – VALLEFOGLIA – Tutto il territorio comunale

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'integrazione dei comuni di cui all'allegato 1 si provvede a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

1.26. Baldelli.

Al comma 1, allegato 1, dopo la voce: PU – URBINO aggiungere le seguenti:

AN – SENIGALLIA – Tutto il territorio comunale

AN – SERRA SAN QUIRICO – Tutto il territorio comunale

AP – MONTEGALLO – Tutto il territorio comunale

AP – RIPATRANSONE – Tutto il territorio comunale

AP – ROTELLA – Tutto il territorio comunale

FM – MONTEGIORGIO – Tutto il territorio comunale

FM – PETRITOLI – Tutto il territorio comunale

FM – PONZANO DI FERMO – Tutto il territorio comunale

MC – BELFORTE DEL CHIANTI – Tutto il territorio comunale

MC – CINGOLI – Tutto il territorio comunale

MC – MOGLIANO – Tutto il territorio comunale

MC – SAN GINESIO – Tutto il territorio comunale

PU – MACERATA FELTRIA – Tutto il territorio comunale

PU – MERCATINO CONCA – Tutto il territorio comunale

PU – SANT'ANGELO IN VADO – Tutto il territorio comunale

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'integrazione dei comuni si provvede a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

1.27. Baldelli.

Al comma 1, allegato 1, aggiungere, in fine, la seguente voce: FI, SAN GODENZO, – Tutto il territorio comunale.

* **1.28.** Montemagni, Barabotti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

* **1.29.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel periodo di sospensione di cui al presente articolo i sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta dei dipendenti residenti nei comuni di cui all'allegato 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi effettuate mediante ritenute alla fonte si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate e non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

1.30. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni del presente decreto che prevedono proroghe di termini o di procedimenti amministrativi, misure di

sostegno o altri benefici comunque denominati in favore dei comuni elencati nell'allegato 1 si applicano anche alle città metropolitane, alle province e alle unioni di comuni di cui tali comuni fanno parte.

1.31. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni del presente decreto che prevedono proroghe di termini o di procedimenti amministrativi, misure di sostegno o altri benefici comunque denominati in favore dei comuni elencati nell'allegato 1 si applicano anche alla città metropolitana di Bologna, alle province e alle unioni di comuni di cui tali comuni fanno parte.

1.32. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentite preliminarmente le regioni interessate, dispone con proprio provvedimento nuovi sopralluoghi presso i territori colpiti dagli eventi alluvionali, al fine di integrare l'elenco dei comuni di cui all'Allegato 1, sulla base di una più compiuta valutazione dei danni rilevati.

1.33. Curti, Manzi, Simiani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sono sospesi aggiungere le seguenti: i versamenti ai fondi pensione integrativi e.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 agosto 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

* **1.34.** Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.

* **1.35.** Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

* **1.36.** Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

Conseguentemente:

a) *al comma 6 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 agosto 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023;*

b) *al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 con le seguenti: in tre rate mensili consecutive di pari importo entro il 30 giugno 2024;*

c) *al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 31 agosto 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023;*

d) *al comma 13 sostituire le parole da: 12,96 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 25,92 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 83,96 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 41,98 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e quanto ai restanti 41,98 milioni di euro ai sensi dell'articolo 22 del presente decreto.*

** **1.37.** Manes, Steger.

** **1.38.** Gadda, Ruffino, Benzoni.

** **1.39.** Cerreto, Mattia, Buonguerrieri, Colombo.

** **1.40.** Fenu, Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Alifano, Lovéchio, Raffa.

Al comma 2 sostituire le parole: 31 agosto 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 2, primo periodo, dopo le parole: sono sospesi aggiungere le seguenti: i versamenti ai fondi pensione integrativi e i;*

b) *al comma 6 sostituire le parole: 31 agosto 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.*

1.41. Dondi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 agosto 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 2 sopprimere le parole: agli adempimenti e;*

b) *al comma 6, primo periodo, dopo le parole: tributari aggiungere le seguenti: e di quelli in materia di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;*

c) *al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 20 novembre 2023, con le seguenti: 29 febbraio 2024 ovvero in dodici rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata il 29 febbraio 2024; sull'importo delle rate successive alla prima non sono dovuti gli interessi legali.*

* **1.42.** Peluffo.

* **1.44.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

* **1.45.** Ruffino, Benzoni, Gadda.

* **1.46.** Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, dopo le parole: sono

sospesi aggiungere le seguenti: i versamenti ai fondi pensione integrativi e.

**** 1.47.** Richetti, Ruffino.

**** 1.48.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 2 sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 31 agosto 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 31 agosto 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

1.49. Bonelli, Zanella.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 agosto 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 20 novembre 2023 con le seguenti: 29 febbraio 2024 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 29 febbraio 2024.

1.50. Peluffo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 agosto 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: 20 novembre 2023 con le seguenti: 29 febbraio 2024, ovvero in dodici rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata il 29 febbraio 2024. Sull'importo delle rate successive alla prima non sono dovuti gli interessi legali.

1.51. Morrone, Montemagni, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 agosto 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

1.52. Caretta, Ciaburro, Cerreto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché i termini per i versamenti dovuti in ragione degli avvisi bonari emessi prima del 1° maggio 2023.

1.53. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 3, sostituire le parole: e 24 con le seguenti: , 24, 25 e 25-bis.

*** 1.54.** Ruffino.

*** 1.55.** Peluffo.

*** 1.56.** L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2023 i termini di prescrizione e decadenza connessi all'erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, previsti dalla normativa statale e regionale, di competenza della regione e degli Enti locali; fino al 31 agosto 2023 la regione e degli enti locali non procedono alle richieste di pagamento relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di propria competenza.

Conseguentemente:

a) *al comma 7, dopo le parole: unica soluzione aggiungere le seguenti: o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata;*

b) *al comma 12 dopo le parole: dei termini di pagamento delle fatture emesse, aggiungere le seguenti: e delle modalità di rateizzazione;*

c) *dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Nel periodo di sospensione di cui al presente articolo, gli enti locali di cui all'allegato 1 non applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso

articolo 48-*bis*, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-*bis* del medesimo decreto, restano prive di qualunque effetto e gli enti locali di cui all'allegato 1 procedono al pagamento a favore del beneficiario.

**** 1.57.** Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

**** 1.58.** Morrone, Montemagni, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

**** 1.59.** Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì sospesi fino al 31 agosto 2023 i termini di prescrizione e decadenza connessi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, previsti dalla normativa statale e regionale, di competenza della regione e degli enti locali; fino al 31 agosto 2023 la regione e gli enti locali non procedono alle richieste di pagamento relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di propria competenza.

*** 1.60.** Richetti, Ruffino.

*** 1.61.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu, Alifano, Lovéchio, Raffa.

*** 1.62.** Dondi.

*** 1.63.** Tassinari, Sacconi Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nel periodo di cui al comma 2 i sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta dei dipendenti residenti nei comuni di cui all'allegato 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi effettuate mediante ritenute alla fonte si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate e non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

**** 1.64.** Morrone, Montemagni, Carloni, Davide Bergamini, Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Pierro, Latini.

**** 1.65.** Richetti, Gadda, Ruffino.

**** 1.67.** Caretta, Ciaburro, Cerreto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, il tasso di interesse di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è azzerato.

1.68. Comaroli, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le sospensioni di cui al presente articolo si applicano anche al versamento dei contributi consortili di bonifica, ad esclusione di quelli relativi al servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extra-agricoli.

1.69. Morrone, Montemagni, Carloni, Davide Bergamini, Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Pierro, Latini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le sospensioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti dei contributi consortili di bonifica, ad esclusione di quelli relativi al servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extra-agricoli.

1.70. Caretta, Ciaburro, Cerreto.

Al comma 6, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 31 agosto 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

1.71. Caretta, Ciaburro, Cerreto.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: 31 agosto 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

Conseguentemente, al medesimo comma 6, secondo periodo, dopo la parola: adempimenti, aggiungere la seguente: anche.

1.72. Zinzi, Montemagni, Morrone, Davide Bergamini, Cavandoli, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: 31 agosto 2023 con le seguenti: 1° agosto 2023.

1.73. Bakkali.

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo non si applicano alle comunicazioni relative all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché agli adempimenti relativi agli infortuni e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e agli adempimenti relativi alla denuncia degli imponibili contributivi.

1.74. Bakkali.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il termine di presentazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relative al periodo d'imposta 2022 e da effettuarsi entro il 30 novembre 2023, è prorogato al 31 marzo 2024.

* **1.75.** Manes, Steger.

* **1.76.** Ruffino, Benzoni, Gadda.

* **1.77.** Peluffo.

* **1.78.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

* **1.79.** Rotelli.

* **1.80.** Montemagni, Morrone, Davide Bergamini, Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

* **1.81.** Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: sanzioni e interessi, aggiungere le seguenti: o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata.

1.82. Dondi.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 con le seguenti: entro il 16 gennaio 2024, in un'unica soluzione ovvero mediante congrui piani di rateizzazione fino a 12 rate mensili di pari importo.

1.84. Bonelli, Zanella.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: unica soluzione aggiungere le seguenti: o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata.

* **1.85.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

* **1.86.** Tassinari, Sacconi Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

* **1.87.** Richetti, Ruffino.

* **1.88.** Ruffino, Boschi, Bonetti, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Gruppioni, Marattin, Rosato.

* **1.89.** Rosato, Ruffino.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 20 novembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 dicembre 2023.

Conseguentemente, al medesimo comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: 20 novembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

**** 1.90.** Ruffino.

**** 1.91.** Peluffo.

**** 1.92.** Fenu, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 7 sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 20 novembre 2023 con le seguenti: 15 dicembre 2023.

Conseguentemente, al medesimo comma 7, aggiungere, in fine, le parole: fatta salva la previsione di adesione a congrui piani di rateizzazione degli importi che saranno predisposti.

*** 1.93.** Simiani.

*** 1.94.** Simiani, Braga.

Al comma 7, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 20 novembre 2023 con le seguenti: 20 febbraio 2024.

1.95. Caretta, Ciaburro, Cerreto.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o in ventiquattro rate mensili senza sanzioni o interessi. La prima rata è versata entro il 20 novembre 2023 e le successive rate sono versate entro il ventesimo giorno di ogni mese.

1.96. Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero mediante congrui piani di rateizzazione degli importi sospesi.

*** 1.97.** Montemagni, Morrone, Davide Bergamini, Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

*** 1.98.** Richetti, Ruffino.

Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le somme dovute possono essere rateizzate, su istanza del contribuente, secondo le modalità previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 462.

1.99. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: relativi aggiungere le seguenti: agli avvisi bonari di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e.

*** 1.100.** Manes, Steger.

*** 1.101.** Ruffino, Benzoni, Gadda.

*** 1.102.** Fenu, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*** 1.103.** Rotelli.

*** 1.104.** Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

*** 1.105.** Montemagni, Morrone, Davide Bergamini, Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

*** 1.106.** Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni indicati nell'allegato al presente decreto sono sospesi sino al 31 agosto 2023 i termini di pagamento delle fatture emesse e da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 1° maggio 2023, comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti per l'allacciamento, l'attivazione, la disattivazione, la voltura o il subentro relative alle

forniture di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, alle utenze del Sistema Informativo Integrato e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

1.107. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. I versamenti di cui al comma 7 possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 20 novembre 2023.

* **1.108.** Ubaldo Pagano, Simiani.

* **1.109.** Morrone, Montemagni, Cavadoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Le sospensioni di cui al presente articolo si applicano anche al versamento dei contributi consortili di bonifica, ad esclusione di quelli relativi al servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extra-agricoli.

1.110. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu, Alifano, Lovéchio, Raffa.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023, il comune può applicare un coefficiente di riduzione delle tariffe di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999 n. 158 e all'articolo 40 del decreto legislativo del 15 novembre 1993 n. 507 nonché all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e all'articolo 1, commi da 816

a 837 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160, proporzionale al periodo d'inattività, debitamente certificato, dai soggetti stessi.

* **1.111.** Ruffino.

* **1.112.** Peluffo.

* **1.113.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per l'anno 2023, non è dovuto il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

** **1.114.** Ruffino.

** **1.115.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 31 agosto 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

1.116. Caretta, Ciaburro, Cerreto.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.

1.117. Caretta, Ciaburro, Cerreto.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Nel periodo di sospensione di cui al presente articolo i sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta dei dipendenti residenti nei comuni di cui all'allegato 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi effettuate mediante ritenute alla fonte si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque es-

sere versate e non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

1.118. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Al comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 come convertito con legge 11 aprile 2023, n. 38, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono in fine aggiunte le seguenti parole: e per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127, del 01 giugno 2023.

1.119. Bonelli, Zanella.

Al comma 10 sopprimere le parole: , secondo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma 10:

a) *dopo le parole:* è estesa aggiungere le seguenti: , per tutte la categorie di soggetti ivi previste,;

b) *sostituire le parole:* 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2024;

c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Per gli interventi di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

1.120. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Fenu.

Al comma 10, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 marzo 2024.

Conseguentemente, al medesimo comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per gli interventi effettuati nei territori indicati al periodo precedente, la detrazione del 90 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per i medesimi soggetti individuati al periodo precedente che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.

* **1.121.** Ruffino, Benzoni.

* **1.122.** Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.

* **1.123.** Manes, Steger.

* **1.124.** Simiani, Peluffo.

* **1.125.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Al comma 10 sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2024.

** **1.126.** Simiani.

** **1.127.** Simiani, Braga.

Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2024 la suddetta la detrazione per cento è riconosciuta nella misura del 100 per cento.

1.128. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nei territori dei comuni campani interessati dai fenomeni bradisismici, ricadenti nella zona rossa come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante « *Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei* », pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

1.129. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. In considerazione degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 per gli interventi effettuati nei territori interessati, il termine di cui all'articolo 119, comma 8-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2024 e la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

1.130. Merola, Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Per le finalità di cui al comma 10, i termini di esecuzione dei lavori indicati dai titoli abilitativi e i termini di esecuzione dei lavori previsti dai capitolati di gara sono prorogati fino al 31 luglio 2024.

1.131. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Per le finalità di cui al comma 10, i termini di esecuzione dei lavori indicati dai titoli abilitativi e i termini di esecuzione dei lavori previsti dai capitolati di gara sono prorogati fino al 30 giugno 2024.

*** 1.132.** Richetti, Ruffino.

*** 1.133.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu.

*** 1.134.** Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Con riferimento ai mutui concessi ai comuni di cui all'allegato 1 che hanno come controparte istituti finanziari e di credito, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove attraverso l'Associazione bancaria italiana (ABI) le necessarie intese per differire il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023, anche prevedendo che pagamento delle rate sospese venga posticipato alla fine del periodo di ammortamento e tenendo conto della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

1.135. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Al comma 12, sostituire le parole da: l'Autorità di regolazione fino alla fine del comma con le seguenti: è disposto l'esonero, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, del pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo nonché delle rate in scadenza nel predetto periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal naturale distribuiti a

mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani.

* **1.136.** Richetti, Ruffino.

* **1.137.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu.

* **1.138.** Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

* **1.139.** Tassinari, Sacconi Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: non superiore a con la seguente: di.

** **1.140.** Caretta, Ciaburro, Cerreto.

** **1.141.** Nevi, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti: 12 mesi, rateizzabili in 12 rate mensili senza applicazione di sanzioni e interessi,.

1.142. Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti : 9 mesi.

Conseguentemente, al medesimo comma 12, secondo periodo, dopo le parole: di integrazione finanziaria aggiungere le seguenti: e di aiuto e sostegno alle famiglie di cui al comma 1 del presente articolo.

* **1.143.** Simiani.

* **1.144.** Simiani, Braga.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 6 mesi con le seguenti : 4 mesi.

Conseguentemente, al medesimo comma 12, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il termine di cui al periodo precedente può essere esteso fino ad un massimo di 6 mesi per coloro che ne facciano ri-

chiesta dichiarando di avere subito danni a seguito degli eventi meteorologici avversi.

** **1.145.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu.

** **1.146.** Richetti, Ruffino.

Al comma 12 dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 e dal 1° gennaio 2025. Ai piani di rateizzazione non trovano applicazione le disposizioni in materia di interessi di mora connessi agli adempimenti di cui al presente comma.

1.147. Bonelli, Zanella.

Al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 o dal 1° gennaio 2025. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi.

* **1.151.** Montemagni, Morrone, Cavadoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

* **1.152.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu.

* **1.153.** Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predisporrà diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi.

1.154. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. I redditi dei fabbricati, ubicati nei territori dei comuni di cui all'allegato del presente decreto, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 settembre 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2024. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 16 maggio 2023 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 31 agosto 2023, la distruzione o

l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Alla copertura degli oneri volti a compensare il minor gettito derivante dall'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) riconosciuta agli immobili ubicati nei territori dei comuni di cui all'allegato del presente decreto, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 70 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.155. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. I redditi dei fabbricati, ubicati nei territori dei comuni di cui all'allegato del presente decreto, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 settembre 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2024. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 16 maggio 2023 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 31 agosto 2023, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di

verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

* **1.156.** Richetti, Ruffino.

* **1.157.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu, Alifano, Lovéchio, Raffa.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni indicati nell'allegato al presente decreto sono sospesi sino al 31 agosto 2023 i termini di pagamento delle fatture emesse e da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 1° maggio 2023, comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti per l'allacciamento, l'attivazione, la disattivazione, la voltura o il subentro relative alle forniture di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, alle utenze del Sistema Informativo Integrato e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

** **1.158.** Richetti, Ruffino.

** **1.159.** Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a decorrere dal 1° maggio 2023, a favore degli utenti individuati ai sensi del precedente comma 12 che ne facciano richiesta dichiarando di avere subito danni a seguito degli eventi meteorologici avversi. Con il medesimo provvedimento, l'Autorità definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche com-

ponenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

* **1.160.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu.

* **1.161.** Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

* **1.162.** Richetti, Ruffino.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Nel periodo di sospensione di cui al presente articolo, gli enti locali di cui all'allegato 1 non applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis del medesimo decreto, restano prive di qualunque effetto e gli enti locali di cui all'allegato 1 procedono al pagamento a favore del beneficiario.

** **1.163.** Richetti, Ruffino.

** **1.164.** Caretta, Ciaburro, Cerreto.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Le somme dovute a decorrere dalla fine del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture di cui al comma precedente sono oggetto di rateizzazione. Al fine di individuare condizioni più favorevoli agli utenti finali, ARERA, con proprio provvedimento, definisce i piani di rateizzazione prevedendo il pagamento della prima rata a partire da luglio 2024 senza la corresponsione di interessi.

* **1.165.** Peluffo.

* **1.166.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **1.167.** Giovine.

* **1.168.** Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.

* **1.169.** Manes, Steger.

* **1.170.** Richetti, Ruffino, Benzoni.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Le sospensioni di cui al presente articolo si applicano anche al versamento dei contributi consortili di bonifica, ad esclusione di quelli relativi al servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extra-agricoli.

** **1.171.** Richetti, Ruffino.

** **1.172.** Dondi.

** **1.174.** Vaccari, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

** **1.175.** Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

12-bis. È istituito un Fondo straordinario per il sostegno all'affitto delle famiglie di conduttori come individuate dal precedente comma 1 la cui dotazione è stabilita in 25 milioni di euro che da assegnare alla regione interessata con provvedimento da adottarsi dal Ministro delle infrastrutture entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto. La regione, con provvedimento successivo, provvede al riparto delle somme tra i comuni interessati stabilendo altresì i criteri di assegnazione.

12-ter. È sospesa, sino alla data del 31 dicembre 2023, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

12-quater. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti è

istituito un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023 per il ristoro del mancato reddito per effetto delle disposizioni di cui al comma 12-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, sono stabiliti i criteri di accesso e di erogazione delle risorse agli aventi diritto.

1.176. Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. In considerazione degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, ed ai soli fini della circolazione sul territorio nazionale, è prorogata di sei mesi la validità:

a) dei titoli abilitativi alla guida di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ivi incluse le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, nonché le attestazioni sanitarie relative ai titoli abilitativi alla guida, in scadenza tra il 1° maggio 2023 ed il 31 agosto 2023;

b) delle carte di qualificazione dei conducenti, dei certificati di abilitazione professionali, certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) in scadenza tra il 1° maggio 2023 ed il 31 agosto 2023;

c) delle attestazioni di frequenza di corsi utili al conseguimento o al rinnovo di titoli abilitativi alla guida o della qualifica di insegnante o istruttore di autoscuole in scadenza tra il 1° maggio 2023 ed il 31 agosto 2023;

d) della revisione periodica dei veicoli, nonché dei certificati di approvazione di veicoli che trasportano merci pericolose (modello DTT 306) e dell'attestato A.T.P. per il trasporto di merci deperibili, in sca-

denza tra il 1° maggio 2023 ed il 31 agosto 2023.

13-ter. È altresì prorogata di sei mesi la validità della revisione o delle visite periodiche di contenitori o cisterne di veicoli adibiti al trasporto di merci o rifiuti dei certificati di approvazione di veicoli che trasportano merci pericolose (modello DTT 306) e dell'attestato A.T.P. per il trasporto di merci deperibili, in scadenza tra il 1° maggio 2023 ed il 31 agosto 2023, impiegati nelle operazioni di soccorso nei territori indicati nell'allegato 1, purché muniti di idonea documentazione attestante tale impiego.

1.177. Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, aventi la residenza nei territori indicati nell'allegato 1, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

13-ter. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le indennità di qualsiasi genere o le erogazioni liberali, in denaro o in natura, concessi nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023 dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti aventi la residenza nei territori indicati nell'allegato 1, entro un importo massimo annuo di 600 euro.

1.178. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli,

Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Peluffo.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le indennità di qualsiasi genere o le erogazioni liberali, in denaro o in natura, concessi nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023 dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti aventi la residenza nei territori indicati nell'allegato 1, entro un importo massimo annuo di 600 euro.

*** 1.179.** Del Barba, Ruffino.

*** 1.180.** Morrone, Montemagni, Cavadoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 1, della legge del 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 117 è sostituito dal seguente: « 117. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 116, è versato, nella misura del 40 per cento, entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento dell'acconto del 40 per cento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento dell'acconto del 40 per cento entro il 30 giugno 2023. Per tutti i soggetti il saldo dovrà essere versato entro il 30 novembre 2023 ».

**** 1.181.** Morrone, Montemagni, Cavadoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

**** 1.182.** Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. Nel periodo di sospensione di cui al presente articolo, gli enti locali di cui all'allegato 1 non applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis del medesimo decreto, restano prive di qualunque effetto e gli enti locali di cui all'allegato 1 procedono al pagamento a favore del beneficiario.

1.183. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu, Alifano, Lovéchio, Raffa.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. Ai fini del risarcimento, con procedimento semplificato, del 100 per cento dei danni ai beni mobili registrati dei soggetti di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro. Con Ordinanza della protezione civile sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione della presente disposizione. All'onere derivante dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.184. Morrone, Montemagni, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2023 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023, ed eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 20 giugno 2000, spetta una detrazione dell'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, nella misura massima di 30.000 euro.

*** 1.185.** Del Barba, Ruffino.

*** 1.186.** Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.

*** 1.187.** Morrone, Montemagni, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

*** 1.188.** Simiani, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 30 giugno 2023 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 4, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

c) al comma 5, le parole: « 16 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

1.189. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Al fine di anteporre l'erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese che operano nei territori di cui alle deliberazioni dello stato di emergenza del 4 e 23 maggio 2023, gli atti di pagamento adottati in applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, e dell'articolo 11-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, hanno carattere prioritario a favore delle suddette imprese.

*** 1.190.** Richetti, Ruffino, Gadda.

* **1.191.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu.

* **1.192.** Andrea Rossi, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Le disposizioni del presente decreto che prevedono proroghe di termini o di procedimenti amministrativi, misure di sostegno o altri benefici comunque denominati in favore dei comuni elencati nell'Allegato 1 si applicano anche alle città Metropolitane, alle province e alle unioni di comuni di cui tali comuni fanno parte.

** **1.193.** Richetti, Ruffino.

** **1.194.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Ai territori di cui alle dichiarazioni dello stato di emergenza del 4 e del 23 maggio 2023, a decorrere dal 1° maggio 2023 e per un periodo non superiore a 5 anni, sono riconosciute le caratteristiche e le agevolazioni delle Zone economiche speciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

* **1.195.** Richetti, Ruffino.

* **1.196.** Morrone, Montemagni, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

* **1.197.** Tassinari, Sacconi Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

* **1.198.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Per gli enti locali per i quali vige la sospensione dei pagamenti di cui al pre-

sente articolo non si applica, limitatamente all'esercizio 2023, quanto previsto dall'articolo 1, comma 862, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1.199. Carloni, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Morrone, Davide Bergamini, Cavandoli, Latini.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Per gli enti locali per i quali vige la sospensione dei pagamenti di cui al presente articolo non si applicano, per l'esercizio 2023, le limitazioni previste dal comma 3-bis, dell'articolo 187, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1.200. Carloni, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Morrone, Davide Bergamini, Cavandoli, Latini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Esonero contributivo a favore della filiera agricola, della pesca e acquacoltura)

1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1 maggio 2023, ai datori di lavoro agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, aventi sede legale o operativa nei territori di cui all'Allegato 1, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, ivi comprese le cooperative, i lavoratori autonomi e le ditte individuali, dovuti per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del-

l'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

3. L'esonero di cui al primo comma è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.201. Cerreto, Mattia, Buonguerrieri, Colombo.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga termini filiera agricola)

1. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa della filiera agroalimentare, nei territori indicati nell'allegato 1:

a) la validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in scadenza negli anni 2022 e 2023 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi;

b) il termine per l'utilizzo del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115 e di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, è prorogato al 31 dicembre 2023.

1.203. Cerreto, Mattia, Buonguerrieri, Colombo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga termini in materia di assistenza fiscale)

1. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza nei territori indicati nell'allegato 1, i termini per la presentazione del modello 730 per l'anno d'imposta 2022, in scadenza al 30 settembre 2023, previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono differiti al 25 ottobre 2023.

2. Nei confronti dei Centri di Assistenza Fiscale dipendenti e professionisti abilitati, che prestano attività di assistenza fiscale ai contribuenti di cui al comma precedente, il termine di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettera e) del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 10 novembre 2023.

1.205. Cerreto, Mattia, Buonguerrieri, Colombo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga termini in materia di assistenza fiscale)

1. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza nei territori indicati nell'allegato 1, i termini per la presentazione del modello 730 per l'anno d'imposta 2022, in scadenza al 30 settembre 2023, previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono differiti al 25 ottobre 2023.

2. Nei confronti dei Centri di Assistenza Fiscale dipendenti e professionisti abilitati, che prestano attività di assistenza fiscale ai contribuenti di cui al comma precedente, il termine di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettera e) del decreto del Ministro delle

finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 10 novembre 2023.

1.206. Manes, Steger.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi e dipendenti)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi e dipendenti, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

* **1.01.** Manes, Steger.

* **1.02.** Ruffino, Benzoni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Esonero contributivo filiere agricole e pesca)

1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ai datori di lavoro agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, aventi sede legale o operativa nei territori di cui

all'Allegato 1, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, ivi comprese le cooperative, i lavoratori autonomi e le ditte individuali, dovuti per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

3. L'esonero di cui al primo comma è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.03. Gadda, Ruffino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Esonero contributivo a favore della filiera agricola, della pesca e acquacoltura)

1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ai datori di lavoro agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, aventi sede legale o operativa nei territori di cui all'Allegato 1, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi pre-

videnziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, ivi comprese le cooperative, i lavoratori autonomi e le ditte individuali, dovuti per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

3. L'esonero di cui al primo comma è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **1.04.** Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **1.05.** Nevi, Tassinari, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi e dipendenti)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi e dipendenti, non con-

corrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

** **1.06.** Fenu, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa.

** **1.07.** Montemagni, Morrone, Cavadoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

** **1.08.** Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga termini filiera agricola)

1. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa della filiera agroalimentare, nei territori indicati nell'Allegato 1:

a) la validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in scadenza negli anni 2022 e 2023 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi;

b) il termine per l'utilizzo del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115 e di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, è prorogato al 31 dicembre 2023.

* **1.09.** Manes, Steger.

* **1.010.** Gadda, Ruffino.

* **1.011.** Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **1.012.** Nevi, Tassinari, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Con procedimento semplificato sono risarciti i danni agli immobili, beni mobili registrati, materie prime, utensili, macchinari, prodotti finiti.

2. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, i contributi a favore di imprese e cittadini dei territori di cui alle dichiarazioni dello stato di emergenza del 4 e del 23 maggio 2023 non rilevano fiscalmente. Parimenti non rileva il pagamento di sussidi occasionali, erogazioni liberali e altri benefici concessi a favore dei soci e dei lavoratori colpiti dall'alluvione per il ripristino delle abitazioni o l'acquisto di beni di prima necessità.

** **1.013.** Richetti, Ruffino.

** **1.014.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Esenzione IMU)

1. I fabbricati ubicati nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, purché distrutti o inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata con scadenza il 16 dicembre 2022 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2023, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che

nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al primo periodo.

1.015. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Esenzione fabbricati inagibili e contributo rifiuti)

1. I redditi dei fabbricati, ubicati nei territori dei comuni o frazioni di comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 settembre 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2024. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 15 maggio 2023 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Ai fini del presente comma, anche nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di sgombero, il contribuente può dichiarare, entro il 31 agosto 2023, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi a decorrere dal 30 settembre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU connesso all'esenzione di cui al comma 1, tenendo conto della dimensione dei danni subiti dagli edifici e nei limiti di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'allegato 1 la necessaria continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere con propri provvedimenti e anche a titolo di anticipazione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, un'apposita compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese registrate presso ciascun comune, fino ad un massimo di 30 milioni di euro con riferimento all'anno 2023, da erogare nel 2024, e di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a fronte dei maggiori costi affrontati e delle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.

* **1.016.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

* **1.017.** Bonelli, Zanella.

* **1.018.** Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

* **1.019.** Ruffino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di conservazione documentale)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla

data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per il periodo d'imposta 2023 e per i precedenti periodi d'imposta per i quali non sono ancora prescritti i termini relativi agli accertamenti, non si applicano le disposizioni e le conseguenze di cui all'articolo 2220 del codice civile e agli articoli 22 e 39, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600.

** **1.020.** Ruffino.

** **1.021.** Peluffo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga termini in materia di assistenza fiscale)

1. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza nei territori indicati nell'allegato 1, i termini per la presentazione del modello 730 per l'anno d'imposta 2022, in scadenza al 30 settembre 2023, previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono differiti al 25 ottobre 2023.

2. Nei confronti dei Centri di Assistenza Fiscale dipendenti e professionisti abilitati, che prestano attività di assistenza fiscale ai contribuenti di cui al comma precedente, il termine di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettera e) del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 10 novembre 2023.

* **1.022.** L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

* **1.023.** Bonelli, Zanella.

* **1.024.** Gadda, Ruffino.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure urgenti in materia di smarrimento della documentazione relativa a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

1. Nel caso di perdita o deterioramento, a seguito dell'alluvione, della documentazione attinente ad obblighi previsti dalle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati dimostrano d'aver ottemperato ai medesimi obblighi mediante denuncia, agli organi competenti, attestante la perdita o il deterioramento della suddetta documentazione.

1.025. Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Compensazione TARI)

1. Al fine di assicurare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023 la continuità dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2022-2023 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il biennio 2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'arti-

colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.026. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni)

1. Ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, si applica la disposizione di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con riferimento ai beni d'impresa e alle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022.

* **1.027.** Peluffo.

* **1.028.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni, Tassinari.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure di sostegno per incremento consumi energetici)

1. Al fine di ammortizzare l'incremento del costo dei consumi energetici, conseguente all'utilizzo di apparati di deumidificazione per la bonifica e il risanamento degli ambienti interessati da fenomeni di allagamento nonché di acqua necessaria al lavaggio ed alla sanificazione degli stessi, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 l'importo fatturabile per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua non può eccedere quello relativo alla media

dei consumi rilevati dai gestori nei corrispondenti periodi dei tre anni precedenti. Tale misura, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 12 in tema di sospensioni, si applica per l'intera durata dello stato di emergenza come dichiarato con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

2. Con autonomi provvedimenti, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato, ai fini di compensare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

1.030. Curti, Manzi, Simiani.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Istituzione della Zona logistica semplificata della regione Emilia-Romagna)

1. Al fine sostenere la ripresa delle attività economiche e produttive e di promuovere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nei territori colpiti dall'alluvione è costituita la Zona logistica semplificata (ZLS), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 61 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, della regione Emilia-Romagna, come risulta da cartografia, corredata dal Piano di sviluppo strategico, allegata parte integrante della delibera dell'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna n. 70 del 2 febbraio 2022 approvata dalla delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 61 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

1.031. Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Sospensione di termini per gli enti locali)

1. Per gli enti locali di cui all'allegato al presente decreto, ferme restando le sospensioni di termini di cui all'articolo 1, sono altresì sospesi i termini relativi a tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili in scadenza nel periodo tra 16 maggio 2023 ed il 31 luglio 2023, ivi compresi i termini connessi a richieste della Corte dei conti, anche in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale, nonché relativi ad obblighi di rendicontazione e monitoraggio di qualsiasi natura. Per gli enti locali, di cui al periodo precedente, sono inoltre sospesi tutti i termini relativi alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, compresi quelli finanziati, in – Tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale complementare (PNC), che scadono nel periodo intercorrente tra il 16 maggio 2023 ed il 31 luglio 2023. Le richieste di erogazione di contributi in acconto o in corso d'opera condizionate alla registrazione di dati nei sistemi di monitoraggio ivi compreso il sistema REGS, sono soddisfatte dalla Ragioneria generale dello Stato mediante il ricorso alla procedura di anticipazione di risorse di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

1.032. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Differimento dei termini)

1. All'articolo 1 del decreto-legge n. 186 del 2022, come convertito, con modifica-

zioni, dalla legge n. 9 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il termine del 30 giugno previsto dal comma 1 è differito al 31 dicembre 2023;

b) il termine di cui al comma 1, lettera a), è differito al 31 dicembre 2023;

c) il termine di cui al comma 4 è differito al 31 dicembre 2023;

d) al comma 5 le parole: « 16 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

1.033. Bicchielli, Semenzato.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: di Lugo, di Ravenna e di Forlì, *aggiungere le seguenti:* nonché dinnanzi ai tribunali di Pesaro e di Urbino e presso gli uffici del giudice di pace di Fano, di Pesaro, di Macerata Feltria e di Urbino,.

2.2. Rachele Silvestri.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Nei comuni indicati nell'allegato 1 è sospesa fino al 31 ottobre 2023 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo per mancato pagamento del canone alle scadenze.

2.1. L'Abbate, Ascari, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: comunque denominati, *aggiungere le seguenti:* ivi comprese le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,.

4.52. Zinzi, Montemagni, Morrone, Cavadoli, Davide Bergamini, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Al comma 1, sopprimere le parole: e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È facoltà delle amministrazioni sospendere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31 agosto 2023.

4.35. Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

Al comma 1 sopprimere le parole: e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione dei termini di cui al periodo che precede non si applica alle procedure concorsuali e selettive svolte dalle pubbliche amministrazioni tramite piattaforme digitali.

* **4.22.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **4.65.** Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

* **4.2.** Richetti, Ruffino.

* **4.37.** Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 1 sopprimere le parole: e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali,.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

** **4.16.** Gnassi.

** **4.18.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, sopprimere le parole: e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali.

* **4.3.** Ruffino.

* **4.14.** Gnassi.

* **4.53.** Bof, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Bisa, Bordonali, Latini.

* **4.60.** Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.

* **4.79.** Semenzato.

Al comma 1, sostituire le parole: e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023 *con le seguenti:* relativi a procedimenti individuati con specifici atti amministrativi regionali al fine di evitare ogni pregiudizio ai soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali e garantire, in particolare, la piena attuazione dei programmi definiti nell'ambito dei Fondi Europei, evitando il disimpegno di risorse comunitarie.

** **4.32.** Caretta, Ciaburro, Cerreto.

** **4.5.** Gadda, Ruffino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché a discrezione dell'autorità responsabile per il procedimento nel caso di procedimenti riguardanti attività o opere connesse ai servizi pubblici locali.

4.38. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono esclusi dalle sospensioni di cui al comma 1:

a) i termini e i procedimenti relativi ai concorsi per il personale del Servizio sani-

tario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile;

b) i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali al fine di evitare ogni pregiudizio ai soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali e garantire, in particolare, la piena attuazione dei programmi definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno di risorse comunitarie;

c) i termini relativi a bandi aperti, nel periodo di cui al comma 1, dalla regione Emilia-Romagna per la concessione di contributi a valere su risorse statali e regionali che non prevedono adempimenti in capo ai soggetti di cui al comma 1 al fine del rispetto dei termini per l'esigibilità della spesa nell'annualità 2023;

d) i procedimenti connessi alle selezioni e alle iscrizioni relative all'anno accademico 2023/2024, nonché i procedimenti connessi al funzionamento dell'attività propria degli Atenei.

* **4.4.** Richetti, Ruffino.

* **4.39.** Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

* **4.23.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La sospensione dei termini di cui al comma 1, in relazione alle procedure concorsuali ivi menzionate, si interpreta come riferita esclusivamente alle procedure di selezione per il pubblico impiego di cui al comma 4.

4.71. Cortelazzo, Battistoni, Mazzetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano la facoltà delle pubbli-

che amministrazioni competenti di procedere, su istanza motivata dei soggetti interessati, alla tempestiva conclusione dei procedimenti relativi alla realizzazione di opere connesse ai servizi pubblici locali a rete, nonché di quelli relativi all'esercizio dei medesimi servizi.

*** 4.34.** Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.

*** 4.54.** Zinzi, Montemagni, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Al comma 3, sostituire le parole: dall'ordinamento con le seguenti: dalla legge n. 241 del 1990.

4.17. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Per gli enti locali di cui all'allegato al presente decreto, ferme restando le sospensioni di termini di cui all'articolo 1, sono altresì sospesi i termini relativi a tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili in scadenza nel periodo tra 16 maggio 2023 ed il 31 luglio 2023, ivi compresi i termini connessi a richieste della Corte dei conti, anche in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale, nonché relativi ad obblighi di rendicontazione e monitoraggio di qualsiasi natura. Per gli enti locali, di cui al periodo precedente, sono inoltre sospesi tutti i termini relativi alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, compresi quelli finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale complementare (PNC), che scadono nel periodo intercorrente tra il 16 maggio 2023 ed il 31 luglio 2023. Le richieste di erogazione di contributi in acconto o in corso d'opera condizionate alla registrazione di dati nei sistemi di monitoraggio ivi compreso il sistema REGS, sono soddisfatte

dalla Ragioneria generale dello Stato mediante il ricorso alla procedura di anticipazione di risorse di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

4.40. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: prove di recupero aggiungere le seguenti: , anche in modalità telematica,.

Conseguentemente, al medesimo comma 4:

a) *al primo periodo, dopo le parole: di oggettiva aggiungere le seguenti: e documentata;*

b) *sopprimere l'ultimo periodo.*

*** 4.6.** Ruffino.

*** 4.80.** Semenzato.

Al comma 4, dopo le parole: prove di recupero aggiungere le seguenti: anche in modalità telematica.

Conseguentemente, al medesimo comma 4, primo periodo, dopo le parole: di oggettiva aggiungere le seguenti: e documentata.

**** 4.36.** Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.

**** 4.47.** Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

**** 4.56.** Montemagni, Morrone, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Cavandoli, Davide Bergamini, Latini.

**** 4.74.** Bonelli, Zanella.

**** 4.24.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

**** 4.62.** Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.

**** 4.19.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: A tali fini e comunque per tutte le necessità di gestione della situazione emergenziale, i comuni di cui all'Allegato 1 e le relative Unioni di comuni, province e città metropolitane possono ricorrere fino al 31 dicembre 2024 al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e alle assunzioni di tipo flessibile anche in deroga al limite di cui all'articolo 9 comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e a ogni altra limitazione alla spesa di personale.

4.57. Montemagni, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

*** 4.15.** Gnassi.

*** 4.61.** Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle procedure concorsuali funzionali a reclutare personale per supportare le gestioni commissariali, le regioni e gli enti locali coinvolti nell'alluvione.

**** 4.7.** Richetti, Ruffino.

**** 4.41.** Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

**** 4.25.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: di lavoro vigenti *aggiungere le seguenti:* e al limite di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, fino al 31 dicembre 2024.

*** 4.66.** Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

*** 4.26.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*** 4.43.** Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A tali fini e comunque per tutte le necessità di gestione della situazione emergenziale, i comuni di cui all'Allegato 1 e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, nonché i comuni che mobilitano proprio personale ai sensi dell'articolo 4 dell'OCDC n. 997, possono ricorrere fino al 31 dicembre 2024 al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e alle assunzioni di tipo flessibile anche in deroga al limite di cui all'articolo 9 comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a ogni altra limitazione alla spesa di personale.

**** 4.1.** Manes, Steger.

**** 4.8.** Ruffino.

**** 4.75.** Bonelli, Zanella.

**** 4.20.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

**** 4.44.** Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

**** 4.63.** Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per i comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, il termine di dodici

mesi di cui al comma 136 e i termini di cui al comma 136-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora ricadenti nell'annualità 2023 e successivi al 1° maggio 2023, sono prorogati di sei mesi.

* **4.27.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **4.45.** Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

* **4.9.** Richetti, Ruffino.

* **4.58.** Morrone, Montemagni, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Sopprimere il comma 7.

** **4.46.** Gnassi, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

** **4.67.** Tassinari, Sacconi Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurare la massima partecipazione alle fasi attuative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di assicurare il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi di cui al precedente periodo, i Ministeri competenti sono autorizzati a concedere la proroga delle scadenze ai comuni di cui all'Allegato 1 e alle relative unioni di comuni, province e città metropolitane, nel rispetto degli impegni assunti con l'Unione europea.

* **4.21.** Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **4.51.** Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

* **4.59.** Montemagni, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

* **4.64.** Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.

* **4.76.** Bonelli, Zanella.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurare la massima partecipazione alle fasi attuative del PNRR e di garantire il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi di cui al precedente periodo, i Ministeri competenti sono autorizzati a concedere la proroga delle scadenze ai comuni, province e città metropolitane colpiti dagli eventi di cui al presente decreto, e che ne fanno espressa richiesta, nel rispetto degli impegni assunti con l'Unione europea.

4.33. Dondi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. A favore delle imprese con sede legale o sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 del decreto, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare al momento dell'erogazione del saldo, sottoponendo il pagamento dell'anticipo a clausola risolutiva, l'esecuzione dei controlli previsti dalle seguenti disposizioni:

a) comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;

c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

d) articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

* **4.28.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **4.48.** Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Vaccari.

* **4.12.** Richetti, Ruffino.

* **4.68.** Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Per l'annualità 2023, i comuni individuati all'allegato del presente decreto, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il « Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria », annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 50 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2022.

** **4.31.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

** **4.49.** Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

** **4.69.** Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Fino alla data del 31 agosto 2023, nei confronti delle imprese agricole aventi la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 al presente decreto, gli organismi pagatori riconosciuti erogano aiuti e contributi senza operare sospensioni o detrazioni di importi, ivi compresi quelli presenti nel Registro di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

* **4.11.** Richetti, Ruffino.

* **4.30.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **4.50.** Vaccari, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

* **4.70.** Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Gli eventi calamitosi integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

** **4.10.** Richetti, Ruffino.

** **4.13.** Vaccari.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Nei comuni di cui all'allegato 1, fino al 31 agosto 2023, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.

4.29. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Ascari.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Validità di certificati, autorizzazioni, atti abilitativi e termini per la realizzazione di interventi)

1. Tutti i certificati, gli attestati, i permessi, concessioni, le autorizzazioni, gli atti abilitativi comunque denominati, ivi comprese le comunicazioni e le segnalazioni certificate di inizio attività, e le prescrizioni in scadenza dal 1° maggio 2023, di cui sono titolari i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 hanno la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori di cui all'elenco allegato 1, conservano la loro validità sino alla data del 30 novembre 2023.

2. La validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita

e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici (controllo funzionale e regolazione delle attrezzature), in scadenza nel 2023 e rilasciati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 a soggetti che risiedono nei comuni interessati dall'evento calamitoso, conservano la loro efficacia per i 12 mesi successivi alla scadenza.

3. Con riferimento al Programma Sicuro, Verde Sociale – Riqualificazione dell'ERP di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 che definisce il cronoprogramma procedurale degli adempimenti in attuazione del comma 7-bis del decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59 convertito dalla legge 1° luglio 2021 n. 101, il termine stabilito al 30 giugno 2023 per l'avvio dei lavori è differito di 6 mesi.

4. Tutti i termini pendenti di inizio e conclusione di interventi nei territori di cui all'allegato 1, finanziati con le risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 ottobre 2018 adottato in attuazione del decreto Interministeriale 16 marzo 2015 di cui all'art. 4 comma 1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80, sono differiti di 6 mesi.

*** 4.03.** Richetti, Ruffino.

*** 4.014.** Vaccari, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Validità di certificati, autorizzazioni, atti abilitativi e termini per la realizzazione di interventi)

1. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e i termini di validità delle convenzioni di lottizzazione o accordi

similari e dei piani attuativi comunque denominati e relativi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, in scadenza tra il 1° maggio 2023 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza provocata dagli eventi alluvionali, conservano la loro validità per 180 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni e dichiarazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2. Sono prorogati al 30 novembre 2023 i termini di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70.

3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, fino al 30 novembre 2023 il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo può avere durata fino a diciotto mesi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che hanno la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori di cui all'elenco allegato al presente decreto.

**** 4.013.** Simiani.

**** 4.018.** Zinzi, Montemagni, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

**** 4.012.** Milani.

**** 4.020.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Tutti i certificati, gli attestati, i permessi, concessioni, le autorizzazioni, gli atti

abilitativi comunque denominati, ivi comprese le comunicazioni e le segnalazioni certificate di inizio attività, e le prescrizioni in materia ambientale, urbanistica, paesaggistico-culturale, edilizia, sismica in scadenza dal 1° maggio 2023, di cui sono titolari i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 hanno la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori di cui all'elenco allegato al presente decreto, conservano la loro validità sino alla data del 30 novembre 2023.

2. Per i soggetti indicati al comma 1, sono prorogati al 31 ottobre 2023 i termini di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70.

3. Fino al 31 ottobre 2023, per gli enti e le imprese indicati al comma 1, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo può avere durata fino a diciotto mesi.

* **4.024.** Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

* **4.025.** Morrone, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Cavandoli, Davide Bergamini, Latini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Validità di certificati, autorizzazioni, atti abilitativi e termini per la realizzazione di interventi)

1. Tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni, gli atti abilitativi comunque denominati, ivi comprese le comunicazioni e le segnalazioni certificate di inizio attività, e le prescrizioni in materia ambientale, urbanistica, paesaggistico-culturale, edilizia, sismica in scadenza tra il 1° maggio 2023 e la data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto e che non sono stati rinnovati, di cui sono titolari i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 hanno la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 al presente decreto, conservano la loro validità sino alla data del 30 novembre 2023.

** **4.01.** Manes, Steger.

** **4.04.** Ruffino, Benzoni.

** **4.022.** Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.

** **4.06.** Peluffo.

** **4.09.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure urgenti in materia di smarrimento della documentazione relativa a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

1. Nel caso di perdita o deterioramento, a seguito dell'alluvione, della documentazione attinente ad obblighi previsti dalle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati dimostrano d'aver ottemperato ai medesimi obblighi mediante denuncia, agli organi competenti, attestante la perdita o il deterioramento della suddetta documentazione.

* **4.02.** Manes, Steger.

* **4.05.** Ruffino, Benzoni.

* **4.019.** Montemagni, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

* **4.023.** Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. All'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1.5.6 è sostituito dal seguente: « 1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere dotate di meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta dell'infisso all'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi, devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. »;

b) al numero 1.6.16, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « facilmente da chiunque anche in concomitanza o a seguito di un evento calamitoso ».

4.07. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del « Progetto 1000 Esperti PNRR » nei territori interessati dall'alluvione)

1. Alla luce degli eventi alluvionali di cui al presente decreto-legge 1 giugno 2023 n. 61, al fine di garantire la continuità amministrativa degli enti locali colpiti dagli eventi e consentire la piena efficacia del Progetto PNRR 1000 Esperti, Missione 1, Componente 1, subinvestimento 2.2.1 « Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR », di cui al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le Regioni, in qualità di soggetti attuatori, il cui

territorio è stato colpito dagli eventi franosi ed alluvionali di cui al primo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza che abbia interessato una popolazione pari almeno al 10 per cento della popolazione regionale, possono conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, agli esperti selezionati attraverso il portale InPA, a cui sono stati conferiti incarichi di collaborazione, con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 80 del 2021. Al fine dell'individuazione degli incaricati la regione sottopone a ulteriore selezione tutti i collaboratori già contrattualizzati che manifestino interesse.

2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti in deroga al limite percentuale previsto dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla durata minima triennale, e comunque non oltre la durata del progetto 1000 esperti PNRR.

3. All'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale il rapporto di collaborazione già in essere con la regione si risolve automaticamente senza oneri a carico delle parti e le risorse sono destinate alla retribuzione degli incaricati.

4. La spesa relativa agli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo è in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ad un numero di esperti fino al raggiungimento del target di professionisti individuato dal Piano Territoriale regionale approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono compresi nel limite delle risorse riconosciute al soggetto attuatore per il progetto 1000 esperti PNRR, ai

sensi dell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021.

* **4.08.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **4.015.** Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Proroga prevenzione incendi)

1. Limitatamente alle attività ricettive turistico-alberghiere ubicate nei comuni della regione Emilia-Romagna, della provincia di Firenze e della provincia di Pesaro e Urbino, il termine del 30 giugno 2023 di cui al comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lettera i) è prorogato al 31 ottobre 2023.

** **4.010.** Baldelli.

** **4.021.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure urgenti in materia di sospensione dei limiti agli scarichi idrici per le infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali)

1. Al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino delle infrastrutture idriche gravemente danneggiate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nei territori dei comuni di cui all'allegato 1, con particolare riferimento alle fognature, alle fosse Imhoff, agli scolmatori, ai sollevamenti e agli impianti di depurazione delle acque reflue, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 1° maggio 2024 è sospesa l'applicazione dei limiti agli scarichi idrici di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'Allegato 5 alla

parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

* **4.011.** Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.

* **4.016.** Zinzi, Montemagni, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure urgenti in materia di sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali)

1. Al fine di consentire il risanamento e il successivo ripristino degli impianti e delle infrastrutture gravemente danneggiate a seguito degli eventi alluvionali e franosi verificatisi nei territori dei comuni di cui all'allegato 1, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 1° maggio 2024, è sospesa l'applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse agli eccezionali eventi, contenute nei provvedimenti ambientali rilasciati ai sensi degli articoli da 29-bis a 29-quattordicesimi, 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei provvedimenti rilasciati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, o delle norme previgenti in materia di realizzazione e gestione delle discariche, nonché nei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.

4.017. Zinzi, Montemagni, Morrone, Davide Bergamini, Cavandoli, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: del sistema nazionale di istruzione, di cui alla legge 10 marzo 2000,

n. 62, nonché a favore del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni.

5.7. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole : istituzioni scolastiche, aggiungere le seguenti: del sistema nazionale di istruzione, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

Conseguentemente:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: è definito il riparto delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche *con le seguenti:* è definito, con priorità per le istituzioni scolastiche pubbliche, il riparto delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62;

b) alla rubrica, sostituire la parola « dei », con le seguenti: del sistema nazionale di istruzione, di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, situate nei.

5.6. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: scolastiche, *aggiungere le seguenti:* nonché a favore del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni.

5.9. Dondi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: istituzioni scolastiche *aggiungere le seguenti:* statali e paritarie.

Conseguentemente:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: istituzioni scolastiche *aggiungere le seguenti:* statali e paritarie;

b) al medesimo comma 2, secondo periodo, dopo le parole: le istituzioni scolastiche *aggiungere le seguenti:* statali e paritarie;

c) alla rubrica, dopo le parole: istituzioni scolastiche *aggiungere le seguenti:* statali e paritarie.

*** 5.1.** Manes, Steger.

*** 5.3.** Ruffino.

*** 5.5.** Gnassi.

*** 5.11.** Rachele Silvestri, Rampelli.

*** 5.14.** Montemagni, Morrone, Davide Bergamini, Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

*** 5.17.** Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: a retribuire personale interno e/o esterno per l'effettuazione dei servizi previsti.

5.21. Bonelli, Zanella.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: , di concerto fino alla fine del comma con le seguenti: è definito il riparto delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche, nonché a favore del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, interessati dall'emergenza.

5.20. Tassinari, Sacconi Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: interessate dall'emergenza *con le seguenti:* , nonché a favore del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, interessati dall'emergenza.

*** 5.2.** Richetti, Ruffino.

*** 5.12.** Bakkali, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Manzi.

*** 5.15.** Morrone, Davide Bergamini, Cavandoli, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 agosto 2023, con le seguenti: 31 dicembre 2023.

5.22. Bonelli, Zanella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'anno scolastico 2023/2024 e 2024/2025, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nei comuni di cui all'allegato 1, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito degli eventi alluvionali di cui al presente decreto-legge, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste al comma 4.

5.16. Morrone, Davide Bergamini, Cavadoli, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3-novies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, si applicano anche ai comuni dell'Emilia-Romagna compresi nell'allegato 1 alla presente legge.

5.10. Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare

all'acquisto di abbonamenti e titoli di trasporto relativi all'anno scolastico 2023-2024, per gli studenti residenti nei territori indicati nell'allegato 1, che risultino penalizzati in termini di percorrenza per raggiungere gli edifici scolastici in conseguenza degli eventi alluvionali o franosi.

Conseguentemente all'articolo 22 comma 3 aggiungere la seguente lettera:

e-bis) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5.18. Tassinari, Sacconi Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui al decreto ministeriale n. 99 del 2009, agli alunni della scuola secondaria superiore è riconosciuto lo svolgimento delle attività di volontariato svolte nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

5.13. Bakkali, Simiani, Braga, Schlein, Manzi, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di assicurare l'avvio delle attività estive a favore di ragazzi e bambini in tutte le zone colpite è previsto uno stanziamento straordinario di 6 milioni di

euro a favore dei comuni interessati per consentire il ripristino dei luoghi idonei.

5.4. Richetti, Ruffino, Gadda.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di assicurare l'avvio delle attività estive a favore di ragazzi e bambini in tutte le zone colpite è previsto uno stanziamento straordinario di 2 milioni di euro a favore dei comuni interessati per consentire il ripristino dei luoghi idonei. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 2 dell'articolo 18.

5.8. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Ascari.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche site nei territori di cui all'allegato 1, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di garantire un'attività didattica qualificata e il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione.

4-ter. Per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, alle istituzioni scolastiche site nei territori di cui all'allegato 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 25 luglio 2011, n. 111, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4-quater. In applicazione dei nuovi parametri dimensionali sopra stabiliti per le annualità specificate, i Piani regionali di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa eventualmente già predisposti ed approvati dalle singole regioni

sulla base dei precedenti criteri, saranno adeguati e rettificati entro il 31 gennaio 2024.

4-quinquies All'onere derivante dall'attuazione da 4-bis a 4-quater, nei limiti di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5.19. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Misure per il trasporto scolastico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Al fine di favorire l'attivazione o il potenziamento del servizio del trasporto pubblico scolastico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è attribuito, per l'anno 2023, un contributo straordinario pari a 500 mila euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

5.01. Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Iaria, Traversi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Proroga Accordi Quadro)

1. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni

dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si applica anche agli accordi quadro di lavori finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ivi compresi quelli in essere nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

* **5.02.** Milano.

* **5.03.** Zinzi, Montemagni, Morrone, Davide Bergamini, Cavandoli, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

* **5.04.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

ART. 6.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2023/2024, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:

a) alla data del 1° maggio 2023, risultino residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1;

b) siano iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

c) siano in possesso di documentazioni attestanti condizioni straordinarie di danni alle persone, alle cose, agli immobili o alle attività produttive.

2-bis. Il mancato introito degli Atenei trova copertura finanziaria a valere su fondi appositamente stanziati.

* **6.3.** L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Ascari.

* **6.7.** Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi,

Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Manzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2023/2024, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:

a) alla data del 1° maggio 2023, risultino residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1;

b) siano iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

c) siano in possesso di documentazioni attestanti condizioni straordinarie di danni alle persone, alle cose, agli immobili o alle attività produttive.

6.1. Richetti, Ruffino.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: per l'anno accademico 2022/2023 con le seguenti: per gli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024.

* **6.2.** Richetti, Ruffino.

* **6.4.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **6.8.** Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Manzi.

* **6.10.** Morrone, Montemagni, Davide Bergamini, Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

* **6.13.** Bonelli, Zanella.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: 2022/2023 aggiungere le seguenti: nonché per l'anno accademico 2023/2024.

Conseguentemente:

a) *al comma 9, dopo le parole:* per l'anno 2023 *aggiungere le seguenti:* e a 12.528.598 euro per l'anno 2024;

b) *all'articolo 22, comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

e-bis) quanto a 12.528.598 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6.11. Tassinari, Sacconi Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: anno accademico 2022/2023 *con le seguenti:* anno accademico 2023/2024.

6.6. Dondi.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: presso le università di cui al comma 1 *inserire le seguenti:* nonché agli studenti di cui al comma 2 *e sostituire le parole:* 10 milioni *con le seguenti:* 20 milioni.

Conseguentemente:

a) *al comma 4, primo periodo, dopo le parole:* musicale e coreutica di cui al comma 1 *inserire le seguenti:* o che, alla data del 1° maggio 2023, risultino residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1 *e sostituire le parole:* 2 milioni *con le seguenti:* 4 milioni.

b) *al comma 5, sostituire le parole:* 12 milioni *con le seguenti:* 24 milioni.

6.5. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le università di cui al comma 1, garantendo loro il diritto di accesso alla classe di concorso A-55 (insegnamento dello strumento musicale negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado) e alla classe di concorso A-56 (insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di I grado), la tabella «A» del decreto del Presidente della Repubblica, 14 febbraio 2016, n. 19, è così modificata:

a) in corrispondenza dei requisiti di accesso alla classe di abilitazione A-55, nella colonna denominata «Titoli di accesso Lauree Magistrali decreto ministeriale n. 270 del 2004», alle parole: «DA – Biblioteconomia e Filologia Moderna», premettere le seguenti parole: «Lauree Magistrali rilasciate dalla Fondazione Accademia Internazionale "Incontri col Maestro"» di Imola, di cui agli indirizzi specifici in strumento musicale elencati all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 1° marzo 2019, n. 177;

b) in corrispondenza dei requisiti di accesso alla classe di abilitazione A-56, nella colonna denominata «Titoli di accesso Lauree Magistrali decreto ministeriale n. 270 del 2004», alle parole: «Diploma di secondo livello relativo ad uno degli strumenti sottoelencati», premettere le seguenti parole: «Lauree Magistrali rilasciate dalla Fondazione Accademia Internazionale "Incontri col Maestro"» di Imola, di cui agli indirizzi specifici in strumento musicale elencati all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 1° marzo 2019, n. 177.

6.12. Tassinari, Sacconi Jotti, Deborah Bergamini, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 le attività di volontariato svolte nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal

1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

6.9. Bakkali, Simiani, Braga, Schlein, Manzi, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: 1° maggio 2023, aggiungere le seguenti: o comunque entro la data di entrata in vigore del presente decreto,.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: le giornate di sospensione aggiungere le seguenti: o riduzione.

7.40. Peluffo.

Al comma 1, sopprimere le parole: di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Conseguentemente:

al comma 6, sopprimere le parole: dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

al comma 7, sopprimere le parole: di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

al comma 8, sopprimere le parole: previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

7.6. Ruffino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché ai lavoratori privati dipendenti di imprese non aventi sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1, ma funzionalmente e stabilmente collegate con una o più imprese di cui al primo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Ai lavoratori privati dipendenti di imprese non aventi sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1, ma funzionalmente e stabilmente collegate con una o più imprese di cui al primo periodo del comma 1, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate.

5-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti i criteri di determinazione delle imprese funzionalmente e stabilmente collegate a quelle aventi sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1.

*** 7.2.** Ruffino, Benzoni.

*** 7.30.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*** 7.37.** Giovine.

*** 7.59.** Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.

*** 7.47.** Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari, Peluffo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'integrazione al reddito di cui al comma 1 è concessa anche ai lavoratori dipendenti in forza al momento dell'evento straordinario emergenziale, qualora successivo alla data del 1° maggio 2023.

**** 7.5.** Ruffino, Benzoni.

**** 7.18.** Peluffo.

**** 7.54.** Montemagni, Morrone, Cavadoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

**** 7.58.** Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.

Al comma 2, dopo le parole: tali condizioni devono essere adeguatamente documentate, *aggiungere le seguenti:* anche mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

* **7.4.** Del Barba, Ruffino.

* **7.51.** Ubaldo Pagano, Braga, Simiani.

* **7.20.** Ubaldo Pagano, Simiani.

Al comma 3, sostituire la parola : novanta *con la seguente:* centoventi.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: quindici *con la seguente:* sessanta.

** **7.8.** Rosato, Ruffino.

** **7.69.** Ruffino, Boschi, Bonetti, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Gruppioni, Marattin, Rosato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai lavoratori dipendenti stagionali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto presso un datore di lavoro avente unità produttiva in uno dei comuni di cui all'Allegato che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a euro 600.

7.50. Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato impossibilitati a prestare attività lavorativa che lavorano presso un datore di lavoro con sede legale o operativa ubicata in uno dei territori indicati

nell'allegato 1, possono essere prorogati per un massimo di 90 giorni.

* **7.7.** Richetti, Ruffino.

* **7.23.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **7.45.** Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 4, sostituire le parole: di quindici giornate *con le seguenti:* di novanta giornate.

** **7.9.** Richetti, Ruffino.

** **7.61.** Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

** **7.63.** Bonelli, Zanella.

** **7.22.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

** **7.42.** Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 4, sostituire le parole: fino ad un massimo di quindici giornate *con le seguenti:* fino ad un massimo di sessanta giornate.

7.33. Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

Al comma 4, sostituire le parole: quindici giornate *con le seguenti:* trenta giornate.

* **7.10.** Ruffino, Benzoni.

* **7.31.** Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

* **7.36.** Colombo, Buonguerrieri, Mattia, Cerreto.

* **7.43.** Bakkali, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

* **7.55.** Morrone, Montemagni, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

* **7.60.** Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.

* **7.21.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **7.1.** Manes, Steger.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato impossibilitati a prestare attività lavorativa che risiedono in uno dei territori indicati nell'allegato 1, possono essere prorogati per un massimo di 30 giorni.

** **7.11.** Richetti, Ruffino.

** **7.24.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

** **7.44.** Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 5, dopo le parole: Ai lavoratori agricoli *aggiungere le seguenti:* e agli stagionali del settore turismo.

* **7.3.** Ruffino.

* **7.19.** Gnassi.

* **7.32.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: il limite massimo di novanta *con le seguenti :* il limite massimo di 120.

7.34. Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: Per i restanti lavoratori agricoli, *aggiungere le seguenti:* compresi i lavoratori stagionali che alla data dell'evento emer-

genziale non hanno un rapporto di lavoro attivo.

* **7.27.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **7.64.** Bonelli, Zanella.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole : Per i restanti lavoratori agricoli, *aggiungere le seguenti:* e ai lavoratori stagionali che alla data dell'evento emergenziale non fossero titolari di un rapporto di lavoro attivo,.

7.13. Richetti, Ruffino.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici annuali dei lavoratori agricoli nel 2022 per almeno un giorno e ai lavoratori che hanno avuto uno o più contratti di lavoro stagionale nell'anno 2022, per l'anno 2023 viene riconosciuto a fini contributivi e assistenziali e per l'eventuale accesso al requisito della disoccupazione, anche agricola, il trascinarsi delle giornate lavorate nel 2022, se di miglior favore, indipendentemente dall'avvenuta iscrizione nei suddetti elenchi per l'anno 2023.

* **7.48.** Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

* **7.65.** Bonelli, Zanella.

* **7.17.** Vaccari.

* **7.14.** Richetti, Ruffino.

* **7.28.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i lavoratori con contratto intermittente è garantita l'integrazione salariale, nel limite massimo di 90 giornate, in deroga alle normative vigenti, indipendentemente dal fatto che la causa di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si sia verificata prima che il lavoratore venga chiamato o risponda ad una

chiamata e dal numero di giornate lavorate negli ultimi 12 mesi. Il datore di lavoro comunica all'INPS il numero di giornate per le quali, in assenza dell'evento emergenziale, il lavoratore con contratto intermittente avrebbe prestato il proprio servizio.

**** 7.29.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

**** 7.49.** Bakkali, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

**** 7.15.** Richetti, Ruffino.

**** 7.66.** Bonelli, Zanella.

Al comma 6, dopo le parole: di consultazione sindacale aggiungere le seguenti: , fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,.

*** 7.12.** Richetti, Ruffino.

*** 7.62.** Tassinari, Sacconi Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

*** 7.67.** Bonelli, Zanella.

*** 7.26.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*** 7.46.** Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

**** 7.39.** Milani.

**** 7.41.** Simiani.

**** 7.56.** Zinzi, Montemagni, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

**** 7.57.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

Al comma 11, sostituire le lettere b), c) e d) con la seguente:

b) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione, fino al fabbisogno, del maggior gettito rinveniente dalla seguente disposizione: All'articolo 1, comma 64, lettere a) e b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: dal 1° gennaio 2024 sono sostituite dalle seguenti: dal 1° giugno 2023.

7.68. Bonelli, Zanella.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale della filiera agricola e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza alluvionale, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli operanti nei territori di cui all'allegato n. 1, in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

7.35. Caretta, Ciaburro, Cerreto.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale della filiera agricola e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza alluvionale, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli operanti nei territori di cui all'allegato n. 1, in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023.

7.38. La Salandra.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. I lavoratori che operano in aziende non ubicate nei territori di cui

all'allegato 1, ma collegate funzionalmente con aziende ubicate in uno dei territori di cui all'allegato 1, è concessa l'integrazione al reddito per un limite massimo di 90 giorni a seguito dell'impossibilità di approvvigionarsi di componenti essenziali prodotti da tali aziende (cosiddetti danni indiretti).

* **7.16.** Richetti, Ruffino.

* **7.25.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Rinnovo o proroga dei contratti a tempo determinato)

Per i lavoratori a tempo determinato, compresi i lavoratori somministrati a tempo determinato, impiegati presso imprese che richiedono l'accesso all'integrazione al reddito di cui all'articolo 7, il datore di lavoro può procedere, per il medesimo periodo di utilizzo dell'ammortizzatore sociale, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in scadenza, anche a scopo di somministrazione.

** **7.06.** Colombo, Buonguerrieri, Mattia, Cerreto.

** **7.010.** Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.

** **7.04.** Ruffino, Benzoni.

** **7.01.** Manes, Steger.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Proroga contratti a tempo determinato in scadenza e proroga NASPI/DIS-COLL)

1. Per i lavoratori a tempo determinato, compresi i lavoratori somministrati a tempo determinato, impiegati presso imprese che richiedono l'accesso all'integrazione al reddito di cui all'articolo 7, il datore di lavoro può procedere, per il medesimo periodo di

utilizzo dell'ammortizzatore sociale, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in scadenza, anche a scopo di somministrazione.

2. In favore dei lavoratori residenti o domiciliati nei comuni di cui all'Allegato 1, le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 30 giugno 2023, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario dell'integrazione al reddito di cui all'articolo 7 e delle indennità di cui all'articolo 8. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

7.012. Bonelli, Zanella.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure di sostegno ai lavoratori per fronteggiare i danni e i disagi causati dagli eventi alluvionali)

Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per affrontare i danni e i disagi subiti a causa degli eventi alluvionali entro il limite complessivo di euro 5.000.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano unicamente ai beni ceduti, ai servizi prestati e alle somme erogate a partire dal 1° maggio 2023 dalle società e dalle imprese che, alla stessa data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 del presente decreto.

Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le

somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro secondo le disposizioni di cui al comma 1 e limitatamente alle società e alle imprese di cui al comma 2 del presente articolo, sono deducibili ai fini dell'aliquota d'imposta sui redditi delle società, di cui agli articoli 72 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 100 per cento.

7.02. Richetti, Ruffino.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Esonero contributivo e detassazione delle somme erogate ai dipendenti a titolo di ristoro)

1. Ai datori di lavoro privati, con esclusione dei contratti di lavoro domestico, di cui all'articolo 1, comma 1, che hanno subito danni eccezionali a seguito degli eventi calamitosi del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a copertura di predetti danni, è riconosciuto, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, un esonero dal versamento dei contributi pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi fino al 31 dicembre 2024 e comunque fino al raggiungimento di un importo pari al valore del danno subito.

2. Per gli anni 2023 e 2024, non concorrono alla formazione del reddito imponibile le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti aventi la finalità di ristorare i danni subiti all'abitazione o ai mezzi di trasporto in conseguenza degli eventi straordinari del 23 maggio 2022 e 25 maggio 2022. I datori di lavoro di cui al presente comma possono accedere all'esonero di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2024 e comunque fino ad

un importo pari alle somme o prestazioni erogate.

*** 7.03.** Rosato, Ruffino.

*** 7.013.** Ruffino, Boschi, Bonetti, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Gruppioni, Marattin, Rosato.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Esonero contributivo filiere agricole e pesca)

1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ai datori di lavoro agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, aventi sede legale o operativa nei territori di cui all'Allegato 1, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, ivi comprese le cooperative, i lavoratori autonomi e le ditte individuali, dovuti per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 65 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede con le risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

**** 7.05.** Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

**** 7.07.** Vaccari, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

**** 7.011.** Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Esonero contributivo filiere agricole e pesca)

1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ai lavoratori autonomi e ai datori di lavoro agricoli, ivi comprese le cooperative all'articolo 1 della legge n. 240 del 15 giugno 1984, avente sede legale o operativa nei territori di cui all'Allegato 1, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. La misura di cui al comma 1 si applica anche ai datori di lavoro, ai lavoratori autonomi e alle ditte individuali della pesca e dell'acquacoltura operanti nelle acque marittime, interne e lagunari ricadenti nelle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente articolo sono valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 e successive modifiche e integrazioni.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7.09. Morrone, Montemagni, Carloni, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Pierro, Latini.

ART. 8.

Al comma 1, dopo le parole: dei lavoratori autonomi *aggiungere le seguenti:* , anche titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 codice civile, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente,.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, dopo le parole: di previdenza e assistenza *aggiungere le seguenti:* nonché in favore dei lavoratori titolari di contratti autonomi occasionali non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e assistenza, non titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente,;

dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 2-bis. L'indennità di cui al comma 1 è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a. in favore dei lavoratori che al 1° maggio 2023 sono residenti, domiciliati ovvero operano in uno dei comuni di cui all'Allegato 1, impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza causata dagli eventi alluvionali, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

2-ter. L'indennità di cui al comma 1 è erogata ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 1° maggio 2023, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e che abbiano dovuto sospendere l'attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali.

8.7. Richetti, Ruffino.

Al comma 1, dopo le parole : dei lavoratori autonomi aggiungere le seguenti: , anche titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 codice civile, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente,

* **8.14.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **8.24.** Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 1, dopo le parole: dei lavoratori autonomi o professionisti, aggiungere le seguenti: anche titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 codice civile, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente,.

Conseguentemente:

al comma 1, dopo le parole: di previdenza e assistenza, aggiungere le seguenti: nonché in favore dei lavoratori titolari di contratti autonomi occasionali non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e assistenza, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente,;

dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. L'indennità di cui al comma 1 è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a. in favore dei lavoratori che al 1 maggio 2023 sono residenti, domiciliati ovvero operano in uno dei comuni di cui all'Allegato 1, impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le

discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza causata dagli eventi alluvionali, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

2-ter. L'indennità di cui al comma 1 è erogata ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 1° maggio 2023, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e che abbiano dovuto sospendere l'attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali.

2-quater. Ai lavoratori dello spettacolo, coinvolti a vario titolo, costretti all'inattività per il periodo tra il 1° maggio 2023 e il 30 giugno 2023, in deroga all'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 in considerazione che tali eventi sono considerati per cessazione involontaria del rapporto di lavoro, la prevista indennità ALAS spettacolo 2023, viene anticipata e disposta in pagamento con le modalità previste dal comma 9 dell'articolo 7 dello stesso decreto.

8.34. Bonelli, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: di previdenza e assistenza, aggiungere le seguenti: nonché agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici annuali dei lavoratori agricoli nel 2022 che non siano in possesso dei requisiti per l'accesso alla cassa integrazione salariale emergenziale.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 253,6 milioni con le seguenti: 280 milioni.

8.8. Vaccari.

Al comma 1, dopo le parole: di previdenza e assistenza aggiungere le seguenti:

nonché in favore dei lavoratori titolari di contratti autonomi occasionali non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e assistenza, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente,

* **8.15.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **8.25.** Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 1, dopo le parole: nel caso degli agenti e rappresentanti, aggiungere le seguenti: e degli operatori al commercio su area pubblica.

** **8.3.** Ruffino, Benzoni.

** **8.10.** Peluffo.

** **8.19.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

** **8.22.** Simiani, Peluffo.

Al comma 1, dopo le parole: degli agenti e dei rappresentanti, aggiungere le seguenti: nonché degli imprenditori agricoli.

* **8.20.** Caretta, Ciaburro, Cerreto.

* **8.29.** Morrone, Montemagni, Carloni, Davide Bergamini, Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Pierro, Latini.

* **8.31.** Nevi, Tassinari, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

* **8.4.** Gadda, Ruffino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

** **8.1.** Manes, Steger.

** **8.2.** Ruffino, Benzoni.

** **8.9.** Peluffo.

** **8.18.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

** **8.21.** Colombo, Buonguerrieri, Mattia, Cerreto.

** **8.28.** Peluffo, Braga.

** **8.30.** Montemagni, Morrone, Davide Bergamini, Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

** **8.32.** Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'indennità di cui al comma 1 è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a. in favore dei lavoratori che al 1° maggio 2023 sono residenti, domiciliati ovvero operano in uno dei comuni di cui all'Allegato 1, impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza causata dagli eventi alluvionali, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

* **8.16.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **8.26.** Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari.

* **8.33.** Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'indennità di cui al comma 1 è erogata ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 1° maggio 2023, uno

o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e che abbiano dovuto sospendere l'attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali.

**** 8.17.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

**** 8.27.** Bakkali, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I datori di lavoro del settore agricolo, con unità produttive site nel territorio dei comuni indicati nell'Allegato al presente decreto, nonché i datori di lavoro agricoli che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori agricoli anche a tempo determinato residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale emergenziale per gli eventi alluvionali di cui al presente decreto. Il trattamento è concesso in deroga ai requisiti di accesso riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 ed è riconosciuto anche agli operai agricoli a tempo determinato purché iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli nel 2023 per almeno un giorno.

*** 8.5.** Richetti, Ruffino.

*** 8.11.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*** 8.23.** Vaccari, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai lavoratori dipendenti stagionali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto presso un datore di lavoro avente unità produttiva in

uno dei comuni di cui all'allegato che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a euro 1.000.

8.12. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Agli operai agricoli a tempo determinato operanti nei territori di cui all'allegato 1 iscritti negli elenchi anagrafici annuali dei lavoratori agricoli nel 2022 che non siano in possesso dei requisiti per l'accesso alla cassa integrazione salariale emergenziale, è riconosciuta un'indennità *una tantum* come per i lavoratori autonomi. In questo caso la domanda è in capo al lavoratore.

8.6. Richetti, Ruffino.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Agli operai agricoli a tempo determinato operanti nei territori di cui all'allegato 1 iscritti negli elenchi anagrafici annuali dei lavoratori agricoli nel 2022 che non siano in possesso dei requisiti per l'accesso alla cassa integrazione salariale emergenziale, è riconosciuta l'indennità di cui al comma 1, con le modalità di erogazione di cui al comma 2.

8.13. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Proroga contratti a tempo determinato in scadenza e proroga NASpI)

1. Per i lavoratori a tempo determinato, compresi i lavoratori somministrati a tempo determinato, impiegati presso imprese che richiedono l'accesso all'integrazione al reddito di cui all'articolo 7, il datore di lavoro

può procedere, per il medesimo periodo di utilizzo dell'ammortizzatore sociale, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in scadenza, anche a scopo di somministrazione.

2. In favore dei lavoratori residenti o domiciliati nei comuni di cui all'allegato 1, le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 30 giugno 2023, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario dell'integrazione al reddito di cui all'articolo 7 o delle indennità di cui all'articolo 8. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

* **8.01.** Richetti, Ruffino.

* **8.02.** Tassinari, Sacconi Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Sostituzione dei veicoli danneggiati)

1. Le persone fisiche residenti nei territori indicati nell'allegato 1 i cui veicoli per uso personale o promiscuo siano stati irreparabilmente danneggiati dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, accedono agli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2022, n. 113, previa riconsegna del veicolo danneggiato. I contributi ivi previsti sono raddoppiati.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere sulle risorse residue per il medesimo anno del Fondo per il settore automotive di cui all'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. Le risorse sono utiliz-

zabili fino a concorrenza del limite di spesa e non si fa luogo alla ripartizione delle stesse per fasce di emissioni.

8.03. Tassinari, Squeri, Sacconi Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

ART. 9.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: delle imprese con le seguenti: delle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, e delle imprese con numero di dipendenti fino a 499;.

Conseguentemente:

a) *al comma 1, alinea, dopo le parole: a titolo gratuito, aggiungere le seguenti: per un importo massimo garantito fino a 7,5 milioni;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Per sostenere gli investimenti delle imprese, anche finalizzati alla ripresa delle attività economiche colpite dagli eventi alluvionali di cui alla presente legge, all'articolo 15 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 sono apportate le seguenti modificazioni:*

1. *Al comma 2, sostituire le parole 2 milioni con le seguenti : 1 milione;*

2. *Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Con riferimento alle operazioni di cui al comma 1, l'importo massimo garantito dal Fondo è elevato a euro 7,5 milioni.*

* **9.4.** Del Barba, Ruffino.

* **9.16.** Morrone, Montemagni, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: delle imprese con le seguenti: delle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, e delle

imprese con numero di dipendenti fino a 499;.

Conseguentemente:

a) *al comma 1, alinea, dopo le parole:* a titolo gratuito, *aggiungere le seguenti:* per un importo massimo garantito fino a 7,5 milioni;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:* 2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di garanzia di cui al medesimo comma è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2023. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.14. Gnassi, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Peluffo.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: localizzate *con le seguenti:* aventi sede legale e/o sede operativa, e/o unità locali.

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di garanzia PMI, con copertura al 100 per cento, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro.

*** 9.8.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*** 9.24.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni, Tassinari.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: localizzate *con le seguenti:* aventi sede legale od operativa o unità locali;.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, con copertura al 100 per cento, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro.

**** 9.13.** Simiani, Andrea Rossi, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari, Peluffo.

**** 9.2.** Richetti, Ruffino, Benzoni.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: localizzate *con le seguenti:* aventi sede legale od operativa o unità locali.

9.17. Morrone, Montemagni, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: localizzate con le seguenti: aventi sede legale od operativa.

*** 9.1.** Ruffino, Benzoni.

*** 9.12.** Dondi.

*** 9.21.** Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono estese alle imprese localizzate nei territori indicati nell'allegato 1, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, alle condizioni previste dalla predetta disposizione.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: del Fondo di garanzia di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e della dotazione assegnata a SACE Spa di cui al comma 1-bis.

9.7. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In deroga alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la garanzia del Fondo è concessa in favore delle imprese localizzate nei territori indicati nell'allegato 1 su finanziamenti finalizzati all'estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario, anche se non già garantiti dal Fondo, nella misura del 70 per cento per la garanzia diretta e, nella

misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, per la riassicurazione. Le predette garanzie sono concesse a condizione che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di estinzione e abbia una maggior durata rispetto a quello oggetto di estinzione.

*** 9.6.** Simiani.

*** 9.18.** Cavandoli, Davide Bergamini, Morrone, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

*** 9.20.** De Palma, Tassinari, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, con copertura al 100 per cento, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro.

**** 9.19.** Montemagni, Morrone, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

**** 9.22.** Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.

**** 9.25.** Dondi, Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, il cui importo massimo è innalzato a 7,5 milioni di euro. La garanzia del Fondo è estesa alle imprese Mid Cap intese come imprese fino a 499 dipendenti, oltre che alle PMI. Per le imprese di maggiori dimensioni è prevista la garanzia SACE.

*** 9.3.** Richetti, Ruffino.

*** 9.9.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui al presente articolo possono essere accompagnati da contributi in conto interessi o in conto impianti, per favorire il finanziamento degli investimenti in attesa della definizione e dell'attuazione dei provvedimenti per l'indennizzo dei danni, e per garantire la continuità produttiva.

**** 9.10.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

**** 9.15.** Simiani, Andrea Rossi, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari, Peluffo.

**** 9.23.** Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

**** 9.5.** Richetti, Ruffino.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Interventi urgenti per il ripristino della viabilità)

1. Per il finanziamento degli interventi urgenti sulle strade di competenza dei co-

muni, delle province e della città metropolitana di cui all'allegato 1, da destinare al ripristino dei collegamenti tra le aree interessate dall'emergenza di cui al presente decreto, è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia, previa intesa in conferenza Stato città autonomie locali, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

9.01. Manes, Steger.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire la parola: localizzate con le seguenti: aventi sede legale e/o sede operativa, e/o unità locali.

*** 10.5.** Montemagni, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

*** 10.6.** Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Al comma 1, sostituire la parola: localizzate con le seguenti: aventi sede legale, sede operativa, ovvero unità locali.

**** 10.1.** Richetti, Ruffino.

**** 10.3.** Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari, Peluffo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Misure urgenti di sostegno alle imprese non esportatrici)

1. Al fine di sostenere le imprese non incluse nell'articolo 10 aventi sede legale e/o sede operativa, e/o unità locali nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, per

i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un Fondo, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogati nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.04. Andrea Rossi, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari, Peluffo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Misure urgenti di sostegno alle imprese non esportatrici)

1. Al fine di sostenere le imprese non incluse nell'articolo 10 aventi sede legale o sede operativa ovvero unità locali nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato

di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è prevista l'istituzione di un Fondo per l'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogati nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

*** 10.01.** Richetti, Ruffino.

*** 10.02.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Esenzione fabbricati inagibili e contributo rifiuti)

1. I redditi dei fabbricati, ubicati nei territori dei comuni o frazioni di comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 settembre 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2024. I fabbricati di cui al periodo precedente sono,

altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 15 maggio 2023 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Ai fini del presente comma, anche nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di sgombero, il contribuente può dichiarare, entro il 31 agosto 2023, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi a decorrere dal 30 settembre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU connesso all'esenzione di cui al comma 1, tenendo conto della dimensione dei danni subiti dagli edifici e nei limiti di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'allegato 1 la necessaria continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere con propri provvedimenti e anche a titolo di anticipazione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, un'apposita compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese registrate presso ciascun comune, fino ad un massimo di 30 milioni di euro con riferimento all'anno 2023, da erogare nel 2024, e di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a fronte dei maggiori costi affrontati e delle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.

10.03. Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Erogazioni liberali da parte di soggetti privati)

1. Le erogazioni liberali, da chiunque effettuate, a favore di persone fisiche, lavoratori dipendenti o autonomi che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero prestano la propria opera lavorativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 e le erogazioni liberali, da chiunque effettuate, a favore di imprese localizzate nei territori indicati nell'allegato 1 sono esenti da qualsiasi onere fiscale e contributivo.

10.05. Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

ART. 11.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: la sede aggiungere le seguenti: legale o la sede.

* **11.3.** Ruffino, Benzoni.

* **11.11.** Peluffo.

* **11.15.** Fenu, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa.

* **11.39.** Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: operativa con le seguenti: legale od operativa o unità locali.

11.27. Morrone, Montemagni, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: sono sospesi aggiungere le seguenti: , su richiesta delle imprese,

Conseguentemente, al medesimo comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

*** 11.8.** Del Barba, Ruffino.

*** 11.31.** Morrone, Montemagni, Cavan-doli, Davide Bergamini, Zinzi, Benve-nuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostitui-re le parole: 30 giugno 2023 con le se-guenti: 30 giugno 2024.

11.28. Morrone, Montemagni, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, lettera b) sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023;*

b) *al medesimo comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:*

c-bis) le revoche delle aperture di cre-dito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 1° maggio 2023;

c-ter) le scadenze contrattuali dei pre-stiti non rateali e dei rispettivi elementi accessori previste a partire dal 1° maggio 2023;

c-quater) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2023, le do-mande di iscrizione alle camere di com-mercio e le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

c-quinquies) il versamento dei contri-buti consortili di bonifica, ad esclusione di quelli relativi al servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli.

c) *al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023;*

d) *sostituire il comma 4 con i seguenti:*

4. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che as-sicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti.

4-bis. Le sospensioni di cui ai precedenti commi non determinano l'inammissibilità delle imprese beneficiarie al Fondo cen-trale di Garanzia per le PMI, fino al com-pleto pagamento delle rate sospese.

*** 11.25.** Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vac-cari, Peluffo.

*** 11.9.** Richetti, Ruffino.

*** 11.17.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Alifano, Fenu, Lovec-chio, Raffa.

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostitui-re le parole: 30 giugno 2023 con le se-guenti: 31 dicembre 2023.

Conseguentemente:

a) *al comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo:* Tali sospensioni realizzano un automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al pro-lungamento dell'operazione di finanzia-mento alle stesse condizioni del contratto originario;

b) *al comma 2, dopo le parole: dell'ap-plicazione della normativa bancaria, ag-giungere le seguenti:* anche con riferimento a quella relativa ai crediti oggetto di con-cessioni,.

11.35. Nevi, Mazzetti, Cortelazzo, Batti-stoni.

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostitui-re le parole: 30 giugno 2023 con le se-guenti: 31 dicembre 2023.

Conseguentemente:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* 31 luglio 2023 *con le seguenti:* 31 dicembre 2023.

b) *al comma 4, sostituire le parole:* in unica soluzione alla ripresa del termine *con le seguenti:* in tre rate mensili consecutive di pari importo da versare a partire dalla ripresa del termine.

* **11.4.** Gadda, Ruffino.

* **11.23.** Cerreto, Mattia, Buonguerrieri, Colombo.

* **11.1.** Manes, Steger.

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 30 giugno 2023, *con le seguenti:* 31 dicembre 2023.

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis)* le revocche delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 1° maggio 2023;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* 31 luglio 2023, *con le seguenti:* 31 dicembre 2023.

11.24. Peluffo.

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 30 giugno 2023 *con le seguenti:* 31 dicembre 2023;

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio 2023 *con le seguenti:* 31 dicembre 2023.

* **11.5.** Ruffino, Benzoni.

* **11.13.** Peluffo.

* **11.16.** Fenu, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 30 giugno 2023 *con le seguenti:* 31 dicembre 2023.

** **11.20.** Caretta, Ciaburro, Cerreto.

** **11.45.** Nevi, Cortelazzo, Battistoni, Mazzetti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 giugno 2023 *con le seguenti:* 31 dicembre 2023.

* **11.29.** Carloni, Montemagni, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Pierro, Latini.

* **11.50.** Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 giugno 2023, *senza applicazione di sanzioni e interessi con le seguenti:* 30 novembre 2023.

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , senza applicazione di sanzione e interessi;

b) *al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole:* 30 giugno 2023 *con le seguenti:* 30 novembre 2023;

c) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Ai fini della previsione di cui alla lettera c) del comma 1, le società e le imprese che intendano avvalersene, devono comunicarlo alla banca. Resta comunque facoltà delle stesse richiedere, nell'ambito di detta comunicazione, la sola sospensione dei rimborsi in conto capitale.

2-ter. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 1 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

** **11.12.** Peluffo.

**** 11.40.** Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.

**** 11.2.** Manes, Steger.

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 ottobre 2023;

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, alinea, aggiungere infine le seguenti parole:* gli adempimenti di cui alle seguenti lettere a) e b); possono essere altresì sospesi, per il medesimo periodo, gli adempimenti di cui alla seguente lettera c) alle condizioni stabilite dalle parti e previa richiesta e presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) *al medesimo comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo:* La sospensione delle obbligazioni di cui alla presente lettera produce effetti esclusivamente per il periodo indicato al primo alinea. Gli adempimenti eseguiti dalle società ed imprese interessate dal presente articolo prima della sua entrata in vigore, sono considerati legittimi e non producono alcuna responsabilità a carico degli intermediari.

*** 11.47.** Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

*** 11.30.** Morrone, Montemagni, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 30 settembre 2023.

11.32. Montemagni, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 30 settembre 2023.

*** 11.10.** Peluffo.

*** 11.19.** Rotelli.

*** 11.48.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*** 11.49.** Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 agosto 2023.

11.33. Zinzi, Montemagni, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 agosto 2023.

*** 11.18.** Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

*** 11.41.** Tassinari, Sacconi Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Al comma 1 alinea, aggiungere in fine le seguenti parole: gli adempimenti di cui alle seguenti lettere a) e b). Possono essere altresì sospesi gli adempimenti di cui alla seguente lettera c), fermo restando le condizioni stabilite dalle parti, secondo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, come di seguito indicati:

Conseguentemente:

a) *al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis)* La sospensione delle obbligazioni di cui alla lettera c) del presente comma, produce effetti esclusivamente per il periodo indicato al comma 1 del presente articolo. Gli adempimenti eseguiti dalle società ed imprese interessate dal presente articolo nel periodo precedente all'entrata in vigore del presente decreto sono considerati legittimi e non producono alcuna responsabilità a carico degli intermediari;

b) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis.* Alla sospensione dei pagamenti e delle obbligazioni di cui al comma 1, lettera c), nei confronti delle banche di

credito cooperativo, come definite dall'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano i tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

11.44. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Al comma 1, alinea, aggiungere infine le seguenti parole: salvo quanto previsto alla lettera c).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c):

a) *al primo periodo sostituire le parole: di qualsiasi genere con le seguenti: a rimborso rateale non oggetto di misure pubbliche di agevolazione;*

b) *al medesimo primo periodo aggiungere infine le seguenti parole: previa presentazione al creditore di una specifica richiesta;*

c) *al secondo e al terzo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: si applica anche ai con le seguenti: può essere richiesta anche per i;*

d) *dopo terzo periodo, aggiungere i seguenti: La sospensione del pagamento delle rate o dei canoni oggetto di sospensione, nonché degli eventuali elementi accessori è realizzata senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche e gli intermediari finanziari informano i debitori, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consu-*

matori in tema di sospensione dei pagamenti.

*** 11.37.** De Palma, Tassinari, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

*** 11.34.** Cavandoli, Davide Bergamini, Morrone, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: La sospensione si applica previa istanza dell'impresa interessata e il pagamento delle rate sospese è posticipato alla fine del periodo di ammortamento. Le sospensioni non rientrano nelle casistiche di segnalazione in Centrale Rischio e non concorrono al deterioramento della posizione ai sensi della normativa EBA;

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione si applica altresì ai finanziamenti a breve termine, in particolare alle aperture di credito a revoca e ai prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, nonché ai prestiti non rateali.

11.42. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: le rate eventualmente già addebitate nel periodo di riferimento verranno rimborsate.

11.46. Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali sospensioni realizzano un automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento alle stesse condizioni del contratto originario.

*** 11.7.** Gadda, Ruffino.

*** 11.21.** Caretta, Ciaburro, Cerreto.

Al comma 2, dopo le parole: dell'applicazione della normativa bancaria aggiun-

gere le seguenti: anche con riferimento a quella relativa ai crediti oggetto di concessioni,

**** 11.6.** Gadda, Ruffino.

**** 11.22.** Caretta, Ciaburro, Cerreto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 1° agosto 2025, nei territori di cui all'allegato 1, non trovano applicazione gli atti delle regioni e delle province autonome adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 258 del 6 novembre 2007, limitatamente al divieto posto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera n) del medesimo decreto ministeriale e nel caso in cui l'ampliamento non sia superiore al 5 per cento.

11.36. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di anteporre l'erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese che operano nei territori di cui alle deliberazioni dello stato di emergenza del 4 e 23 maggio 2023, gli atti di pagamento adottati in applicazione dell'art. 5 del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, e dell'articolo 11-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, hanno carattere prioritario a favore delle suddette imprese.

11.43. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le locazioni volte a consentire ai titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali iniziati il 1° maggio 2023, la ripresa dell'attività in immobili situati nel territorio della provincia in cui essa si

svolgeva, nonché in quelle confinanti, sono regolate dal codice civile.

11.14. Fenu, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023 al Commissario nominato per l'emergenza, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei comuni indicati nell'allegato al presente decreto che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi del maggio 2023. La suddetta agevolazione sarà concessa temporaneamente in regime « *de minimis* », ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 (o 1408/2013, o 717/2014). Tale agevolazione deve essere intesa quale anticipazione degli indennizzi per i danni subiti, che saranno concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, b) del TFUE, previa certificazione dei danni medesimi. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario per l'emergenza, con scadenza del prestito entro 24 mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le con-

dizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione. A tal fine il Commissario può stipulare accordi con i soggetti di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge n. 190 del 2014.

11.011. Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al Commissario nominato per l'emergenza, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei comuni indicati nell'allegato al presente decreto che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi del mag-

gio 2023. La suddetta agevolazione sarà concessa temporaneamente in regime « *de minimis* », ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 (o 1408/2013, o 717/2014). Tale agevolazione deve essere intesa quale anticipazione degli indennizzi per i danni subiti, che saranno concessi ai sensi dell'articolo 107, par. 2, *b*) del TFUE, previa certificazione dei danni medesimi. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario per l'emergenza, con scadenza del prestito entro 24 mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione. A tal fine il Commissario può stipulare accordi con i soggetti di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

* **11.01.** Richetti, Ruffino.

* **11.06.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **11.013.** Andrea Rossi, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari, Peluffo.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Istituzione di un fondo di garanzia per le famiglie)

1. Al fine di sostenere le famiglie aventi abitazione nei territori interessati dagli

eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è prevista l'istituzione di un Fondo pari a 10 milioni di euro, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subiti alle abitazioni e ai beni mobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Il fondo prevede un rimborso degli oneri finanziari per finanziamenti dell'importo massimo di 30.000 euro per una durata massima di 36 mesi. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario delegato per l'emergenza/ricostruzione.

2. È autorizzata a favore del Commissario l'allocazione di 30 milioni di euro per l'istituzione di un Fondo di garanzia a favore delle persone fisiche che hanno avuto un danno dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro. La garanzia è rilasciata fino al 100 per cento del finanziamento concesso da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito alle persone fisiche.

3. I soggetti residenti nei territori indicati nell'Allegato 1 hanno titolo di priorità nell'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

**** 11.08.** Ascari, Ilaria Fontana, Quartini, L'Abbate, Morfino, Santillo.

**** 11.023.** Tassinari, Sacconi Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

**** 11.03.** Richetti, Ruffino.

**** 11.015.** Bakkali, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Crediti vantati dalle imprese)

1. La pubblica amministrazione, incluse le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvede al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere, ubicate nei territori colpiti dagli eventi calamitosi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La pubblica amministrazione, incluse le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvede al pagamento dei crediti maturati e maturandi dalle misure ordinarie di sostegno alle imprese agricole coinvolte fino all'anno 2023.

11.012. Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Crediti vantati dalle imprese)

1. La pubblica amministrazione, incluse le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvede al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi calamitosi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*** 11.014.** Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De

Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari, Peluffo.

* **11.025.** Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Crediti vantati dalle imprese)

1. La pubblica amministrazione, incluse le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvede al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere, ubicate nei territori colpiti dagli eventi calamitosi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

** **11.02.** Richetti, Ruffino.

** **11.07.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Crediti vantati dalle imprese)

1. La pubblica amministrazione, incluse le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvede al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori di cui all'allegato 1 colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11.022. Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Sospensione obblighi civilistici relativi alle perdite).

1. Alle sole imprese di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto-legge, si applicano, anche per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

* **11.04.** Richetti, Ruffino.

* **11.09.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

* **11.024.** Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

* **11.010.** Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

* **11.016.** Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

* **11.021.** Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive).

1. Limitatamente alle attività ricettive turistico-alberghiere ubicate nei comuni della regione Emilia-Romagna, della provincia di Firenze e della provincia di Pesaro e Urbino, il termine del 30 giugno 2023 di cui al comma 1122 dell'articolo 1 della

legge 27 dicembre 2017, n. 205, lettera i), è prorogato al 31 ottobre.

**** 11.05.** Richetti, Ruffino.

**** 11.017.** Andrea Rossi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Vaccari, Peluffo.

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Sostegno alle imprese agricole)

1. Alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole istituita presso i territori interessati, che hanno subito danni eccezionali effettivamente verificatisi a seguito degli eventi alluvionali e frane di cui al presente decreto, sono assegnati contributi nella misura del cento per cento del danno subito, senza franchigia, al netto del rimborso assicurativo. Gli indennizzi assicurativi corrisposti, o da corrispondere, da parte delle compagnie di assicurazione, sommate al contributo concesso, non possono superare il cento per cento del danno ammissibile. I contributi possono riguardare:

a) la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia ad uso produttivo, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;

c) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa; ivi compresi impianti, macchinari e attrezzature distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

d) il ripristino delle scorte connesse all'attività dell'impresa che siano state danneggiate o perse, in relazione al danno effettivamente subito;

e) il ripristino degli impianti di produzioni arboree e arbustive, reti e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina in relazione al danno effettivamente subito;

f) la perdita delle produzioni, anche zootecniche, in relazione al danno effettivamente subito;

g) la perdita dei terreni produttivi in relazione al danno effettivamente subito;

h) tutti gli interventi necessari per il ripristino dei terreni danneggiati in relazione al danno effettivamente subito o, in alternativa, nei casi in cui gli eventi alluvionali ne hanno determinato la totale perdita, come a titolo esemplificativo a causa di frane, per l'acquisto; gli oneri sostenuti per la bonifica dei terreni interessati dalla presenza di residui bellici;

i) spese amministrative per la gestione delle istanze di ripristino dei danni subiti.

2. La regione competente attua la procedura di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali e dalle frane, per i danni riguardanti le produzioni, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, la regione può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20 per cento della dotazione di cui al comma 6 del presente articolo.

3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e infrastrutture interaziendali sono presentate alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti; le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono presentate al Soggetto gestore del Fondo Agricat, utilizzando la stessa piattaforma e garantendo le stesse modalità di accesso e di

contribuzione di cui al comma 1. Il fondo provvede al ricevimento, all'istruttoria e all'erogazione del relativo aiuto nel limite della disponibilità di cui al comma 6 con la possibilità di integrare l'eventuale aiuto richiesto con ulteriori future risorse laddove le attuali somme stanziare non riescano a soddisfare il cento per cento del danno subito.

4. Ferma restando la richiesta di anticipazione in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, le risorse di cui al comma 6, sono ripartite nei territori sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari.

5. Con riferimento alle aree ricadenti nei territori delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini, in deroga alle tempistiche di presentazione previste dal regolamento del Fondo Agricat, a causa di eventi di forza maggiore, i termini di presentazione delle istanze al Soggetto gestore del citato fondo per gli eventi catastrofali sono differiti fino alla data di conclusione del periodo emergenziale.

6. Le risorse del « Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori », di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è destinata, nel limite di 100 milioni di euro, agli interventi di cui ai commi precedenti, prioritariamente per il ristoro dei danni alle produzioni agricole. Conseguentemente le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del medesimo decreto-legge n. 155 del 2022 sono rimodulate in 100 milioni di euro.

7. Al fine di consentire la concessione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità del 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155, entro la scadenza del 30 giugno 2023, stabilita dal regime di aiuto di cui all'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 702/2014, nell'ambito del quale sono state attivate le provvidenze in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, la

ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome viene effettuata, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

8. La ripartizione di cui al comma 7 viene effettuata secondo i seguenti criteri:

a) il 40 per cento della dotazione, sulla base del fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;

b) il restante 60 per cento, tra le regioni per le quali nel corso del 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.

9. Successivamente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 7, al fine di consentire la rapida erogazione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155, convertito, con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le regioni possono anticipare la liquidazione alle aziende che hanno subito danni sotto condizione risolutiva laddove per esse non sia ancora stata conclusa la verifica sui dati inseriti all'interno della certificazione antimafia.

10. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinato, nella misura di 10 milioni per l'anno 2023, di 30 milioni per l'anno 2024 e di 35 milioni per l'anno 2025, a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al comma citato realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali di cui al presente decreto. I criteri e le modalità di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

11. All'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «raccolta di legname» sono inserite le seguenti: «avulso e »;

b) le parole: « , in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene » sono soppresse.

12. Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, è attribuito il compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull'intero territorio nazionale.

13. È sospeso ogni termine amministrativo e tecnico per la totalità dei procedimenti in agricoltura, siano essi istanze di contributo indipendentemente dalla fonte e dall'autorità di gestione del fondo, prassi normative o vincoli previsti per il rispetto di eventuali impegni sottoscritti dalle imprese agricole, nonché il rinvio di tutte le imminenti scadenze e dei termini fissati per la conclusione dei lavori legati alla ricostruzione del Sisma 2012. La sospensione dei termini non riguarda la concessione e l'erogazione di aiuti, contributi e risorse alle imprese agricole. Le regioni possono adottare meccanismi di anticipazione per concedere fino al 70 per cento dell'aiuto previsto per le domande di pagamento presentate a valere sulla campagna PAC 2023.

14. Al fine di prevenire la crescente diffusione di organismi nocivi nelle aree colpite dall'alluvione e adottare misure fitosanitarie adeguate il Fondo per la protezione delle piante istituito ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 è incrementato di due milioni di euro.

15. Sono sospesi i mutui e le imposte per gli Enti, le Associazioni e le Strutture economiche partecipate da aziende agricole danneggiate ricadenti nei Comuni alluvionati.

16. Una quota pari al 3 per cento del fondo del PSRN è destinata al PSR della

regione Emilia-Romagna al fine di avviare gli interventi strategici per la ripartenza del settore agricolo.

17. Per il periodo d'imposta 2023, le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni sindacali per interventi a sostegno dei soggetti con residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all'allegato del presente decreto sono deducibili nel limite del reddito imponibile del contribuente. La predetta deduzione è riconosciuta a condizione che l'erogazione sia effettuata con sistemi di pagamento tracciabili.

12.35. Vaccari, Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Sostegno alle imprese agricole)

1. Alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole istituita presso i territori interessati, che hanno subito danni eccezionali effettivamente verificatisi a seguito degli eventi alluvionali e frane di cui al presente decreto, sono assegnati contributi nella misura del cento per cento del danno subito, senza franchigia, al netto del rimborso assicurativo. Gli indennizzi assicurativi corrisposti, o da corrispondere, da parte delle compagnie di assicurazione, sommate al contributo concesso, non possono superare il cento per cento del danno ammissibile. I contributi possono riguardare:

a) la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia ad uso produttivo, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;

c) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa; ivi compresi impianti, macchinari e attrezzature distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

d) il ripristino delle scorte connesse all'attività dell'impresa che siano state danneggiate o perse, in relazione al danno effettivamente subito;

e) il ripristino degli impianti di produzioni arboree e arbustive, reti e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina in relazione al danno effettivamente subito;

f) la perdita delle produzioni, anche zootecniche, in relazione al danno effettivamente subito;

g) la perdita dei terreni produttivi in relazione al danno effettivamente subito;

h) tutti gli interventi necessari per il ripristino dei terreni danneggiati in relazione al danno effettivamente subito o, in alternativa, nei casi in cui gli eventi alluvionali ne hanno determinato la totale perdita (es. a causa di frane), per l'acquisto; gli oneri sostenuti per la bonifica dei terreni interessati dalla presenza di residui bellici;

i) spese amministrative per la gestione delle istanze di ripristino dei danni subiti.

2. La regione competente attua la procedura di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali e dalle frane, per i danni riguardanti le produzioni, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, la regione può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20 per cento della dotazione di cui al comma 5 del presente articolo.

3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e infrastrutture interaziendali sono presentate alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti. Le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono presentate al Soggetto gestore del Fondo Agricat, utilizzando la stessa piattaforma e garantendo le stesse percentuali di contribuzione al comma 2. Il fondo provvede al ricevimento, all'istruttoria e alla erogazione come previsto dall'articolo 15 del regolamento del fondo, nel limite della disponibilità di cui al successivo comma 5.

4. Ferma restando la richiesta di anticipazione in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, le risorse di cui al comma 5, sono ripartite nei territori sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari.

5. Le risorse del « Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori », di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è destinata, nel limite di 100 milioni di euro, agli interventi di cui ai commi precedenti, prioritariamente per il ristoro dei danni alle produzioni agricole. Conseguentemente le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del medesimo decreto-legge n. 155 del 2022, sono rimodulate in 100 milioni di euro.

6. Al fine di consentire la concessione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità del 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, entro la scadenza del 30 giugno 2023, stabilita dal regime di aiuto di cui all'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 702/2014, nell'ambito del quale sono state attivate le provvidenze in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome viene effettuata, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente norma,

con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

7. La ripartizione di cui al comma 6 è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) il 40 per cento della dotazione, sulla base del fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;

b) il restante 60 per cento, tra le regioni per le quali nel corso del 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.

8. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinato, nella misura di 10 milioni per l'anno 2023, di 30 milioni per l'anno 2024 e di 35 milioni per l'anno 2025, a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al comma citato realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali di cui al presente decreto. I criteri e le modalità di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

9. All'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «raccolta di legname» inserire le seguenti: «avulso e»;

b) le parole «, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene» sono soppresse.

10. Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, è attribuito il compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull'intero territorio nazionale.

12.34. Vaccari, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

1. Per soddisfare le esigenze delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole istituita presso i territori interessati, che hanno subito danni eccezionali effettivamente verificatisi a seguito degli eventi alluvionali e frane di cui al presente decreto, si prevede tutto quanto segue. I contributi verranno concessi nella misura del 100 per cento del danno subito, senza franchigia, al netto del rimborso assicurativo. Gli indennizzi assicurativi corrisposti, o da corrispondere, da parte delle compagnie di assicurazione – sommate al contributo concesso – non potranno superare il 100 per cento del danno ammissibile. I contributi potranno riguardare:

a) la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia ad uso produttivo, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;

c) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa; ivi compresi impianti, macchinari e attrezzature distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

d) il ripristino delle scorte connesse all'attività dell'impresa che siano state danneggiate o perse, in relazione al danno effettivamente subito;

e) il ripristino degli impianti di produzioni arboree e arbustive, reti e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina in relazione al danno effettivamente subito;

f) la perdita delle produzioni, anche zootecniche, in relazione al danno effettivamente subito;

g) la perdita dei terreni produttivi in relazione al danno effettivamente subito;

h) tutti gli interventi necessari per il ripristino dei terreni danneggiati in relazione al danno effettivamente subito o, in alternativa, nei casi in cui gli eventi alluvionali ne hanno determinato la totale perdita, come a titolo esemplificativo a causa di frane, per l'acquisto; gli oneri sostenuti per la bonifica dei terreni interessati dalla presenza di residuati bellici;

i) spese amministrative per la gestione delle istanze di ripristino dei danni subiti.

2. La regione competente attua la procedura di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali e dalle frane, per i danni riguardanti le produzioni, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, la regione può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20 per cento della dotazione di cui al comma 6 del presente articolo.

3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e infrastrutture interaziendali sono presentate alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti; le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono presentate al Soggetto gestore del Fondo Agricat, utilizzando la stessa piattaforma ma garantendo le stesse modalità di accesso e di contribuzione previste al comma 1 del presente articolo. Il fondo provvede al ricevimento, all'istruttoria e all'erogazione del relativo aiuto nel limite della disponibilità di cui al comma 6 con la possibilità di integrare l'eventuale aiuto richiesto con ulteriori future risorse laddove le attuali somme stanziare non riescano a soddisfare il 100 per cento del danno subito.

4. Ferma restando la richiesta di anticipazione in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, le risorse di cui al comma 6, sono ripartite nei territori sulla base dei

fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari.

5. Con riferimento alle aree ricadenti nei territori delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini, in deroga alle tempistiche di presentazione previste dal regolamento del Fondo Agricat, a causa di eventi di forza maggiore, i termini di presentazione delle istanze al Soggetto gestore del citato fondo per gli eventi catastrofali sono differiti fino alla data di conclusione del periodo emergenziale.

6. La dotazione finanziaria del « Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori », di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, stanziata ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è destinata, nel limite di 100 milioni di euro, agli interventi di cui ai commi precedenti, dei quali fino a 50 milioni di euro per il ristoro dei danni alle produzioni agricole. Conseguentemente le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del medesimo decreto-legge n. 155 del 2022, sono rimodulate in 100 milioni di euro.

7. Al fine di consentire la concessione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità del 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155, entro la scadenza del 30 giugno 2023, stabilita dal regime di aiuto di cui all'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 702/2014, nell'ambito del quale sono state attivate le provvidenze in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome viene effettuata, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

8. La ripartizione di cui al comma 7 viene effettuata secondo i seguenti criteri:

a) il 40 per cento della dotazione, sulla base del fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;

b) il restante 60 per cento, tra le regioni per le quali nel corso del 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.

9. Successivamente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 7, al fine di consentire la rapida erogazione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155, convertito, con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le regioni possono anticipare la liquidazione alle aziende che hanno subito danni sotto condizione risolutiva laddove per esse non sia ancora stata conclusa la verifica sui dati inseriti all'interno della certificazione antimagia.

10. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinato, nella misura di 10 milioni per l'anno 2023, di 30 milioni per l'anno 2024 e di 35 milioni per l'anno 2025, a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al comma citato realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali di cui al presente decreto. I criteri e le modalità di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

11. All'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «raccolta di legname» sono inserite le seguenti: «avulso e »;

b) le parole: «, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene» sono soppresse.

12. Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, è attribuito il

compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull'intero territorio nazionale.

13. Si prevede la sospensione di qualsiasi termine amministrativo e tecnico per la totalità dei procedimenti in agricoltura, siano essi istanze di contributo indipendentemente dalla fonte e dall'autorità di gestione del fondo, prassi normative o vincoli previsti per il rispetto di eventuali impegni sottoscritti dalle imprese agricole, nonché il rinvio di tutte le imminenti scadenze e dei termini fissati per la conclusione dei lavori legati alla ricostruzione del Sisma 2012. La sospensione dei termini non riguarda la concessione e l'erogazione di aiuti, contributi e risorse alle imprese agricole. Le regioni possono adottare meccanismi di anticipazione per concedere fino al 70 per cento dell'aiuto previsto per le domande di pagamento presentate a valere sulla campagna PAC 2023.

14. Fino alla data di conclusione del periodo emergenziale sono derogati i limiti per i trattamenti fitosanitari di tutti i regimi di difesa al fine di contrastare le fitopatie e le emergenze fitosanitarie derivanti dagli effetti di ristagno idrico successivo agli eventi alluvionali. Sono applicate altresì le deroghe previste dal regolamento (UE) n. 2146/2020.

15. È prevista la sospensione dei mutui e delle imposte per gli enti, le associazioni e le strutture economiche partecipate da aziende agricole danneggiate ricadenti nei comuni alluvionati.

16. È prevista l'erogazione del 3 per cento a valore sul fondo del PSRN a favore del PSR della Regione Emilia-Romagna affinché possano essere avviati gli interventi strategici per la ripartenza del settore agricolo.

17. Per il periodo d'imposta 2023, le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni sindacali per interventi a sostegno dei soggetti con residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato del presente decreto sono deducibili nel limite del reddito imponibile del contribuente. La predetta deduzione è riconosciuta a condi-

zione che l'erogazione sia effettuata con sistemi di pagamento tracciabili.

12.2. Richetti, Ruffino, Gadda.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalle piogge alluvionali del mese di maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità 2022)

1. Per soddisfare le esigenze delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole istituita presso i territori interessati che hanno subito danni eccezionali effettivamente verificatisi a seguito degli eventi alluvionali e frane di cui al presente decreto, si prevede quanto segue.

2. I contributi verranno concessi fino al cento per cento del danno subito, comprensivo del rimborso assicurativo. Gli indennizzi assicurativi corrisposti, o da corrispondere, da parte delle compagnie di assicurazione, sommate al contributo concesso, non potranno superare il cento per cento del danno ammissibile.

3. I contributi potranno riguardare:

a) la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia ad uso produttivo, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;

c) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa; ivi compresi impianti, macchinari e attrezzature distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

d) il ripristino delle scorte connesse all'attività dell'impresa che siano state danneggiate o perse, in relazione al danno effettivamente subito;

e) il ripristino degli impianti di produzioni arboree e arbustive, reti e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina in relazione al danno effettivamente subito;

f) la perdita delle produzioni in relazione al danno effettivamente subito;

g) la perdita dei terreni produttivi in relazione al danno effettivamente subito;

h) tutti gli interventi necessari per il ripristino dei terreni danneggiati in relazione al danno effettivamente subito.

4. La regione competente attua la procedura di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali e dalle frane, per i danni riguardanti le produzioni, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, la regione può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20 per cento della dotazione di cui al comma 5 del presente articolo. Le spese sono eleggibili dal momento del verificarsi degli eventi.

5. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e infrastrutture interaziendali sono presentate alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti; le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono presentate al Soggetto gestore del Fondo Agricat, utilizzando la stessa piattaforma ma garantendo, le stesse percentuali di contribuzione di cui al comma 1 del presente articolo. Il fondo provvede al ricevimento, all'istruttoria e alla erogazione ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del fondo, nel limite della disponibilità di cui al successivo comma 7.

6. Ferma restando la richiesta di anticipazione in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, le risorse di cui al comma

5, sono ripartite nei territori sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari.

7. La dotazione finanziaria del « Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori », di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, come rifinanziata dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è destinata, nel limite di 100 milioni di euro, agli interventi di cui ai commi precedenti, prioritariamente per il ristoro dei danni alle produzioni agricole. Conseguentemente le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 155 del 2022, sono rimodulate in 100 milioni di euro.

8. Al fine di consentire la concessione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità del 2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 155 del 2022, entro la scadenza del 30 giugno 2023 stabilita dal regime di aiuto di cui all'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 702/2014, nell'ambito del quale sono state attivate le provvidenze in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 102 del 2004, la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome viene effettuata, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

9. La ripartizione di cui al comma precedente viene effettuata secondo i seguenti criteri:

a) il 40 per cento della dotazione, sulla base del fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;

b) il restante 60 per cento, tra le regioni per le quali nel corso del 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.

10. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428,

della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinato, nella misura di 10 milioni per l'anno 2023, di 30 milioni per l'anno 2024 e di 35 milioni per l'anno 2025, a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al comma citato realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali di cui al presente decreto. I criteri e le modalità di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

11. All'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « raccolta di legname » sono inserite le seguenti: « avulso e »;

b) le parole: « , in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene » sono soppresse.

12. Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, è attribuito il compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull'intero territorio nazionale.

* **12.3.** Gadde, Ruffino.

* **12.12.** Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. Al fine di soddisfare le esigenze delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole istituita presso i territori interessati, che hanno subito danni eccezionali effettivamente verificatisi a seguito degli eventi alluvionali e frane di cui al presente decreto, si prevede la concessione di contributi fino ad un massimo del cento per cento del danno

subito, comprensivo del rimborso assicurativo. I contributi potranno riguardare:

a) la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia ad uso produttivo, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;

c) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa; ivi compresi impianti, macchinari e attrezzature distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

d) il ripristino delle scorte connesse all'attività dell'impresa che siano state danneggiate o perse, in relazione al danno effettivamente subito;

e) il ripristino degli impianti di produzioni arboree e arbustive, reti e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina in relazione al danno effettivamente subito;

f) la perdita delle produzioni e del patrimonio zootecnico in relazione al danno effettivamente subito;

g) la perdita dei terreni produttivi in relazione al danno effettivamente subito;

h) tutti gli interventi necessari per il ripristino dei terreni danneggiati in relazione al danno effettivamente subito.

2. La regione competente attua la procedura di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali e dalle frane, per i danni riguardanti le produzioni, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, la regione può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20 per cento della dotazione di cui al comma 5 del presente decreto.

3. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e infrastrutture interaziendali sono presentate alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti; le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono presentate al Soggetto gestore del Fondo Agricat, utilizzando la stessa piattaforma ma garantendo, le stesse percentuali di contribuzione al comma 1 del presente decreto. Il fondo provvede al ricevimento, all'istruttoria e alla erogazione come previsto dall'articolo 15 del regolamento del fondo, nel limite della disponibilità di cui al successivo comma 4.

12.18. Caretta, Ciaburro, Cerreto.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Al fine di soddisfare le esigenze delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le regioni interessate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberare del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si prevede – Tutto quanto segue. I contributi sono concessi nella misura del 100 per cento rispetto al danno subito, senza franchigia, la netto del rimborso assicurativo. Gli indennizzi assicurativi corrisposti, o da corrispondere, da parte della compagnie assicurative – sommate al contributo concesso – non possono superare il 100 per cento del danno.

1-bis. I contributi, da richiedere in relazione agli eventi di cui al presente decreto, riguardano:

a) la manutenzione o il ripristino degli immobili di edilizia ad uso produttivo, distrutti o gravemente danneggiati;

b) la delocalizzazione temporanea delle attività gravemente danneggiate, al fine di garantirne la continuità;

c) la riparazione o l'acquisto di beni mobili gravemente danneggiati o distrutti, necessari per garantire la prosecuzione dell'attività produttiva;

d) il ripristino degli impianti di produzioni arboree e arbustive, telai antipioggia, antigrandine, serre, tunnel ed impianti antibrina in relazione ai danni effettivamente subiti;

e) la perdita delle produzioni, anche zootecniche;

f) la perdita dei raccolti nei terreni agricoli e produttivi;

g) interventi finalizzati al ripristino dei terreni agricoli e produttivi danneggiati;

h) gli oneri sostenuti per la bonifica dei terreni interessati dalla presenza di residui bellici.

12.24. Dondi.

Al comma 1, dopo le parole: che svolgono l'attività di produzione agricola, *aggiungere le seguenti:* nonché le imprese del comparto sementiero che svolgono attività di produzione, lavorazione e commercio di sementi.

Conseguentemente, dopo le parole: imprese agricole, ovunque ricorrano, *inserire le seguenti:* e del comparto sementiero.

* **12.43.** Nevi, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

* **12.15.** Caretta, Ciaburro, Cerreto, Rachele Silvestri.

Al comma 1, dopo le parole: 25 maggio 2023 *aggiungere le seguenti:* , nonché dagli eventi alluvionali verificatisi nello stesso mese di maggio 2023 per i quali è stato proclamato lo stato di calamità per danni all'agricoltura con delibera n. 227 del 15 giugno 2023 della Giunta della regione Siciliana,.

12.4. Castiglione, Ruffino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per le filiere integrate, quale quella avicola, non si applica il criterio del 30 per cento della produzione lorda vendibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

1-ter. Nel calcolo della produzione lorda vendibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incluso anche il danno indiretto sulla produzione agricola come conseguenza della mancata produzione nella fase di ricostruzione o bonifica in base al ciclo produttivo o di allevamento.

12.36. Morrone, Montemagni, Davide Bergamini, Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le imprese operanti nei territori delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini, la presentazione delle istanze al soggetto gestore del Fondo di cui al comma 1 può essere effettuata fino alla data di cessazione del periodo emergenziale.

12.31. Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese e iscritte nell'anagrafe delle imprese agricole, la cui azienda o la parte prevalente della stessa, sia ubicata nel territorio della Emilia-Romagna e che abbiano subito danni dalle eccezionali gelate verificatesi a partire dal mese di aprile 2023. La competente procede alla delimitazione dei territori interessati o alla rettifica della delimitazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Conseguentemente, al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: produzioni agricole *aggiungere le seguenti:* e agli interventi di cui al comma 4-bis nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2023;

b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Conseguentemente, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 115 del 2022 sono rimodulate in 50 milioni di euro.

* **12.37.** Morrone, Davide Bergamini, Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Latini.

* **12.10.** Vaccari.

Al comma 5, sostituire le parole: fino a 50 milioni di euro *con le seguenti:* 80 milioni di euro.

12.21. La Salandra, Caretta, Ciaburro, Cerreto.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ad integrazione delle risorse di cui al precedente comma, la dotazione finanziaria del « Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori » di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023.

Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **12.8.** Gadda, Ruffino.

* **12.11.** Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **12.1.** Manes, Steger.

* **12.42.** Nevi, Tassinari, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

* **12.32.** Cerreto, Mattia, Buonguerrieri, Colombo.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. I contributi dovuti ai fini previdenziali e assistenziali dalle imprese agricole di cui al comma 1 ai lavoratori agricoli a tempo determinato, ancorché sospesi ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, sono riconosciuti nel limite di sessanta giorni per ciascun lavoratore come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, secondo le modalità previste dal comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La misura si applica nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

12.46. Tassinari, Sacconi Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di garantire liquidità alle imprese agricole, successivamente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 7, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ad un momento successivo rispetto all'erogazione degli aiuti, sottoponendo il relativo pagamento a clausola risolutiva.

* **12.28.** Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.

* **12.45.** Battistoni, Tassinari, Cortelazzo, Mazzetti.

Al comma 8, sostituire le parole da: eventi alluvionali fino a: 25 maggio 2023 con le seguenti: eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali di cui al presente decreto-legge.

12.30. Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-bis. Al fine di ridurre gli effetti derivanti dall'aumento degli attacchi dell'insetto *Ips typographus* (bostrico tipografo), favoriti dallo stress idrico delle piante determinato dai lunghi periodi di siccità, preservare i boschi dalla diffusione dell'organismo e prevenire il dissesto idrogeologico delle aree colpite, nonché tutelare la tenuta della filiera del legno, al comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la parola: « 2023 » sono aggiunte le seguenti: « e per il 2024 con una dotazione di 5 milioni di euro, ».

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.38. Bordonali, Cattoi, Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Zinzi, Latini.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Per il periodo d'imposta 2023, le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni *non profit*, degli enti senza scopo di lucro, delle associazioni di volontariato e delle associazioni sindacali per favorire lo svolgimento di interventi a sostegno dei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto sono deducibili entro il limite di 10.000 euro dal reddito imponibile delle persone fisiche e di 50.000 euro dal reddito imponibile dei soggetti esercenti attività di impresa o lavoro autonomo. La predetta deduzione è riconosciuta a condizione che l'erogazione liberale sia effettuata con sistemi di pagamento tracciabili.

10-ter. Agli oneri di cui al comma 10-bis, entro il limite massimo di 30 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.26. Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Fermo restando le deroghe territoriali ammesse per il 2023 alle norme tecniche di difesa fitosanitaria e diserbo contenute nei disciplinari di produzione integrata della regione Emilia-Romagna redatti in conformità ai regolamenti CE 2115/2021 e 1308/2013 e alla legge regionale n. 28 del 1999 (Marchio « QC ») e alla legge n. 4 del 2011 (Marchio « SQNPI »), al fine di fronteggiare l'emergenza fitosanitaria riscontratasi a seguito dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, sono attivate, con procedure di emergenza, anche tramite Ordinanza della Protezione Civile, su istanza delle organizzazioni agricole, deroghe alle limitazioni previste per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari anche con riguardo alle limitazioni previste per la produzione integrata e la produzione biologica ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché sono approvati con procedura di urgenza dal Ministero della salute le richieste di cui all'articolo 53 del regolamento 1107/2009.

* **12.19.** Caretta, Ciaburro, Cerreto.

* **12.5.** Gadda, Ruffino.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 15, comma 1-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « fino al

30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».

**** 12.20.** Caretta, Ciaburro, Cerreto.

**** 12.40.** Morrone, Montemagni, Carloni, Davide Bergamini, Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Pierro, Latini.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di contrastare l'emergenza fitosanitaria e la diffusione di fitopatie derivanti dal ristagno idrico, fino alla data di cessazione del periodo emergenziale è consentito l'impiego dei prodotti fitosanitari in tutti i regimi di difesa in deroga ai limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente. Al fine di consentire la prosecuzione della produzione biologica per il medesimo periodo si applicano le disposizioni di cui al Regolamento delegato (UE) 2020/2146, della Commissione del 24 settembre 2020.

12.29. Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1, comma 415, legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « al 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

*** 12.23.** Caretta, Ciaburro, Cerreto.

*** 12.7.** Gadda, Ruffino.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2023 »;

b) al comma 4, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2023 »;

c) al comma 5, le parole: « 16 marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 agosto 2023 ».

12.17. Caretta, Ciaburro, Cerreto.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospese nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 le verifiche previste dagli articoli 87 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché quelle previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 2014, n. 78.

*** 12.22.** Caretta, Ciaburro, Cerreto, La Sallandra.

*** 12.48.** Nevi, Cortelazzo, Battistoni, Mazzetti.

*** 12.6.** Gadda, Ruffino.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Ai fini della concessione del microcredito previsto dall'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, che alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, dovrà essere prevista, entro il limite temporale del 31 dicembre 2023, una durata del preammortamento finanziario di almeno 5 anni che tenga conto delle specifiche caratteristiche delle colture colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

12.47. Nevi, Cortelazzo, Battistoni, Mazzetti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al comma 1-bis, dell'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2023 ».

12.16. Caretta, Ciaburro, Cerreto.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, in collaborazione con l'Autorità di distretto, la regione e gli enti locali, verifica l'efficienza e l'efficacia delle opere di drenaggio urbano dei centri con almeno 5.000 abitanti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

12.13. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. I mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale e non rateale, di cui all'articolo 11, possono essere ristrutturati, dietro comunicazione dell'impresa agricola, per un periodo di rimborso fino a venticinque anni di cui uno di pre-ammortamento e secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri.

12.39. Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Le imprese agrituristiche che operano nei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto possono svolgere, fino al 31 dicembre 2023, l'attività di somministrazione di pasti e bevande in deroga ai limiti

attualmente imposti per le attività agricole connesse.

12.14. Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 4, commi 1 e 2 e conformemente a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 4, i procedimenti per l'erogazione di aiuti, benefici o contributi finanziari pubblici, avviati a partire dal 1° maggio 2023 su istanza delle imprese agricole aventi sede legale o operativa nei territori indicati nell'allegato 1, non sono soggetti a sospensione e sono considerati urgenti al fine di assicurarne la celere conclusione.

* **12.27.** Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.

* **12.44.** Battistoni, Tassinari, Cortelazzo, Mazzetti.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni temporanee in materia di presunzione di cessione dei beni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, per il periodo d'imposta 2023 e per i precedenti periodi d'imposta per i quali non sono ancora prescritti i termini relativi agli accertamenti non si applicano nei confronti dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla conversione in legge in vigore del presente decreto, sono definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni in caso di perdita di beni e materiali dovuta agli eventi alluvionali.

12.01. Ruffino.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale)

1. Al fine di consentire alla regione Emilia-Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2023-2027 della medesima regione è assicurata dallo Stato, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

* **12.013.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **12.017.** Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale)

1. Al fine di consentire alla regione Emilia-Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dall'alluvione, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2023-2027 della medesima regione è assicurata dallo Stato, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

** **12.015.** Vaccari, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi.

** **12.02.** Richetti, Ruffino.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Misure di sostegno per gli esercizi di vicinato)

1. Per gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del de-

creto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114, individuati in base a quanto previsto all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo di cui agli articoli 53 e 55 del testo unico delle imposte, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono ridotti in misura fissa, per l'anno d'imposta 2023, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari a euro 10.000.

12.03. Richetti, Ruffino.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Misure per il sostegno ai servizi commerciali primari)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114, che alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025, in fase di determinazione del reddito complessivo netto dichiarato, in deroga a quanto ordinariamente disposto, è prevista l'applicazione sul 50 per cento degli utili netti dichiarati di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento.

12.012. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni)

1. La rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui al-

l'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, è concessa ai soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, con riferimento ai beni d'impresa e alle partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

* **12.04.** Ruffino.

* **12.06.** Peluffo.

* **12.010.** Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di fringe benefit per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 5.000, le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo d'imposta 2023, sotto forma di erogazioni liberali o di somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, anche per la fruizione di determinati servizi ricollegabili all'evento alluvionale.

** **12.05.** Richetti, Ruffino.

** **12.07.** Peluffo.

** **12.011.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2023 nei confronti dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61. »

12.08. Peluffo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese e iscritte nell'anagrafe delle imprese agricole, che hanno subito danni dal gelo verificatisi a partire dal mese di aprile 2023 possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5 e ad integrazione della contribuzione spettante dal fondo Agricat o delle polizze assicurative.

2. Gli indennizzi assicurativi corrisposti, o da corrispondere, da parte delle compagnie di assicurazione e dal fondo Agricat, sommate al contributo concesso non po-

tranno superare il 100 per cento del danno ammissibile.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del « Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori » di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 100 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **12.09.** Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **12.019.** Bonelli, Zanella.

* **12.022.** Cerreto, Mattia, Buonguerrieri, Colombo.

* **12.023.** Gadda, Ruffino.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Contributi in conto interessi per i mutui contratti dalle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. Alle imprese agricole di cui all'articolo 12 è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 30 aprile 2023.

2. Per gli interventi di cui al presente articolo, il contributo è concesso nel rispetto delle disposizioni applicative degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza.

4. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

12.016. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni urgenti per il contrasto del dissesto idrogeologico)

1. Al fine di assicurare un'adeguata prevenzione dei danni ambientali e un più efficace contrasto del dissesto idrogeologico, nonché di sostenere la ripresa delle industrie del legno nell'approvvigionamento delle materie prime, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 12, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, gli interventi di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da eseguirsi nei boschi e nelle foreste tutelati in base alla legge, ai sensi degli articoli 136 e 157 del medesimo decreto, possono essere effettuati in assenza dell'autorizza-

zione di cui all'articolo 146 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004.

12.014. Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Ulteriori misure di sostegno alle attività economiche)

1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, nel limite di euro 10 milioni.

12.020. Bicchielli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Interventi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 199 del 2021 recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Per gli impianti oggetto di incentivazione ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante Incentivazione dell'energia elet-

trica prodotta dagli impianti eolici *on shore*, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019 n. 186, aggiudicatari di una tariffa nelle procedure d'asta e registro indette dal GSE, la relativa tariffa aggiudicata di cui al comma 4 dell'articolo 7 del citato decreto ministeriale, viene aggiornata da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata registrata nel periodo che intercorre fra il mese della data di pubblicazione del bando della procedura e il mese della data di entrata in esercizio commerciale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto ministeriale 23 giugno 2016, dell'impianto aggiudicatario della tariffa.

6-ter. Per le procedure d'asta e registro indette dal GSE dal 1° gennaio 2023, i valori delle tariffe di riferimento presenti nella tabella 1.1 dell'Allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019 ed il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.

6-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

12.021. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Latini.

ART. 13.

Al comma 1, sostituire le parole: 8 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro, sono

utilizzate, in deroga all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e in via straordinaria in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, anche per provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie private accreditate nei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto. I trasferimenti sono disposti sulla base del piano dei fabbisogni approvato con decreto del Ministro della salute di cui al medesimo comma 1.

13.2. Faraone, Ruffino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate, in deroga all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e in via straordinaria in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, anche per interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie private accreditate nei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto. I trasferimenti sono disposti sulla base del piano dei fabbisogni approvato con decreto del Ministro della salute di cui al medesimo comma 1.

* **13.1.** Faraone, Ruffino.

* **13.16.** Lucaselli.

Al comma 3, sostituire le parole: Banca dati nazionale (BDN) con le seguenti: base dati informatizzata nazionale (BDN).

13.8. Quartini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: movimentazioni aggiungere le seguenti: in ingresso e.

13.9. Quartini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: informato aggiungere la seguente: tempestivamente.

13.10. Quartini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Per l'attivazione di interventi psicosociali erogati da psicologi con specifica formazione in psicologia dell'emergenza e interventi educativi a favore degli anziani, bambini, adolescenti, disabili, soggetti con sofferenza psichiatrica pregressa e persone colpite sul piano socioeconomico agli enti locali di cui all'allegato 1 del presente decreto-legge, è autorizzato per gli anni 2023 e 2024 un contributo pari a 3 milioni di euro

5-ter. Per l'attivazione di interventi di Salute mentale nei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto finalizzati a prevenire le conseguenze successive agli eventi post-traumatici da stress, alla prevenzione dei ricoveri in reparti di psichiatria e al rischio suicidario, a favore della popolazione con disturbi psichiatrici o popolazione a rischio sono stanziati 5,971 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024.

5-quater. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni trasmessi dalla regione su indicazione dei comuni interessati e approvati con decreto del Ministro della salute.

13.17. Malavasi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Sono attivati interventi psicosociali erogati da psicologi con specifica formazione in psicologia dell'emergenza e interventi educativi a favore degli anziani, bambini, adolescenti, disabili, soggetti con sofferenza psichiatrica pregressa e persone colpite sul piano socioeconomico.

5-ter. Sono attivati interventi di Salute mentale finalizzati a prevenire le conseguenze successive agli eventi post-traumatici da stress, alla prevenzione dei ricoveri in reparti di psichiatria e al rischio suicidario, a favore della popolazione dei territori di cui all'allegato 1 con disturbi psichiatrici o popolazione a rischio.

* **13.7.** Richetti, Ruffino.

* **13.11.** Ascari, Quartini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Negli allevamenti DPA situati all'interno delle aree colpite dall'emergenza relativa all'alluvione del maggio 2023, qualora non sia possibile far effettuare la registrazione elettronica dei trattamenti al veterinario responsabile delle scorte o ad un veterinario associato all'allevamento, o ad altra figura delegata secondo quanto stabilito dal manuale operativo della Ricetta elettronica veterinaria (REV), è consentito derogare a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, per quanto riguarda i tempi di registrazione dei trattamenti (48 ore da inizio e fine trattamento), a condizione che la registrazione venga effettuata su formato cartaceo nei tempi prescritti e che la registrazione in formato elettronico venga regolarizzata appena possibile, a risoluzione delle problematiche collegate con l'emergenza. Qualora gli animali debbano essere inviati al macello o sottoposti a macellazione speciale di urgenza (MSU), i trattamenti effettuati negli ultimi 90 giorni, anche se non registrati elettronicamente, dovranno essere comunque riportati nella documentazione di accompagnamento degli animali o delle carcasse, ai sensi della vigente normativa.

**** 13.3.** Richetti, Ruffino.

**** 13.15.** Ascari, Quartini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

**** 13.21.** Malavasi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

**** 13.22.** Tassinari, Sacconi Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di tutelare la salute della popolazione presente nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto-legge e prevenire il rischio infettivo collegato alla presenza di acqua stagnante sono stanziati risorse pari a 300.000 euro per l'anno 2003 al fine di prevedere l'attivazione di misure di rafforzamento delle attività di profilassi delle malattie preveni-

bili con vaccinazioni che si rendono necessarie sulla base della valutazione del suddetto rischio. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni trasmessi dalla regione su indicazione dei comuni interessati e approvati con decreto del Ministro della salute.

13.18. Malavasi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Con l'obiettivo prioritario di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e anche al fine contribuire alla fase di ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali colpite degli eventi alluvionali, i servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro delle Aziende Sanitarie delle regioni coinvolte nell'alluvione garantiscono attività di assistenza e supporto mettendo a disposizione le competenze professionali, tecniche e sanitarie del proprio personale.

13.14. Ascari, Quartini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Con l'obiettivo prioritario di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e anche al fine contribuire alla fase di ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali colpite degli eventi alluvionali, i servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro delle Aziende Sanitarie della regione Emilia-Romagna garantiscono attività di assistenza e supporto mettendo a disposizione le competenze professionali, tecniche e sanitarie del proprio personale.

*** 13.4.** Richetti, Ruffino.

*** 13.20.** Malavasi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di tutelare la salute della popolazione presente nei comuni di cui

all'allegato elenco e prevenire il rischio infettivo collegato alla presenza di acqua stagnante si prevede l'attivazione di misure di rafforzamento delle attività di profilassi delle malattie prevenibili con vaccinazioni che si rendono necessarie sulla base della valutazione del suddetto rischio.

**** 13.6.** Richetti, Ruffino.

**** 13.12.** Ascari, Quartini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per far fronte al controllo delle zanzare a seguito dell'impatto dell'emergenza alluvionale sulla popolazione, rafforzare le attività di sorveglianza entomologica e veterinaria, anche attraverso monitoraggi straordinari su cui orientare l'esecuzione degli interventi specifici adulticidi e larvicidi nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto sono stanziati per l'anno 2023 risorse pari a 200.000 euro. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni trasmessi dalla regione su indicazione dei comuni interessati e approvati con decreto del Ministro della salute.

13.19. Malavasi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per far fronte al controllo delle zanzare a seguito dell'impatto dell'emergenza alluvionale sulla popolazione, si prevede il rafforzamento delle attività di sorveglianza entomologica e veterinaria, anche attraverso monitoraggi straordinari su cui orientare l'esecuzione degli interventi specifici adulticidi e larvicidi.

*** 13.5.** Richetti, Ruffino.

*** 13.13.** Ascari, Quartini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Sospensione effetti comma 174, articolo 1, legge n. 311 del 2004 per anno 2023)

1. Per l'esercizio 2023 sono sospesi gli effetti di cui alla verifica dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le regioni coinvolte nell'alluvione qualora presentino un disavanzo al IV trimestre riconducibile essenzialmente alle maggiori spese sostenute causa la particolare situazione emergenziale connessa all'evento catastrofico dell'alluvione che ha interessato il territorio regionale, al trascinarsi sull'anno 2023 delle spese sostenute per la gestione dell'emergenza da COVID-19, nonché per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.

2. Al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario le regioni dovranno predisporre un Piano Operativo di efficientamento del SSR – dal 2024- attraverso specifica sottoscrizione di un accordo tra i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione interessata, della durata massima di anni 10.

3. Il disavanzo presentato per l'anno 2023 dalla regione coinvolta negli eventi alluvionali, deve essere imputato ad apposita voce del Patrimonio netto quale Perdita portate a nuovo ed essere ripianato dalla regione nei dieci esercizi successivi di vigenza del Piano.

13.03. Ascari, Quartini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Sospensione effetti comma 174, articolo 1, legge n. 311 del 2004 per anno 2023)

1. Per l'esercizio 2023 sono sospesi gli effetti di cui alla verifica dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,

n. 311, per le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche qualora questa presentino un disavanzo al IV trimestre riconducibile essenzialmente alle maggiori spese sostenute a causa della particolare situazione emergenziale connessa all'evento catastrofico dell'alluvione che ha interessato il territorio regionale, al trascinarsi sull'anno 2023 delle spese sostenute per la gestione dell'emergenza da COVID-19, nonché per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.

2. Al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario le regioni predispongono un Piano Operativo di efficientamento del SSR – dal 2024- attraverso la sottoscrizione entro dicembre 2023 di un accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione interessata, della durata massima di anni 10.

3. Il disavanzo presentato per l'anno 2023 dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche deve essere imputato ad apposita voce del Patrimonio netto quale Perdita portate a nuovo ed essere ripianato dalla Regione stessa nei dieci esercizi successivi di vigenza del Piano.

13.06. Malavasi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Sospensione effetti comma 174, articolo 1, legge n. 311 del 2004 per anno 2023)

1. Per l'esercizio 2023 sono sospesi gli effetti di cui alla verifica dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per la regione Emilia-Romagna qualora questa presenti un disavanzo al IV trimestre riconducibile essenzialmente alle maggiori spese sostenute a causa della particolare situazione emergenziale connessa all'evento catastrofico dell'alluvione che ha interessato il territorio regionale, al trascinarsi sull'anno 2023 delle spese sostenute per la gestione dell'emergenza da CO-

VID-19, nonché per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.

2. Al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario la regione deve predisporre un Piano Operativo di efficientamento del SSR – dal 2024- attraverso la sottoscrizione entro dicembre 2023 di un accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione interessata, della durata massima di anni 10.

3. Il disavanzo presentato per l'anno 2023 dalla regione Emilia-Romagna, deve essere imputato ad apposita voce del Patrimonio netto quale Perdita portate a nuovo ed essere ripianato dalla regione stessa nei dieci esercizi successivi di vigenza del Piano.

13.05. Malavasi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Sospensione effetti comma 174, articolo 1, legge n. 311 del 2004 per anno 2023)

1. Per l'esercizio 2023 sono sospesi gli effetti di cui alla verifica dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per la regione Emilia-Romagna qualora presenti un disavanzo al IV trimestre riconducibile essenzialmente alle maggiori spese sostenute causa la particolare situazione emergenziale connessa all'evento catastrofico dell'alluvione che ha interessato il territorio regionale, al trascinarsi sull'anno 2023 delle spese sostenute per la gestione dell'emergenza da COVID-19, nonché per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.

2. Al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario la regione dovrà predisporre un Piano Operativo di efficientamento del SSR – dal 2024- attraverso specifica sottoscrizione di un accordo tra i Ministri della Salute, dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione interessata, della durata massima di anni 10.

3. Il disavanzo presentato per l'anno 2023 dalla regione, deve essere imputato ad apposita voce del Patrimonio netto quale Perdita portate a nuovo ed essere ripianato dalla regione nei dieci esercizi successivi di vigenza del Piano.

13.01. Richetti, Ruffino.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Interventi urgenti in materia sociosanitaria e socioassistenziali)

1. Al fine di provvedere alla ricollocazione della popolazione con fragilità, disabilità o non autosufficienza evacuata da strutture di accoglienza e ricovero o similari e dalle proprie abitazioni situate nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, sono stanziati euro 300.000 per l'anno 2023 a copertura delle spese urgenti e indifferibili di ricovero in soluzione di accoglienza alternativa, di trasferimento e accompagnamento, o di assistenza straordinaria, anche domiciliare, compensativa della mancata possibilità di inserimento e frequenza nelle strutture, anche semiresidenziali, precedentemente frequentate e rese inagibili o inaccessibili dagli eventi di dissesto idrogeologico.

2. Al fine di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali e consentire gli interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali nei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni trasmessi dalla regione su indicazione dei comuni interessati e approvati con decreto del Ministro della salute.

13.07. Malavasi, Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Interventi urgenti in materia sociosanitaria e socioassistenziali)

1. Al fine di provvedere alla ricollocazione della popolazione con fragilità, disabilità, non autosufficienza evacuata da strutture di accoglienza e ricovero o dalle proprie abitazioni, è stanziata a favore della regione Emilia-Romagna, la somma di euro 10 milioni, a parziale copertura delle spese urgenti e indifferibili di ricovero in soluzione di accoglienza alternativa, di trasferimento e accompagnamento, o di assistenza straordinaria, anche domiciliare, compensativa della mancata possibilità di inserimento e frequenza nelle strutture, anche semiresidenziali, precedentemente frequentate e rese inagibili o inaccessibili dagli eventi di dissesto idrogeologico.

13.02. Richetti, Ruffino.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Misure a sostegno delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale dei territori colpiti dall'emergenza)

1. Per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale dei territori colpiti dall'emergenza, per affrontare le esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria alla popolazione, a fronte della carenza di personale medico e infermieristico, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché per il

personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro – triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel limite dell'importo complessivo per l'anno 2023 di 5 milioni di euro. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

2. Per l'anno 2023, allo scopo di incrementare le risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale che operano nei territori coinvolti dall'emergenza, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza sanitaria e non sanitaria del Servizio sanitario nazionale e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, fino ad un importo complessivo di 8 milioni di euro.

3. A tal fine si prevede l'erogazione di un contributo vincolato alla regione Emilia-Romagna di euro 13.000.000.

* **13.04.** Ascari, Quartini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **13.08.** Malavasi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 settembre 2023 con le seguenti: 15 ottobre 2023.

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), dopo le parole: inclusi i musei aggiungere le seguenti: e l'area della riserva naturale della Salina di Cervia.

14.3. Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Latini.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la buona conservazione dei beni culturali, l'allestimento di nuovi depositi archivistici e bibliotecari dovrà essere autorizzata dalle competenti Soprintendenze del Ministero della cultura e dai Vigili del fuoco. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni.

14.6. Bonelli, Zanella.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2023 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dell'Agenzia per Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della regione Emilia-Romagna, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza derivante dalle alluvioni, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento.

* **14.1.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **14.2.** Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

* **14.4.** Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2023 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dei comuni individuati dall'allegato 1 del presente decreto, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza derivante dalle alluvioni, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento.

14.5. Tassinari, Sacconi Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Recupero e restauro dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario)

1. Al fine di provvedere al recupero, restauro e sanificazione dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario, a interventi di ripristino e consolidamento dei depositi archivistici e bibliotecari e alla riattivazione delle strutture danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché alla realizzazione di nuove strutture nei comuni di cui all'allegato 1 è autorizzato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze di concerto con il Ministro della cultura da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

14.01. Bonelli, Zanella.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo)

1. Al fine di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola, di arrestare il consumo di suolo, anche in funzione della prevenzione e della riduzione degli effetti derivanti dagli eventi pluviometrici estremi e di dissesto idrogeologico connessi alla crisi climatica è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo in coerenza con l'obiettivo stabilito dall'Unione europea del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050.

2. Al fine di definire un quadro aggiornato delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione locale, i comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati circa le previsioni edificatorie non attuate, che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno validità quinquennale; decorso tale termine senza che siano state avviate le procedure autorizzative per la loro attuazione, le suddette previsioni decadono.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, adottano opportuni criteri, parametri e percentuali annuali di riduzione del consumo di suolo, coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare su scala comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni immediatamente operative, tenendo conto della percentuale complessiva di consumo di suolo rispetto alla superficie comunale, delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati.

4. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale e la permeabilità dei suoli, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano misure finalizzate a riportare i suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano ad un livello di funzionalità corrispondente alla loro naturale potenzialità attraverso interventi di rinaturalizzazione e de-impermeabilizzazione, secondo il principio di « saldo zero » del consumo di suolo.

5. Qualora il comune non abbia fornito i dati di cui al comma 2 o non rispetti le percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla regione ai sensi del comma 3, ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 5 per cento l'anno, rispetto al consumo di suolo rilevato nell'anno precedente, non può procedere ad interventi edilizi e all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino ulteriore consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti eventualmente adottati che comportino nuovo consumo di suolo.

6. Il monitoraggio del consumo di suolo è svolto dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1,

lettera a), della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e a ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici, che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo di cui al comma 6 sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, nel proprio sito internet istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell'ISPRA, i comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito *internet* istituzionale del medesimo Istituto, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia. Entro i successivi trenta giorni l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati, previa verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono riferimento per la verifica degli obiettivi stabiliti dal presente articolo. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Le infrastrutture strategiche, gli interventi derivanti dalle Misure del PNRR e quelli di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le opere di pubblica utilità per le quali sia stata condotta la preventiva verifica nell'ambito delle

procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica o di verifica di assoggettabilità, non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale.

14.03. Bonelli, Zanella.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Interventi sulle aste fluviali)

1. All'interno delle fasce fluviali delimitate dagli argini maestri dei corsi d'acqua (fascia A e B) o nelle aree a rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4), prima dell'assegnazione di qualsiasi tipo di risarcimento, è necessario che la regione, in collaborazione con l'Autorità di distretto, valuti la possibilità della delocalizzazione delle infrastrutture danneggiate.

2. La regione Emilia-Romagna in collaborazione con l'Autorità di distretto, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a verificare lungo il corso dei fiumi esondati nei territori di cui all'allegato 1, a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio, la possibilità di allargare le aree di esondazione dei fiumi anche attraverso lo spostamento degli argini. La verifica include la stima dei relativi costi.

14.02. Bonelli, Zanella.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Interventi di prevenzione del rischio di alluvioni)

1. Nelle aree di naturale esondazione dei fiumi dei territori di cui all'allegato 1 è fatto divieto di autorizzare ulteriori edificazioni ad esclusione delle opere strettamente funzionali a garantire la sicurezza della popolazione.

2. Al fine di realizzare il contenimento di acqua di piena, sono ripristinati i corsi naturali dei reticoli idrografici secondari e delle antiche canalizzazioni di irrigazione.

3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la regione Emilia-Romagna approva il piano di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

14.04. Bonelli, Zanella.

ART. 15.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati *con le seguenti:* possono corrispondere, in favore degli enti gestori privati, un contributo secondo i rispettivi regolamenti, in luogo del pagamento del corrispettivo per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari a copertura delle prestazioni non erogate e non convertite in altra forma.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo:

a) *sostituire le parole:* secondo il *con le seguenti:* tenendo conto del;

b) *aggiungere, in fine, le parole:* e di quello che sarebbe stato l'andamento, in condizioni normali, delle stesse prestazioni nei mesi di maggio, giugno e luglio.

* **15.1.** Manes, Steger.

* **15.2.** Ruffino.

* **15.3.** Quartini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **15.5.** Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.

* **15.7.** Bonelli, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: possono provvedere *aggiungere le seguenti:* e, con

riferimento alle spese residue incomprimibili, in ogni caso provvedono.

**** 15.4.** Morrone, Montemagni, Cavadoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

**** 15.6.** Tassinari, Sacconi Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Interventi urgenti per il ripristino della viabilità)

1. Per il finanziamento degli interventi urgenti sulle strade di competenza dei comuni, delle province e della città metropolitana di cui all'allegato 1, da destinare al ripristino dei collegamenti tra le aree interessate dall'emergenza di cui al presente decreto, è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

15.01. Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.

ART. 16.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese quelle dell'ipodromo di Cesena.

16.1. Morrone, Cavadoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Latini.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Interventi urgenti per il ripristino della viabilità)

1. Per il finanziamento degli interventi urgenti sulle strade di competenza dei co-

muni, delle province e della città metropolitana di cui all'allegato 1, da destinare al ripristino dei collegamenti tra le aree interessate dall'emergenza di cui al presente decreto, è autorizzata la spesa nei limiti di 200 milioni di euro per il 2023 e 400 milioni per il 2024. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia, previa intesa in conferenza Stato Città Autonomie locali, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 64, lettere a) e b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « dal 1° gennaio 2024 », sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° giugno 2023 ».

16.08. Bonelli, Zanella.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Interventi urgenti per il ripristino della viabilità provinciale)

Per il finanziamento degli interventi urgenti sulle strade di competenza delle province e città metropolitane di cui all'allegato 1, da destinare al ripristino dei collegamenti tra le aree interessate dall'emergenza di cui al presente decreto, è autorizzata la spesa di 320 milioni di euro. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e Finanze, previa intesa in conferenza Stato Città Autonomie locali, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

*** 16.01.** Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Iaria, Traversi.

*** 16.02.** Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Iaria, Traversi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po)

1. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio della Romagna nel corso del mese di maggio 2023 e alla prolungata siccità del restante territorio del Distretto, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po viene assegnato uno stanziamento ordinario di 2,5 milioni di euro annui integrativo rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 698, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. L'autorità di bacino distrettuale del fiume Po è inoltre autorizzata, nell'ambito della vigente dotazione organica, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso l'Autorità consentite dalla legislazione vigente, un contingente di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia fino a 2 unità e un contingente di personale non dirigenziale fino a 40 unità autorizzando la spesa annua di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 607

dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**** 16.03.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

**** 16.04.** Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po)

1. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna nel corso del mese di maggio 2023 e alla prolungata siccità del restante territorio del Distretto, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po viene assegnato uno stanziamento ordinario di 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per il 2024 integrativo rispetto a quello previsto dall'articolo 1, comma 698, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. L'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è autorizzata, nell'ambito della vigente dotazione organica, a reclutare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o attraverso le speciali procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso la medesima Autorità consentite dalla legislazione vigente, un contingente di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia fino a 2 unità e un contingente di personale non dirigenziale fino a 40 unità autorizzando la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per il 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

16.07. Bonelli, Zanella.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Rafforzamento delle attività dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po in relazione all'azione di mitigazione del rischio da frane)

1. Per le esigenze volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio della Romagna nel corso del mese di maggio 2023 ed in particolari ai pesanti effetti che si sono verificati nell'ambito collinare montano, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po viene assegnato uno stanziamento ordinario di 1.000.000 di euro.

2. Con le risorse finanziarie di cui al comma precedente l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po provvederà a sviluppare le seguenti attività nei comuni collinari montani compresi nell'Allegato 1:

a) Censimento delle frane e analisi e comprensione dei processi che hanno causato l'inscendio delle frane;

b) definizione di linee di indirizzo per l'assetto ed il consolidamento dei versanti a scala di bacino, al fine di garantire la massima efficacia in relazione alla tipologia di frana e ai meccanismi che l'hanno innescata;

c) identificazione e attuazione di tecniche di monitoraggio per la mitigazione

del rischio da frana in tutte quelle situazioni il rischio ed in particolare nelle situazioni in cui non è possibile intervenire in modo risolutivo con interventi strutturali.

16.06. Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

ART. 17.

Al comma 1, dopo le parole: gli stabilimenti termali e balneari, aggiungere le seguenti: la riserva naturale della Salina di Cervia,.

17.5. Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Latini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

* **17.1.** Ruffino, Benzoni.

* **17.2.** Peluffo.

* **17.3.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **17.4.** Colombo, Giovine, Buonguerrieri, Mattia, Cerreto.

* **17.6.** Mazzetti, Tassinari, Cortelazzo, Battistoni.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali)

1. Al fine di sostenere le imprese localizzate nei comuni indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sono erogati contributi a fondo perduto, per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle me-

desime imprese, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La misura di sostegno di cui al presente articolo è riconosciuta alle condizioni e nei limiti del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

4. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

**** 17.01.** Peluffo.

**** 17.04.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni, Tassinari.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Misure di sostegno per la ripresa economica dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, ai soggetti esercenti attività d'impresa, localizzati antecedentemente alla data del 1° maggio 2023 nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberare del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, che non abbiano avuto accesso ad

altre forme di sostegno al reddito in relazione ai suddetti eventi alluvionali, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, per un importo non inferiore a 4 mila euro.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio del fatturato dei mesi di maggio, giugno e luglio 2023 registri una variazione negativa pari almeno al 20 per cento dell'ammontare medio del fatturato dei medesimi mesi del 2022. Il contributo di cui al presente comma, nella misura minima di cui al comma 1, spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° agosto 2022, in assenza del predetto requisito di fatturato.

3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché i criteri di determinazione dell'ammontare del contributo per classi di fatturato, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

*** 17.02.** Peluffo.

*** 17.05.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni, Tassinari.

*** 17.06.** Buonguerrieri, Mattia, Cerreto, Colombo.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Interventi urgenti per il ripristino della viabilità)

1. Per il finanziamento degli interventi urgenti sulle strade di competenza dei comuni, delle province e della città metropolitana di cui all'allegato 1, da destinare al ripristino dei collegamenti tra le aree interessate dall'emergenza di cui al presente decreto, è autorizzata la spesa di 1 miliardo di euro. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia, previa intesa in conferenza Stato Città Autonomie locali, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

17.03. Gnassi, Braga, Schlein, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

ART. 18.

Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 2.400 milioni.

*** 18.2.** Richetti, Ruffino.

*** 18.14.** Ascari.

*** 18.16.** Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Al comma 1, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 1.000 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'incremento di cui al comma 1 è utilizzato anche per assicurare il ristoro a favore dei comuni e delle relative unioni di comuni, province e città metropolitane di cui all'Allegato 1, a fronte delle maggiori

spese sostenute a fronte delle urgenze determinate dall'emergenza alluvionale. Il ristoro in questione può altresì riguardare i maggiori oneri connessi all'emergenza dovuti al pagamento dello straordinario richiesto ai dipendenti, nonché quale integrazione della perdita di gettito, connessa all'emergenza e non altrimenti compensata, di tributi ed entrate patrimoniali dei medesimi enti.

**** 18.3.** Ruffino.

**** 18.12.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

**** 18.17.** Gnassi, Braga.

**** 18.20.** Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nelle more della deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'attuazione degli interventi urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo, da eseguire nei territori in provincia di Chieti interessati dai fenomeni meteorologici di eccezionale intensità verificatisi nel mese di maggio 2023, il Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato di 30 milioni di euro per il 2023. All'onere derivante dal presente comma pari a 30 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.10. Torto, Ilaria Fontana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2023 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della regione Emilia-Romagna, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza derivante dalle alluvioni spetta una detra-

zione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a 30.000 euro.

* **18.13.** Ascari.

* **18.15.** Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

* **18.1.** Richetti, Del Barba, Ruffino.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 109 del 2018, in relazione agli immobili ad uso abitativo o produttivo, dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ovvero già danneggiati dai medesimi eventi sismici e a quelli resi inagibili dagli eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, con ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 109 del 2018, provvede a disciplinare la concessione dei contributi con possibilità di esercitare un'opzione fra:

a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di urgenza di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge n. 186 del 2022 e del Piano di cui all'articolo 5-ter del medesimo decreto-legge;

b) un contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

2-ter. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 2-bis trovano applicazione i medesimi parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017. Il contributo non può in ogni caso

essere superiore a quello riconoscibile per la demolizione e ricostruzione a seguito degli eventi sismici, con le maggiorazioni necessarie a coprire gli oneri connessi alle delocalizzazioni, fino ad un massimo del 30 per cento.

2-quater. Il contributo di cui al comma 2-bis è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui si prevede la delocalizzazione e la demolizione siano muniti di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito in base alla disciplina vigente alla data di presentazione della relativa istanza di delocalizzazione.

2-quinquies. Le aree di sedime degli immobili per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi del presente articolo, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.

2-sexies. In relazione ai soggetti di cui ai commi da 2-bis a 2-quinquies, non si dà luogo all'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2-septies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2023, e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

18.4. Graziano, De Luca, Sarracino.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

2-ter. Agli oneri di cui comma 2-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, nei limiti di euro 10 milioni.

18.5. Graziano, De Luca, Sarracino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'attuazione degli interventi sul patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eventi sismici verificatisi sull'isola di Ischia nel 2017 o degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e di risanamento ambientale delle aree dismesse a seguito di delocalizzazioni, la contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

* **18.6.** Graziano.

* **18.18.** De Luca, Graziano, Sarracino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 gennaio 2023, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 1, lettera b), le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

c) al comma 4, le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

d) al comma 5, le parole: « 16 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

** **18.7.** Graziano.

** **18.19.** Sarracino, De Luca, Graziano.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi urgenti di difesa del territorio dei comuni della provincia di Chieti colpiti da eccezionali episodi franosi verificatisi nel mese di maggio 2023 che hanno interessato, in particolare, i comuni di Chieti e Bucchianico e consentire, in tempi celeri, il ripristino della funzionalità e sicurezza dei luoghi, è concesso in favore dei medesimi comuni un contributo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023. Gli interventi di cui al presente comma sono considerati di pubblica utilità indifferibili e urgenti. I relativi titoli abilitativi comprendono la dichiarazione di pubblica utilità.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

18.9. Torto, Ilaria Fontana.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per consentire interventi di prevenzione e riduzione del rischio sismico nei territori dei comuni campani, interessati dal fenomeno del bradisismo, ricadenti nella zona rossa come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante « Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei », pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016, il fondo per la prevenzione del rischio sismico, istituito all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dal 2023. Il Capo del Diparti-

mento della Protezione Civile, previo parere della regione Campania e dei comuni interessati, con apposita ordinanza disciplina la ripartizione e l'utilizzo dei fondi. All'onere derivante dal presente comma pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.11. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Interventi urgenti per il ripristino della viabilità)

1. Per il finanziamento degli interventi urgenti sulle strade di competenza dei comuni, delle province e della città metropolitana di cui all'allegato 1, da destinare al ripristino dei collegamenti tra le aree interessate dall'emergenza di cui al presente decreto, è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia, previa intesa in conferenza Stato Città Autonomie locali, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

18.01. Ruffino.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Disposizioni urgenti per il contrasto a fenomeni di dissesto idrogeologico del territorio della provincia di Chieti)

1. Al fine di individuare gli interventi urgenti volti a prevenire e mitigare il rischio idrogeologico del territorio della provincia di Chieti e fronteggiare l'aggravarsi di fenomeni di dissesto idrogeologico a se-

guito degli eccezionali eventi calamitosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è istituito un Comitato tecnico scientifico presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, composto da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di coordinamento, da un rappresentante della regione Abruzzo, da un rappresentante della provincia di Chieti, da un rappresentante delegato dai comuni della provincia di Chieti, da un rappresentante dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) e da un rappresentante dell'Autorità di bacino distrettuale, avvalendosi del supporto degli istituti universitari e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con compiti di monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico del territorio della provincia di Chieti, anche in relazione ai danni causati dai gravi fenomeni franosi del 17 maggio 2023.

2. Il Comitato può essere integrato in relazione a specifiche esigenze. I componenti del Comitato di cui al comma 1 operano nell'ambito dei doveri d'ufficio. Per la partecipazione al Comitato non sono dovuti ai componenti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

18.02. Torto, Ilaria Fontana.

ART. 19.

Al comma 1, ovunque ricorrano, dopo le parole: 25 maggio 2023 aggiungere le seguenti: , nonché gli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 per i quali

è stato proclamato lo stato di calamità per danni all'agricoltura con delibera n. 227 del 15 giugno 2023 della Giunta della regione siciliana,.

Conseguentemente, al comma 2, ovunque ricorrano, dopo le parole: 25 maggio 2023 aggiungere le seguenti: , nonché gli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 per i quali è stato proclamato lo stato di calamità per danni all'agricoltura con delibera n. 227 del 15 giugno 2023 della Giunta della regione siciliana,.

19.3. Castiglione, Ruffino.

Al comma 2, dopo le parole: in deroga all'articolo 229, comma 2, aggiungere le seguenti: nonché all'articolo 63 e all'allegato II.4.

19.12. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I comuni di cui all'Allegato 1 e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono adottare il provvedimento di riconoscimento delle spese di somma urgenza di cui all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro 150 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso.

2-ter. I comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono applicare il Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decorrenza dal 1° ottobre 2023.

* **19.1.** Manes, Steger.

* **19.4.** Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **19.19.** Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.

* **19.23.** Bonelli, Zanella.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I comuni di cui all'Allegato 1 e le relative Unioni di comuni, province e città metropolitane possono adottare il provvedimento di riconoscimento delle spese di somma urgenza di cui all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro 90 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

2-ter. In deroga all'articolo 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, le relative Unioni, nonché le province e la città metropolitana di cui alla deliberazione di emergenza del 4 e 23 maggio 2023 applicano il Codice dei contratti di cui al suddetto decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decorrenza 1 ottobre 2023.

19.13. Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I comuni di cui all'Allegato 1 e le relative Unioni di comuni, province e città metropolitane possono adottare il provvedimento di riconoscimento delle spese di somma urgenza di cui all'articolo 191, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro 90 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

19.17. Montemagni, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti pubblici coinvolti nelle attività necessarie a fronteggiare i danni dovuti agli eventi alluvionali di cui al presente decreto, e senza pregiudicare l'ordinario funzionamento dei propri servizi,

per le annualità dal 2023 al 2025, gli enti in oggetto sono autorizzati ad incrementare il proprio organico in servizio al 31 dicembre 2022 del 5 per cento con contratti di lavoro flessibile, ivi compresi gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025, prorogabili. Per le assunzioni i suddetti enti possono attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Ai fini del presente comma sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire in base alla consistenza al 31 dicembre 2022 degli organici della regione Emilia-Romagna, dei comuni, delle Unioni e degli enti pubblici del territorio regionale coinvolti nell'alluvione. Sulle assunzioni di cui al presente comma non operano i limiti e i vincoli assunzionali di cui alla normativa vigente e in particolare, i limiti al personale con qualifica dirigenziale a tempo determinato di cui all'articolo 19, commi 2 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e di cui all'articolo 1, comma 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché i vincoli di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e i limiti in materia di salario accessorio di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

* **19.10.** Gnassi, Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

* **19.5.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di supportare gli enti pubblici coinvolti nelle attività necessarie a fronteggiare i danni dovuti agli eventi alluvionali di cui al presente decreto e in particolare nella progettazione, affidamento e direzione dei lavori per la realizzazione delle opere di somma urgenza e ripristino dei reticoli idrici, delle infrastrutture di bonifica e delle opere per la messa in sicurezza dei reticoli stradali, il commissario delegato, nominato con l'ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 992 del 8 maggio 2023, è autorizzato a sottoscrivere uno o più contratti di fornitura di servizi con società pubbliche e private di ingegneria o a sottoscrivere contratti con società di lavoro interinale fino a un importo massimo di 9.500.000 euro. I tecnici delle società contraenti sono messi a disposizione degli enti che hanno in carico le opere da attuare.

** **19.2.** Richetti, Ruffino.

** **19.11.** Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

** **19.20.** Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai servizi di progettazione e a tutti i servizi tecnici, ivi inclusi quelli necessari per le attività di ricognizione dei danni, gestione del rischio residuo e interventi *post-emergenziali*, relativi ai territori dei comuni di cui all'allegato 1 colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché all'aggiornamento dei piani di protezione civile da parte dei comuni colpiti dall'emergenza e alla definitiva strutturazione di presidi territoriali e istituzione di strutture permanenti che operino per la gestione delle misure *post-emergenziali* necessarie nei medesimi comuni.

19.16. Zinzi, Montemagni, Morrone, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Cavandoli, Davide Bergamini, Latini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 36 del 2023, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture, le stazioni appaltanti coinvolte negli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 possono autorizzare l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, purché dipendenti di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o inadeguatezza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e in relazione all'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dalla situazione emergenziale.

19.9. Rachele Silvestri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire l'efficacia e la tempestività delle attività di prevenzione e controllo dei rischi sul territorio i comuni indicati nell'Allegato 1 provvedono all'immediata redazione o all'aggiornamento dei piani di protezione civile, nonché laddove ancora non esistenti, alla strutturazione di presidi territoriali e strutture permanenti che operino per la gestione delle misure post-emergenziali necessarie nei medesimi comuni.

19.22. Bonelli, Zanella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini della ricognizione e stima dei danni relativi agli eventi alluvionali di cui al presente decreto-legge, non è richiesta la dichiarazione dello stato legittimo dell'immobile di cui agli articoli 9-bis, comma 1-bis, e 34-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che è posticipata alla fase degli eventuali titoli abilitativi.

19.18. Montemagni, Morrone, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Cavandoli, Davide Bergamini, Latini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i comuni possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

19.8. Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli enti locali interessati dal fenomeno alluvionale del maggio 2023 utilizzano lo strumento di spesa di affidamento delle funzioni fondamentali e la gestione dell'emergenza con la somma urgenza mediante proposta da parte della Giunta, senza limiti temporali, e specificamente per interventi connessi all'attività emergenziale.

19.6. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alla Città Metropolitana di Bologna, alle province e alle unioni di comuni di cui i comuni indicati nell'allegato 1 fanno parte.

19.7. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto gli interventi di ripristino degli edifici residenziali o ad uso produttivo danneggiati dai fenomeni alluvionali o franosi sono considerati di manutenzione straordinaria anche nei casi in cui non è necessaria la presentazione di un titolo abilitativo, previa presentazione di un'apposita comunicazione al comune ai

fini della verifica successiva e dell'asseverazione da eseguire a fine lavori.

19.21. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Misure alternative per gli aventi titolo)

1. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 in relazione agli immobili ad uso abitativo o produttivo, dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ovvero già danneggiati dai medesimi eventi sismici e a quelli resi inagibili dagli eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, con ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 18 del medesimo decreto-legge n. 109 del 2018, provvede a disciplinare la concessione dei contributi con possibilità di esercitare un'opzione fra:

a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di urgenza di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge n. 186 del 2022 e del Piano di cui all'articolo 5-ter del medesimo decreto-legge;

b) un contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i medesimi parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto

2017. Il contributo non può in ogni caso essere superiore a quello riconoscibile per la demolizione e ricostruzione a seguito degli eventi sismici, con le maggiorazioni necessarie a coprire gli oneri connessi alle delocalizzazioni, fino ad un massimo del 30 per cento.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui si prevede la delocalizzazione e la demolizione siano muniti di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito in base alla disciplina vigente alla data di presentazione della relativa istanza di delocalizzazione.

4. Le aree di sedime degli immobili per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi del presente articolo, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.

5. In relazione ai soggetti di cui ai precedenti commi, non si dà luogo all'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2023, e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

19.01. Caso, Ilaria Fontana.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Misure a sostegno delle attività economiche nel territorio dell'Isola di Ischia)

1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è

riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, nei limiti di euro 10 milioni.

19.02. Caso, Ilaria Fontana.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Disposizioni urgenti per la mitigazione del rischio alluvioni)

1. Allo scopo di migliorare la funzionalità idraulica delle aste fluviali e dei torrenti del reticolo idrografico principale e minore, di interesse del territorio dei comuni di cui all'allegato 1, e, in particolare, per garantire il corretto deflusso delle acque, prevenire fenomeni di esondazione e ridurre il rischio di alluvioni, in via sperimentale e per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i Presidenti delle regioni interessate possono autorizzare, in via di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 19, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda con la relativa documentazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati, interventi di manutenzione idraulica straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso:

a) l'estrazione di sedimenti, ciottoli, ghiaia, sabbia, e altro materiale litoide dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;

b) la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 relativi al reticolo idrico minore sono autorizzati sentiti i comuni interessati.

3. La documentazione di cui al comma 1 deve contenere il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo.

4. Per la autorizzazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Presidente della regione opera in deroga alle disposizioni in materia di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, fatto salvo il rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza e non discriminazione. In applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, intese, concerti, pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali e regionali, delle strutture centrali e periferiche dei Ministeri, nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente della regione. Decorso inutilmente tale termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole.

5. Le domande presentate e i provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale della regione. Eventuali richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda nel sito *internet* istituzionale della regione.

6. La regione, anche attraverso enti pubblici delegati, provvede al controllo della buona esecuzione degli interventi e alla corrispondenza della quantità e della qualità del materiale estratto alla stima di progetto, anche attraverso moderni sistemi di controllo e dispositivi elettronici, da uti-

lizzare a spese della ditta esecutrice dei lavori.

7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, i materiali litoidi rimossi dal demanio idrico, per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, o può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti e i prezzi regionali. Il Presidente della regione assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi.

19.04. Comaroli, Cattoi, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Latini.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Esenzione fabbricati inagibili e contributo rifiuti)

1. I redditi dei fabbricati, ubicati nei territori dei comuni o frazioni di comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 settembre 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2024. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui alla legge 27

dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 15 maggio 2023 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Ai fini del presente comma, anche nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di sgombero, il contribuente può dichiarare, entro il 31 agosto 2023, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi a decorrere dal 30 settembre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU connesso all'esenzione di cui al comma 1, tenendo conto della dimensione dei danni subiti dagli edifici e nei limiti di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'allegato 1 la necessaria continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere con propri provvedimenti e anche a titolo di anticipazione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, un'apposita compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese registrate presso ciascun comune, fino ad un massimo di 30 milioni di euro con riferimento all'anno 2023, da erogare nel 2024, e di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a fronte dei maggiori costi affrontati e delle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.

19.05. Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

1. Per l'attuazione degli interventi sul patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eventi sismici verificatisi sull'isola di Ischia nel 2017 o degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e di risanamento ambientale delle aree dismesse a seguito di delocalizzazioni, la contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di euro 30 milioni per l'anno 2023 e di euro 112 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

19.03. Caso, Ilaria Fontana.

ART. 20.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare la quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4-ter. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare l'avanzo in deroga alle indicazioni dell'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4-quater. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali e la gestione dell'emergenza, per l'anno 2023,

anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2023, previa intesa in Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza alluvione sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate.

4-quinquies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui al comma 136 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si intendono prorogati di 6 mesi.

4-sexies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 30 novembre 2023.

4-septies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui all'articolo 151, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

4-octies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane il termine del 31 luglio di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 15 novembre.

4-novies. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 1, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, non applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma

1 dello stesso articolo 48-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-*bis*, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e gli enti locali di cui all'allegato al presente decreto procedono al pagamento a favore del beneficiario.

4-decies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane il termine dei 60 giorni di cui all'articolo 233, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 139, comma 1, del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è prorogato di 60 giorni.

* **20.1.** Manes, Steger.

* **20.2.** Ruffino.

* **20.9.** Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni, Tassinari.

* **20.6.** Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare la quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4-ter. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare l'avanzo in deroga alle indicazioni dell'articolo 187, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4-quater. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, le risorse necessarie per l'e-

spletamento delle funzioni fondamentali e la gestione dell'emergenza, per l'anno 2023, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per il medesimo anno, Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2023, previa intesa in Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza alluvione sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate.

4-quinquies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui al comma 136 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si intendono prorogati di 6 mesi.

4-sexies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 30 novembre 2023.

4-septies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui all'articolo 151, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

4-octies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane il termine del 31 luglio di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 15 novembre.

4-novies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane il termine dei 60 giorni di cui all'articolo 233, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 139,

comma 1, del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è prorogato di 60 giorni.

20.13. Bonelli, Zanella.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare la quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4-ter. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane possono utilizzare l'avanzo in deroga alle indicazioni dell'articolo 187 comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4-quater. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui al comma 136 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si intendono prorogati di 6 mesi.

4-quinquies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 30 novembre 2023.

4-sexies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i termini di cui all'articolo 151, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

4-septies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane il termine del 31 luglio di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 15 novembre.

4-octies. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 1, i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, non applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane procedono al pagamento a favore del beneficiario.

4-novies. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, per i comuni di cui all'Allegato 1, le relative unioni di comuni, province e città metropolitane il termine dei 60 giorni di cui all'articolo 233 comma 1 ultimo periodo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 139, comma 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, è prorogato di 60 giorni.

20.7. Montemagni, Morrone, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Cavandoli, Davide Bergamini, Latini.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Limitatamente all'anno 2023, per gli enti locali di cui all'allegato 1 del presente decreto è consentito l'utilizzo della quota libera dell'avanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2022, in deroga all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo.

4-ter. Per gli enti locali di cui all'allegato 1 del presente decreto:

a) il termine di approvazione del bilancio consolidato di cui all'articolo 233-bis

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2023;

b) il termine per la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 novembre 2023.

* **20.3.** Ruffino.

* **20.8.** Montemagni, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I comuni di cui all'allegato 1, le relative Unioni di comuni, province e città metropolitane in via eccezionale e derogatoria per gli anni 2023 e 2024, possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo codice, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa relativa all'emergenza di cui al presente decreto. Gli incassi di cui al periodo precedente si riferiscono agli accertamenti di competenza degli esercizi 2023 e 2024, con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite a esercizi precedenti.

20.5. Gnassi, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per i comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto il termine di dodici mesi di cui al comma 136 e i termini di cui al comma 136-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora rica-

denti nell'annualità 2023 e successivi al 1° maggio 2023, sono posticipati di sei mesi.

20.11. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Aggiungere in fine il seguente comma:

4-bis. Per i comuni indicati nell'allegato 1, i termini per la predisposizione delle gare relative agli interventi previsti dal PNRR, in scadenza tra giugno e settembre 2023, sono prorogati di novanta giorni.

20.10. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nei comuni di cui all'Allegato 1, fino al 30 settembre 2023, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.

20.12. Bonelli, Zanella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I comuni di cui all'allegato 1, le relative Unioni di comuni, province e città metropolitane in via eccezionale e derogatoria per gli anni 2023 e 2024, possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo codice, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa relative all'emergenza di cui al presente decreto-legge. Gli incassi di cui al periodo precedente si riferiscono agli accertamenti di competenza degli esercizi 2023 e 2024, con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite a esercizi precedenti.

20.4. Richetti, Ruffino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Esenzione fabbricati inagibili e contributo rifiuti)

1. I redditi dei fabbricati, ubicati nei territori dei comuni o frazioni di comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 settembre 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2024. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 15 maggio 2023 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Ai fini del presente comma, anche nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di sgombero, il contribuente può dichiarare, entro il 31 agosto 2023, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi a decorrere dal 30 settembre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU connesso all'esenzione di cui al comma 1, tenendo conto della dimensione dei danni subiti dagli edifici e nei limiti di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'allegato 1 la necessaria continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Com-

missario per la ricostruzione è autorizzato a concedere con propri provvedimenti e anche a titolo di anticipazione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, un'apposita compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese registrate presso ciascun comune, fino ad un massimo di 30 milioni di euro con riferimento all'anno 2023, da erogare nel 2024, e di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a fronte dei maggiori costi affrontati e delle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.

*** 20.01.** Manes, Steger.

*** 20.07.** Gnassi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. Al fine di ridurre l'impatto economico dei danni derivanti da calamità naturali sulla finanza pubblica, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto legislativo al fine di introdurre una disciplina organica dell'assicurazione degli edifici contro i danni derivanti da calamità naturali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre l'obbligo di assicurazione degli edifici situati nei territori maggiormente esposti ai rischi contro i danni derivanti da calamità naturali, compresi gli eventi sismici e di dissesto idrogeologico, di seguito denominata «assicurazione obbligatoria»;

b) subordinare l'efficacia dell'assicurazione obbligatoria alla deliberazione dello stato di emergenza in relazione a eventi calamitosi di origine naturale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* o nel Bollettino Ufficiale della regione interessata;

c) escludere gli immobili abusivi di proprietà privata dall'assicurazione obbligatoria e dall'indennizzo da parte dello Stato in caso di eventi dannosi, prevedendo, invece, la possibilità di assicurare gli edifici e le unità immobiliari oggetto di una procedura di condono;

d) prevedere che l'assicurazione obbligatoria possa essere stipulata contestualmente all'acquisto dell'immobile e che, in caso di sottoscrizione di un contratto di mutuo fondiario, il premio assicurativo possa essere compreso nel prezzo di acquisto dell'immobile e nel piano di ammortamento del mutuo;

e) prevedere che le imprese di assicurazione possano assumere il rischio dell'assicurazione obbligatoria direttamente o in coassicurazione o in forma consortile mediante una pluralità di imprese; in tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (IVASS), che ne valuta la stabilità;

f) rafforzare il ruolo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nella definizione di attività e di piani di prevenzione dei rischi da calamità naturali nel territorio nazionale, attribuendo al medesimo Dipartimento funzioni di monitoraggio e di verifica delle condizioni di rischio e dei livelli

essenziali di protezione dai rischi da calamità naturali;

g) attribuire al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di definire, anche avvalendosi di un comitato tecnico-scientifico, le caratteristiche degli eventi calamitosi, in particolare i terremoti, i maremoti, i fenomeni vulcanici, le frane, le inondazioni, le alluvioni, per i quali deve essere sottoscritta l'assicurazione obbligatoria;

h) definire le procedure ai fini del rapido accertamento e della pronta liquidazione dei danni derivanti da calamità naturali, prevedendo l'istituzione di un gruppo di professionisti esperti abilitato alla valutazione dei rischi in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

i) determinare il limite di reddito al di sotto della quale l'intervento dello Stato verso i cittadini meno abbienti deve essere sempre garantito in assenza di assicurazione obbligatoria nonché le relative modalità di risarcimento;

l) prevedere che nelle aree ad alto rischio individuate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e in presenza di condizioni oggettive di pericolosità sia garantito l'intervento risarcitorio dello Stato indipendentemente dal livello di reddito dei cittadini che vi abitano;

m) disporre la deducibilità dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei premi dell'assicurazione obbligatoria; stabilire che sui premi dell'assicurazione obbligatoria non possano essere applicate tasse o imposte; disporre, infine, una riduzione dell'imposta municipale propria pari al 50 per cento su ciascuna unità immobiliare a uso abitativo situata nelle aree di maggiore pericolosità per la quale sia stata sottoscritta l'assicurazione obbligatoria;

n) istituire nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un Fondo di garanzia nazionale, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, disciplinando:

1) l'intervento a favore degli assicurati nei casi in cui un'impresa di assicurazione non ottemperi gli impegni assunti con gli assicurati;

2) l'azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di assicurazione inadempienti;

3) l'intervento dello Stato in caso di esaurimento delle risorse del Fondo di garanzia;

o) definire i livelli minimi e massimi di franchigia e di indennizzo da applicare da parte delle imprese di assicurazione;

p) agevolare l'offerta di contratti di assicurazione a premio calmierato e differenziato in base alla tipologia di calamità naturale e di pericolosità del territorio e alla classe di rischio dell'immobile;

q) prevedere che l'IVASS adotti un regolamento per la disciplina dei contratti di assicurazione obbligatoria di cui alla lettera *a)* applicabile alle imprese di assicurazione;

r) prevedere l'istituzione di un portale unico nazionale dell'assicurazione contro i danni derivanti dalle calamità naturali ad accesso pubblico, per la consultazione, da parte dei cittadini, dei preventivi assicurativi e per la gestione della propria posizione assicurativa.

4. Ai fini della predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione di studio composta da professionisti esperti in materia assicurativa e di protezione civile nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo decreto sono stabiliti i compensi spettanti a ciascun componente della medesima commissione.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-

creto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le disposizioni attuative per l'istituzione del Fondo di cui al comma 3, lettera *n)*.

6. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Servizio nazionale della protezione civile, l'IVASS e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, sono stabiliti i termini e le modalità per l'attuazione della presente disposizione.

7. Per il funzionamento della commissione di cui al comma 4 e per i compensi spettanti a ciascun componente della medesima commissione è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, lettera *n)*, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20.011. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Contributi per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici)

1. Ai contribuenti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o il domicilio, nei territori indicati nell'allegato 1 del presente decreto, che abbiano un valore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 inferiore a euro 40 mila, è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura non superiore all'80 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di mobili, arredi ed elettrodomestici a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, nella misura riconoscibile nel limite massimo di 20 mila euro.

2. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 3. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le spese considerate eleggibili ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 e definiti i criteri di determinazione, le modalità, le procedure e i termini per l'assegnazione delle relative risorse.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa pari nell'anno 2023 pari a 6 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

20.024. Bonelli, Zanella.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Contributi per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici)

1. Ai contribuenti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o il domicilio, nei territori indicati nell'allegato 1 del presente decreto, che abbiano un valore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 inferiore a euro 40 mila, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 100 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di mobili, arredi ed elettrodomestici a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, nella misura riconoscibile nel limite massimo di 15 mila euro.

2. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 3. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le spese considerate eleggibili ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 e definiti i criteri di determinazione, le modalità, le procedure e i termini per l'assegnazione delle relative risorse.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa pari nell'anno 2023 pari a 6 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

20.025. Bonelli, Zanella.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. Per l'annualità 2023, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è definito il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le regioni e il successivo trasferimento ai comuni.

* **20.09.** D'Orso, L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

* **20.015.** Simiani, Braga, Schlein, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

* **20.02.** Richetti, Ruffino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Fondo affitto e Fondo morosità incolpevole)

1. Per l'annualità 2023, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 200 milioni di

euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro.

2. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le regioni e il successivo trasferimento ai comuni, come previsto dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020, devono essere effettuati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All'onere di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

20.022. Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Rifinanziamento Fondo affitto e Fondo morosità incolpevole)

1. Per l'annualità 2023, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro.

2. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le regioni e il successivo trasferimento ai comuni come previsto dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle infrastrutture 12 agosto 2020 dovrà essere adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

20.026. Bonelli, Zanella.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Oneri sostenuti dai Consorzi di bonifica e dai concessionari del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani per i primi interventi urgenti)

1. Ai Consorzi di bonifica e ai concessionari del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani operanti nei territori indicati nell'allegato 1, che hanno provveduto alla realizzazione dei primi interventi urgenti di ripristino e soccorso e delle opere provvisorie attraverso mezzi e personale propri al fine di fronteggiare l'emergenza, è corrisposto il rimborso delle spese sostenute per tali finalità.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto il rimborso delle ore di straordinario per il servizio prestato dal proprio personale non dirigenziale impegnato nelle attività connesse all'emergenza.

3. Le risorse finanziarie sono erogate previa rendicontazione comprovante le spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai Consorzi di bonifica che sono intervenuti a supporto delle attività dei Consorzi dei territori indicati nell'allegato 1.

*** 20.03.** Richetti, Ruffino.

*** 20.018.** Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

*** 20.010.** Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

*** 20.016.** Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Interventi urgenti in aree con soprassuoli boschivi)

1. Gli interventi urgenti di sistemazione delle aree danneggiate dai movimenti franosi conseguenti agli eventi calamitosi verificati dal 1° maggio 2023, in cui erano presenti soprassuoli boschivi, nei casi in cui sia necessario il taglio o la rimozione della vegetazione compromessa, sono esclusi dall'autorizzazione prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

**** 20.04.** Richetti, Ruffino.

**** 20.014.** Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

**** 20.017.** Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Latini.

**** 20.021.** Tassinari, Sacconi Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Deroghe in materia ambiente)

1. Il Commissario delegato nominato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi verificati dal 1° maggio 2023, e i soggetti attuatori dal medesimo individuati, possono provvedere in deroga, oltre che alle disposizioni normative indicate dall'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 992 dell'8 maggio 2023, anche alle seguenti disposizioni:

a) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 7-bis, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 26-bis, 27-bis, 29-quattordices; articoli 110, 130,

tabelle 1, 2, e 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza; articoli 101 e 124 relativamente ai limiti di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza fino alla fine dell'emergenza, e ai limiti di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla Parte Terza per l'anno 2023; articoli 182-ter, 184-ter, 184-quater, 185, 187, 188-bis, 192, 193-bis, 199 e relativi strumenti attuativi; articoli 206-bis, 213, 222, 226, 230, 237-septies;

b) decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articolo 7 per le modalità di conferimento in discarica;

c) decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;

d) decreto 8 aprile 2008, articolo 2, Allegato 1;

e) legge 1° dicembre 2018, n. 132, articolo 26-bis relativamente all'obbligo per gli impianti di trattamento di rifiuti di dotarsi di un piano di emergenza interna;

f) decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, articoli 7, 14, 15, 16 e 17 e Allegato 6;

g) regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, articoli 132, 133, 134, 135, 136; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articoli 9-bis, 65, 93, 94 e 94-bis;

h) regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, articoli da 107 a 132;

i) regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, articolo 1 e 26;

l) legge 3 agosto 1998 n. 267, articolo 1;

m) Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 707, 710 e 711;

n) decreto del Ministero della difesa 19 dicembre 2012, n. 258, articoli 3 e 4;

o) Circolare acclusa al dispaccio 146/394/4422 del 9 agosto 2000 dello Stato Maggiore della difesa, allegato A;

p) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, articolo 63 e Allegato II.4.

2. In riferimento ai rifiuti prodotti a seguito degli eventi verificati durante lo stato di emergenza, non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

b) articolo 205, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

* **20.020.** Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

* **20.05.** Richetti, Ruffino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Interventi edilizi urgenti e opere temporanee)

1. Al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, gli interventi edilizi necessari per il ripristino degli immobili danneggiati dall'evento calamitoso sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo.

2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 9-bis, 10, 22, 65, 93, 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché alle corrispondenti disposizioni della regione Emilia-Romagna, i soggetti interessati comunicano ai comuni l'avvio dei lavori edilizi di messa in sicurezza e ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica nonché della pianificazione paesaggistica e di bacino, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore, con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza idraulica e idrogeologica e si-

smica. La comunicazione include altresì una documentazione fotografica ed eventuali valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità con gli eventi calamitosi.

3. I soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di lavori di messa in sicurezza e di ripristino, richiesta per il titolo abilitativo edilizio e per ogni altra autorizzazione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato prescritto dalla legge per la realizzazione degli interventi, ivi compresa l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile.

4. Le opere temporanee, necessarie per la prosecuzione delle attività produttive e dei servizi pubblici e privati e per soddisfare le esigenze abitative connesse all'attività delle aziende agricole, sono rimosse, in deroga al termine previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al cessare della necessità, e comunque entro la data di agibilità degli immobili riparati, ripristinati o ricostruiti cui hanno sopperito.

**** 20.06.** Richetti, Ruffino.

**** 20.013.** Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, De Maria, De Micheli, Gnassi, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari.

**** 20.019.** Tassinari, Saccani Jotti, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Disposizioni per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è vietata la realizzazione di interventi edificatori, di qualsiasi natura e aventi qualsiasi destinazione, anche se già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, che comportano, anche solo parzialmente,

consumo di suolo, nonché l'adozione e l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici o loro varianti che prevedano interventi di qualsiasi natura e aventi qualsiasi destinazione in aree libere. È fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non è consentito consumo di suolo tranne che per i lavori e per le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici vigenti alla medesima data. È comunque esclusa qualsiasi previsione di opera compresa in zona soggetta a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, come individuata dai vigenti piani urbanistici o da specifici piani di settore, oltreché qualsiasi previsione di opera ricadente in zona, anche non mappata, che negli ultimi dieci anni sia stata interessata da problematiche idrogeologiche documentate dai soggetti preposti. Sono fatti comunque salvi i titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati o formati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi comunque denominati approvati prima della medesima data e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

20.012. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Ascari.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Misure relative agli eventi sismici del 2017 e agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 sul territorio dell'Isola di Ischia)

1. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 109 del 2018, in relazione agli immobili ad uso abitativo o produttivo, dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi il

giorno 21 agosto 2017 ovvero già danneggiati dai medesimi eventi sismici e a quelli resi inagibili dagli eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, con ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 109 del 2018, provvede a disciplinare la concessione dei contributi con possibilità di esercitare un'opzione fra:

a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di urgenza di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge n. 186 del 2022 e del Piano di cui all'articolo 5-ter del medesimo decreto-legge;

b) un contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i medesimi parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017. Il contributo non può in ogni caso essere superiore a quello riconoscibile per la demolizione e ricostruzione a seguito degli eventi sismici, con le maggiorazioni necessarie a coprire gli oneri connessi alle delocalizzazioni, fino ad un massimo del 30 per cento.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui si prevede la delocalizzazione e la demolizione siano muniti di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito in base alla disciplina vigente alla data di presentazione della relativa istanza di delocalizzazione.

4. Le aree di sedime degli immobili per i quali siano disposte le misure di sistema-

zione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi del presente articolo, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.

5. In relazione ai soggetti di cui al presente articolo, non si dà luogo all'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2023, e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

20.027. Bicchielli.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(FSC)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite alle Regioni le risorse ancora non ripartite relative al ciclo di programmazione 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc).

20.08. Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Eventi eccezionali verificatisi nel territorio dei comuni di Itri, Campodimele, Lenola, Castelnuovo Parano e Vicalvi, nei giorni dal 3 e 4 novembre 2021)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto-legge si applicano anche ai territori dei comuni di Itri, Campodimele, Lenola, Castelnuovo Parano e Vicalvi per i quali, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, articolo 15, comma 2, il Presidente

della regione Lazio, con decreto 26 novembre 2021, n. T00214, ha dichiarato lo stato di « calamità naturale » a seguito degli eventi eccezionali di natura meteorologica verificatisi nei giorni dal 3 e 4 novembre 2021.

Conseguentemente all'Allegato 1, aggiungere, in fine, le seguenti voci:

LAZIO

**PROVINCIA – COMUNE – CIRCO-
SCRIZIONE TERRITORIALE**

FR – CASTELNUOVO PARANO –
Tutto il territorio comunale

FR – VICALVI – Tutto il territorio
comunale

LT – CAMPODIMELE – Tutto il
territorio comunale

**LT – ITRI – Tutto il territorio co-
munale**

LT – LENOLA – Tutto il territorio
comunale

20.028. Trancassini.

ART. 21.

Sopprimere il comma 4.

21.1. Fenu, Quartini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Agli apparecchi e ai congegni adoperati nelle attività di « Sale LAN ed *e-sports* », così come definite e regolamentate ai sensi del comma **4-ter**, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, qualora siano conformi al decreto di cui al successivo comma **4-ter**.

4-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le regole

tecniche per l'esercizio delle sale LAN ed *e-sports*, le caratteristiche degli apparecchi e dei giochi ivi contenuti, nonché la dotazione dei dispositivi che ne garantiscano l'adeguata sicurezza.

4-quater. L'attività delle sale LAN ed *e-sports* è subordinata al pagamento di una tassa di concessione governativa pari a euro mille per ciascuna sede legale e unità locale adibita a sala LAN o *e-sports*, nonché di euro duecento per ciascun evento svolto al di fuori della relativa sede legale o unità locale che abbia carattere di temporaneità. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

4-quinquies. Per l'anno 2023, le maggiori entrate derivanti dal comma **4-quater** sono destinate al finanziamento di interventi a favore delle popolazioni dei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto.

21.2. Frassini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Morrone, Cavadoli, Davide Bergamini, Latini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Entro e non oltre cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina il Presidente della regione Emilia-Romagna Commissario straordinario per la gestione dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto e per la relativa ricostruzione.

21.4. Bonelli, Zanella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Entro e non oltre cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina il Commissario straordinario per la gestione dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali di cui al

presente decreto e per la relativa ricostruzione.

21.3. Bonelli, Zanella.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Interventi urgenti per i territori della Sardegna interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 maggio 2023)

1. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 maggio 2023 nei territori della regione Sardegna come indicati nell'allegato 2, nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al Presidente della regione Sardegna, nominato commissario delegato che opera in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, dopo l'allegato 1 aggiungere il seguente:

Allegato 2 – SARDEGNA

PROVINCIA – COMUNE – CIRCO-
SCRIZIONE TERRITORIALE

SS – BANARI – Tutto il territorio comunale

SS – SILIGO – Tutto il territorio comunale

SS – THIESI – Tutto il territorio comunale

SS – BONORVA – Tutto il territorio comunale

SS – BONO – Tutto il territorio comunale

21.01. Giagoni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Latini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Rimozione e smaltimento di rifiuti depositati abusivamente in aree a rischio alluvione o di dissesto idrogeologico)

1. Nelle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico e nelle aree che insistono nelle vicinanze di corpi idrici, allo scopo di prevenire disastri ambientali causati dalla presenza di rifiuti depositati abusivamente, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il finanziamento delle attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati e la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti interessati di competenza degli enti locali, eseguite in danno dei soggetti obbligati, ai sensi degli articoli 192 e 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con precedenza agli interventi su siti posti sotto sequestro con provvedimento dell'autorità giudiziaria, di competenza di piccoli comuni o di comuni con ridotte capacità finanziarie. La dotazione del Fondo è di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità di accesso al Fondo di cui al presente articolo, e quelle per l'esercizio del Fondo medesimo. Con il regolamento si provvede altresì:

a) a semplificare e accelerare le procedure conseguenti all'accertamento degli illeciti, le attività di ripristino ambientale e le attività dell'eventuale recupero delle somme anticipate dall'ente pubblico per l'esecuzione d'ufficio dei ripristini ambientali, sia nel caso di sgombero, recupero e smaltimento di rifiuti abbandonati, sia nel caso di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati;

b) a stabilire criteri per l'assegnazione ai comuni di somme adeguate e sufficienti a sostenere le spese per le attività di cui alla lettera a), a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1;

c) a prevedere la costituzione di una struttura di supporto ai piccoli comuni per lo svolgimento delle attività di tutela dell'ambiente di cui alla lettera a), comprese quelle di recupero delle somme anticipate per l'esecuzione coattiva in danno, anche ai fini dell'eventuale rimborso al Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

21.02. Andreuzza, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Morrone, Cavandoli, Davide Bergamini, Latini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Misure alternative per gli aventi titolo in seguito agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia)

1. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 109 del

2018, in relazione agli immobili ad uso abitativo o produttivo, dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ovvero già danneggiati dai medesimi eventi sismici e a quelli resi inagibili dagli eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, con ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 109 del 2018, provvede a disciplinare la concessione dei contributi con possibilità di esercitare un'opzione fra:

a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di urgenza di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge n. 186 del 2022 e del Piano di cui all'articolo 5-ter del medesimo decreto-legge;

b) un contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i medesimi parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017. Il contributo non può in ogni caso essere superiore a quello riconoscibile per la demolizione e ricostruzione a seguito degli eventi sismici, con le maggiorazioni necessarie a coprire gli oneri connessi alle delocalizzazioni, fino ad un massimo del 30 per cento.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui si prevede la delocalizzazione e la demolizione siano muniti di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito in base alla disciplina vigente

alla data di presentazione della relativa istanza di delocalizzazione.

4. Le aree di sedime degli immobili per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi del presente articolo, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.

5. In relazione ai soggetti di cui ai precedenti commi, non si dà luogo all'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2023, e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

21.06. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Latini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Misure a sostegno in campo economico e occupazionale in seguito agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022)

1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, nei limiti di euro 10 milioni.

21.07. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Latini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta)

1. Al fine di garantire la realizzazione dello « Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta » di cui al Protocollo d'intesa stipulato in data 18 giugno 2009 tra la regione del Veneto, il comune di Chioggia, il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, già Adige Bacchiglione, ed il Magistrato alle Acque di Venezia, ora Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche di Venezia, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni per l'anno 2024, in favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad integrazione delle risorse già a disposizione per tale opera. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con apposito decreto, ripartisce le risorse a ciascun Ente secondo le percentuali degli impegni sottoscritti nel citato protocollo d'intesa. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

21.03. Andreuzza, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Latini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

1. Le disposizioni relative alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dei relativi allegati, acquistano efficacia il 1° gennaio 2024, in deroga

all'articolo 229, comma 2 del medesimo codice.

21.04. Pierro, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Morrone, Cavadoli, Davide Bergamini, Latini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di personale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale)

1. Al fine di assicurare la pianificazione e programmazione per la gestione della risorsa idrica nonché per la gestione e mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio del Distretto dell'Appennino Meridionale, la competente Autorità di Bacino Distrettuale è autorizzata, nei limiti dei posti disponibili nella vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo, all'esito della valutazione positiva della attività lavorativa svolta, a procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato a seguito di procedura concorsuale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compreso altresì il personale dipendente assunto a tempo determinato, con funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 marzo 2024 abbia maturato 36 mesi di servizio anche non continuativi presso l'Amministrazione che procede alla assunzione.

2. Nelle more del processo di stabilizzazione di cui al comma 1 e fino alla conclusione dello stesso, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale è autorizzata a procedere alle proroghe dei contratti a tempo determinato.

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti si farà fronte con le risorse economiche di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio

2023, n. 9, nonché ai fondi residui per il personale di competenza del Commissario Straordinario di Governo di cui all'articolo 1, comma 154 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che costituiscono limite di spesa.

21.05. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Latini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Incremento delle risorse in favore del territorio dell'Isola di Ischia colpito da calamità naturali)

1. Per l'attuazione degli interventi sul patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eventi sismici verificatisi sull'isola di Ischia nel 2017 o degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e di risanamento ambientale delle aree dismesse a seguito di delocalizzazioni, la contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

21.08. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Latini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Differimento di termini di interesse del territorio dell'Isola di Ischia colpito da avversità atmosferiche a partire dal 26 novembre 2022)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 1, lettera a), le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

c) al comma 4 le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

d) al comma 5 le parole: « 16 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

21.09. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Latini.

ART. 22.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, le parole: nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero, sono sostituite dalle seguenti: nel calcolo della media dei redditi complessivi, di cui al periodo precedente, per ciascuno dei periodi di imposta che avessero un valore negativo del reddito complessivo imponibile si assume un valore pari a zero.

22.2. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Latini.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Le risorse rinvenienti dalla valorizzazione e alienazione degli immobili conferiti in fondi comuni d'investimento immobiliare, istituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, possono essere destinate anche a spese e investimenti connessi a emergenze e calamità per le quali sia stata approvata la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo

nazionale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

4-ter. Ai fini di cui al comma 4-bis, all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano alla società di cui al comma 1 fino al 31 luglio 2023. Dal 1° agosto 2023 la stessa società opera in regime di diritto privato, perseguendo obiettivi commerciali, nel rispetto della normativa interna ed eurocomunitaria e i suoi utili possono essere destinati, oltre che per i fini previsti, compreso quello di abbattimento del debito pubblico, anche alle emergenze determinate da catastrofi e calamità naturali. ».

22.1. Mattia, Cerreto, Buonguerrieri, Colombo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per l'attuazione degli interventi sul patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eventi sismici verificatisi sull'isola di Ischia nel 2017 o degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e di risanamento ambientale delle aree dismesse a seguito di delocalizzazioni, la contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

22.4. Bicchielli.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00092 Caroppo, 7-00103 Pastorella, 7-00104 Maccanti, 7-00108 Gaetana Russo, 7-00110 Iaria e 7-00116 Ghirra, recanti iniziative in materia di conseguimento della patente di guida, di documento unico di circolazione, di uffici della motorizzazione civile e di revisione dei veicoli pesanti.

Audizione di rappresentanti dell'Automobile Club d'Italia (ACI) 160

Audizione di rappresentanti di CNA-FITA, CNA Meccatronici, Confartigianato Trasporti, Confcooperative lavoro e servizi, Legacoop e SNA Casartigiani (in videoconferenza) 160

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile (ALIS), dell'Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA) (in videoconferenza) e della Federazione Italiana Trasportatori (Fedit) (in videoconferenza) 160

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana.

Audizione di rappresentanti di S.A.G.A. Spa – Società Abruzzese Gestione Aeroporto (*Svolgimento e conclusione*) 161

Audizione di rappresentanti di Ancona International Airport (*Svolgimento e conclusione*) ... 161

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 giugno 2023.

Audizioni nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00092 Caroppo, 7-00103 Pastorella, 7-00104 Maccanti, 7-00108 Gaetana Russo, 7-00110 Iaria e 7-00116 Ghirra, recanti iniziative in materia di conseguimento della patente di guida, di documento unico di circolazione, di uffici della motorizzazione civile e di revisione dei veicoli pesanti.

Audizione di rappresentanti dell'Automobile Club d'Italia (ACI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.15.

Audizione di rappresentanti di CNA-FITA, CNA Meccatronici, Confartigianato Trasporti, Confcooperative lavoro e servizi, Legacoop e SNA Casartigiani (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.20 alle 17.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile (ALIS), dell'Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA) (in videoconferenza) e della Federazione Italiana Trasportatori (Fedit) (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.10 alle 17.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 giugno 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 18.

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana.

Audizione di rappresentanti di S.A.G.A. Spa – Società Abruzzese Gestione Aeroporto.

(Svolgimento e conclusione).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Vittorio CATONE, *presidente di S.A.G.A. Spa – Società Abruzzese Gestione Aeroporto*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il presidente Salvatore DEIDDA.

Vittorio CATONE, *presidente di S.A.G.A. Spa – Società Abruzzese Gestione Aeroporto*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia il rappresentante di S.A.G.A. Spa – Società

Abruzzese Gestione Aeroporto per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Ancona International Airport.

(Svolgimento e conclusione).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Fabio GIANNANDREA, *responsabile del controllo di gestione di Ancona International Airport*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giorgio FEDE (M5S) e Antonio BALDELLI (FDI).

Fabio GIANNANDREA, *responsabile del controllo di gestione di Ancona International Airport*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia il rappresentante di Ancona International Airport per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.	
Audizione informale di rappresentanti di Federcasse	162
Audizione informale di rappresentanti dell'associazione San Precario	162
Audizione informale di Domenico De Masi, professore emerito di sociologia del lavoro presso l'Università di Roma « La Sapienza »; Alessandro Bellavista, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Palermo; Donata Gottardi, professoressa ordinaria di diritto del lavoro presso l'Università di Verona	162
Audizione informale di rappresentanti di FAVO (Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia), AIMAC (Associazione italiana dei malati di cancro, parenti e amici) e ROPI (Rete oncologica pazienti Italia), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta e C. 1128 Rizzetto, recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche ..	163
Audizione informale di Tito Boeri, professore e direttore del dipartimento di economia presso l'Università Bocconi di Milano; Marco Barbieri, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Bari « Aldo Moro »; prof. on. Cesare Damiano, presidente del centro studi associazione Lavoro & Welfare, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo .	163

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 giugno 2023.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

Audizione informale di rappresentanti di Federcasse.

L'audizione si è svolta dalle 11 alle 11.15.

Audizione informale di rappresentanti dell'associazione San Precario.

L'audizione si è svolta dalle 11.15 alle 11.40.

Audizione informale di Domenico De Masi, professore emerito di sociologia del lavoro presso l'Università di Roma « La Sapienza »; Alessandro Bellavista, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Palermo; Donata Gottardi, professoressa ordinaria di diritto del lavoro presso l'Università di Verona.

L'audizione si è svolta dalle 11.40 alle 12.15.

Audizione informale di rappresentanti di FAVO (Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia), AIMAC (Associazione italiana dei malati di cancro, parenti e amici) e ROPI (Rete oncologica pazienti Italia), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta e C. 1128 Rizzetto, recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

L'audizione si è svolta dalle 12.30 alle 13.

Audizione informale di Tito Boeri, professore e direttore del dipartimento di economia presso l'Università Bocconi di Milano; Marco Barbieri, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»; prof. on. Cesare Damiano, presidente del centro studi associazione Lavoro & Welfare, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

L'audizione si è svolta dalle 14.35 alle 15.40.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio « Piano europeo di lotta contro il cancro » (COM(2021)44 final).

Audizione informale di rappresentanti di: Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Forum delle società scientifiche dei clinici ospedalieri e universitari (FOSSC), Associazione All.Can Italia, Fondazione ReS—Ricerca e Salute, Fondazione Umberto Veronesi, Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (FAVO) 164

Audizione informale di rappresentanti di: Europa Donna Italia, Salute Donna ODV, Fondazione Onda 164

ERRATA CORRIGE 164

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 giugno 2023.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio « Piano europeo di lotta contro il cancro » (COM(2021)44 final).

Audizione informale di rappresentanti di: Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Forum delle società scientifiche dei clinici ospedalieri e universitari (FOSSC), Associazione All.Can Italia, Fondazione ReS—Ricerca e Salute, Fondazione Umberto Vero-

nesi, Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (FAVO).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.30.

Audizione informale di rappresentanti di: Europa Donna Italia, Salute Donna ODV, Fondazione Onda.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.30 alle 17.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 131 del 22 giugno 2023, a pagina 114, prima colonna, dopo la ventunesima riga, aggiungere le seguenti parole: « Andrea QUARTINI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo. ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla presenza del patogeno *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia.

Audizione di rappresentanti del Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati e, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Puglia e del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (*Svolgimento e conclusione*) 165

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Filiera agricola italiana (F.AGR.I), dell'Unione italiana filiera delle carni (UNICEB) e dell'Unione nazionale filiere agroalimentari carni e uova (Unaitalia) e, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione italiana liberi agricoltori, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 746 Carloni, recante « Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali » 166

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Federippodromi e della Federazione italiana sport equestri (FISE), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 329 Gadda recante « Disposizioni per la disciplina dell'ippicoltura » 166

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 giugno 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI, indi della vicepresidente Maria Chiara GADDA.

La seduta comincia alle 17.45.

Indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla presenza del patogeno *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia.

Audizione di rappresentanti del Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati e, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Puglia e del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.

(Svolgimento e conclusione).

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Mario BRAGA, *presidente del Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati*, Vincenza MUSA, *presidente collegio territoriale dei periti agrari e periti agrari laureati di Brindisi*, Oronzo Antonio MILILLO, *presidente della federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Puglia* e Gian Marco LUCARELLI, *presidente della Federazione degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati della Puglia* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi la deputata Maria Chiara GADDA (A-IV-RE).

Mario BRAGA, *presidente del Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati*, risponde alla domanda della deputata Gadda.

Mirco CARLONI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 giugno 2023.

Audizione di rappresentanti della Filiera agricola italiana (FAGR.I), dell'Unione italiana filiera delle carni (UNICEB) e dell'Unione nazionale filiere agro-

alimentari carni e uova (Unaitalia) e, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione italiana liberi agricoltori, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 746 Carloni, recante « Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.20 alle 18.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 giugno 2023.

Audizione di rappresentanti di Federippodromi e della Federazione italiana sport equestri (FISE), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 329 Gadda recante « Disposizioni per la disciplina dell'ippicoltura ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.55 alle 19.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	167
Seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo (Svolgimento e conclusione)	167

Martedì 27 giugno 2023. — Presidenza del Presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo.

(Svolgimento e conclusione).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce il seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni

Melillo, la cui prima parte ha avuto luogo nella seduta del 21 giugno scorso. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

(La Commissione concorda)

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti i deputati Saverio CONGEDO (FdI), Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), Giuseppe PROVENZANO (PD – IDP), Giandonato LA SALANDRA (FdI), Mauro D'ATTIS (FI), Debora SERRACCHIANI (PD – IDP), Stefania ASCARI (M5S), Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD – IDP), Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), e il senatore Filippo MELCHIORRE (FdI).

Giovanni MELILLO, *Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*, risponde ai

quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, propone, su richiesta della deputata Ascari, che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia il procuratore Melillo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato e Direttore generale di TIM, Pietro Labriola (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	169
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Elisabetta Belloni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	169

AUDIZIONI

Martedì 27 giugno 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.45.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato e Direttore generale di TIM, Pietro Labriola.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato e Direttore generale di TIM, Pietro LABRIOLA.

Pietro LABRIOLA, *Amministratore delegato e Direttore generale di TIM*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) e Enrico BORGHI (A-IV-RE) e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S) ed Ettore ROSATO (A-IV-RE), ai quali rispondono Pietro LABRIOLA, *Amministratore delegato e*

Direttore generale di TIM ed Eugenio SANTAGATA, *Chief Public Affairs & Security Office*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'Amministratore delegato Labriola e gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

Martedì 27 giugno 2023.

La seduta comincia alle 16.30.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Elisabetta Belloni.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Elisabetta BELLONI.

Elisabetta BELLONI, *Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la*

Sicurezza (DIS), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI) ed Ettore ROSATO (A-IV-RE), ai quali risponde Elisabetta BELLONI, *Direttore ge-*

nerale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'ambasciatrice Belloni, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.05.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (IX-XIV Camera e 4^a-8^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione della Commissaria europea per i trasporti, Adina Vălean (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	4
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---	---

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 823 Cafiero de Raho e C. 1004 Cerreto recanti « Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari » di Vincenzo Pacileo, Sostituto Procuratore Tribunale di Torino	9
--	---

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 823 Cafiero de Raho e C. 1004 Cerreto recanti « Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari » di rappresentanti di CNA agroalimentare e Confartigianato	9
---	---

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 823 Cafiero de Raho e C. 1004 Cerreto recanti « Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari » di rappresentanti di Agrinsieme: Antonio Vincenzi, coordinatore dell'area legale e legislativa di Confagricoltura, Marco Barbetta, responsabile dell'ufficio studi e analisi economico-legislative della Confederazione italiana agricoltori (CIA), Federica Agati, responsabile del settore legislativo e rapporti con il Parlamento di Copagri, Matteo Milanese, responsabile ufficio legislativo e sindacale di Confcooperative Fedagripesca; Flavia Binda, responsabile settore zootecnia e lattiero-caseario di Legacoop agroalimentare	9
--	---

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 823 Cafiero de Raho e C. 1004 Cerreto recanti « Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari » di rappresentanti di Legambiente	9
--	---

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Gianluigi Gatta, professore di diritto penale presso	
---	--

l'Università degli Studi di Milano e Mitja Gialuz, professore di diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Genova	9
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Fabio Varone, avvocato e dottore di ricerca in diritto e processo penale presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna	9
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Flavio Romito, membro dell'Ufficio di presidenza dell'associazione Movimento forense	10
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Eriberto Rosso, Segretario Nazionale dell'Unione Camere Penali	10
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Piercamillo Davigo, già presidente della II sezione penale presso la Corte di cassazione e membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)	10
Audizioni informali, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Giuseppe Santalucia, Presidente e Salvatore Casciaro, Segretario Generale dell'Associazione Nazionale Magistrati	10
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Mattia Alfano, rappresentante dell'Osservatorio nazionale sostegno vittime da reato e Vincenzo Orlandini, Consigliere dell'Associazione Il Mondo Che Vorrei Onlus	10

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale della Segretaria Generale dell'Organizzazione internazionale italo-latino americana (IILA), Antonella Cavallari	11
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della missione svolta dal deputato Fabio Porta a Valparaiso, Cile, in occasione del II Summit parlamentare globale contro la fame e la malnutrizione (15-16 giugno 2023) .	11
<i>ALLEGATO (Comunicazioni del Presidente)</i>	13

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2023, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 48 (<i>Esame e rinvio</i>)	16
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del professor Marco Infante, ricercatore presso il Diabetes Research Institute (DRI) Miller School of Medicine, dell'Università di Miami, Florida, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00075 Saccani Jotti sul programma « Soldato sicuro » .	18
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Amministratore Delegato di Simmel Difesa S.p.A., Paolo Reginaldi, sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa	18
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione.

Audizione di rappresentanti di Campus Party Italia, di rappresentanti di Federculture, di rappresentanti di Conferestauro e di Ilde Forgiione, esperta di comunicazione culturale
(Svolgimento e conclusione) 19

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) .. 20

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 24

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00092 Caroppo, 7-00103 Pastorella, 7-00104 Maccanti, 7-00108 Gaetana Russo, 7-00110 Iaria e 7-00116 Ghirra, recanti iniziative in materia di conseguimento della patente di guida, di documento unico di circolazione, di uffici della motorizzazione civile e di revisione dei veicoli pesanti.

Audizione di rappresentanti dell'Automobile Club d'Italia (ACI) 160

Audizione di rappresentanti di CNA-FITA, CNA Meccatronici, Confartigianato Trasporti, Confcooperative lavoro e servizi, Legacoop e SNA Casartigiani (in videoconferenza) 160

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile (ALIS), dell'Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA) (in videoconferenza) e della Federazione Italiana Trasportatori (Fedit) (in videoconferenza) 160

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana.

Audizione di rappresentanti di S.A.G.A. Spa – Società Abruzzese Gestione Aeroporto (Svolgimento e conclusione) 161

Audizione di rappresentanti di Ancona International Airport (Svolgimento e conclusione) ... 161

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

Audizione informale di rappresentanti di Federcasse 162

Audizione informale di rappresentanti dell'associazione San Precario 162

Audizione informale di Domenico De Masi, professore emerito di sociologia del lavoro presso l'Università di Roma «La Sapienza»; Alessandro Bellavista, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Palermo; Donata Gottardi, professoressa ordinaria di diritto del lavoro presso l'Università di Verona 162

Audizione informale di rappresentanti di FAVO (Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia), AIMAC (Associazione italiana dei malati di cancro, parenti e amici) e ROPI (Rete oncologica pazienti Italia), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta e C. 1128 Rizzetto, recanti disposizioni

concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche ..	163
Audizione informale di Tito Boeri, professore e direttore del dipartimento di economia presso l'Università Bocconi di Milano; Marco Barbieri, professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Bari « Aldo Moro »; prof. on. Cesare Damiano, presidente del centro studi associazione Lavoro & Welfare, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo .	163

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio « Piano europeo di lotta contro il cancro » (COM(2021)44 final).	
Audizione informale di rappresentanti di: Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Forum delle società scientifiche dei clinici ospedalieri e universitari (FOSSC), Associazione All.Can Italia, Fondazione ReS—Ricerca e Salute, Fondazione Umberto Veronesi, Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (FAVO)	164
Audizione informale di rappresentanti di: Europa Donna Italia, Salute Donna ODV, Fondazione Onda	164
<i>ERRATA CORRIGE</i>	164

XIII Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla presenza del patogeno <i>Xylella fastidiosa</i> nella regione Puglia.	
Audizione di rappresentanti del Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati e, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Puglia e del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	165

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Filiera agricola italiana (F.AGR.I), dell'Unione italiana filiera delle carni (UNICEB) e dell'Unione nazionale filiere agroalimentari carni e uova (Unaitalia) e, in videoconferenza, di rappresentanti della Confederazione italiana liberi agricoltori, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 746 Carloni, recante « Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali »	166
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Federippodromi e della Federazione italiana sport equestri (FISE), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 329 Gadda recante « Disposizioni per la disciplina dell'ippicoltura »	166
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	167
Seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	167

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato e Direttore generale di TIM, Pietro Labriola (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	169
--	-----

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Elisabetta Belloni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	169
--	-----

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0042480